SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

553ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni» **(1685);**

«Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate» **(478),** d'iniziativa del senatore Giustinelli e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1685:

ANDÒ *(DC), relatore* ..... 4 e *passim*
* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* ..... 7 e *passim*
PINNA *(Com.-PDS)* ..... 10 e *passim*
* VISIBELLI *(MSI-DN)* ..... *Pag.* 15 e *passim*
NIEDDU *(DC)* ..... 16 e *passim*
TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 19
GAMBINO *(Com.-PDS)* 22, 29, 40
SANESI *(MSI-DN)* 33
IANNIELLO *(DC)* 33, 40
VISCONTI *(Com.-PDS)* 38, 41
POLLICE *(Misto-Fed. Verdi)* ..... 38 e *passim*
ULIANICH *(Sin. Ind.)* 51
GIUSTINELLI *(Com.-PDS)* 52
DIONISI *(Rifond. Com.)* 60
* PATRIARCA *(DC)* 61

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» **(2898)** (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimenti di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria»:

FAVILLA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 64 e *passim*
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 65 e *passim*
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ... 66 e *passim*
CISBANI *(Com.-PDS)* 70, 71
MARNIGA *(PSI)* 80

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1991 90

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . *Pag.* 91
Annunzio di presentazione 91
Assegnazione 91
Nuova assegnazione 92
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 92

PETIZIONI

Annunzio 93

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte 94
Annunzio 94, 95
Da svolgere in Commissione 116

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Bo, Busseti, Butini, Candioto, Carlotto, Coletta, Condorelli, Evangelisti, Fiocchi, Foa, Fontana Walter, Forte, Genovese, Leone, Macaluso, Modugno, Nepi, Nocchi, Pizzol, Postal, Salvi, Sanna, Santalco, Valiani, Vella, Visca, Vitalone.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 23 al 26 luglio 1991:

Martedì	23	luglio	(*pomeridiana*) (h. 16)	– Dibattito sul messaggio del Capo dello Stato
Mercoledì	24	»	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	
»	24	»	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	
Giovedì	25	»	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	

Giovedì	25	»	*(pomeridiana)* (h. 16)	– Mozione dei senatori Pecchioli ed altri sulla vicenda Gladio (ex articolo 157, comma 3, del Regolamento)

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari tornerà a riunirsi giovedì 25 luglio 1991, alle ore 19, per esaminare il calendario della successiva settimana.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni» (1685)

«Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate» (478), d'iniziativa dei senatori Giustinelli e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1685.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1685 e 478.

Ricordo che questa mattina si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Andò.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, gli interventi che si sono succeduti nelle due tornate dedicate alla discussione generale, per i quali ringrazio gli oratori, hanno consentito di approfondire ulteriormente le problematiche che sono state lungamente all'attenzione dell'8ª Commissione del Senato nel complesso esame di questo provvedimento legislativo.

In sede di replica credo di dover, ancorchè brevemente, richiamare alcuni argomenti che sono stati sollevati. Uno in particolare mi sembra fondamentale: il carattere che ha assunto la scelta legislativa per una riforma-processo, e non per una riforma chiusa in se stessa che si esaurisca con l'approvazione di questo provvedimento.

Si è detto da parte di alcuni colleghi (il collega Pinna, il collega Libertini, il senatore Pollice) che una tale determinazione discende da una volontà costante di mediazione tra le diverse posizioni e tra i difformi dati offerti all'attenzione della Commissione e delle forze politiche di maggioranza. In realtà, ritengo che la nostra scelta sia stata in favore della flessibilità e contro ogni ipotesi di rigidità nell'assetto del settore delle telecomunicaizoni. Una flessibilità che è doverosa, per le stesse considerazioni che qui sono state richiamate in ordine ai processi di avanzamento tecnologico, alla internazionalizzazione, alle tendenze

alla liberalizzazione del comparto. Da ciò il rifiuto, il superamento dell'ipotesi, che pure esisteva nell'originario testo sottoposto dal Governo, del concessionario unico – un'ipotesi tra l'altro non più riscontrabile neppure nelle esperienze esterne – che fosse un rigido monopolista.

La flessibilità è nel senso di una adesione ai dati della tecnologia, per la pluralità dei modi del servizio di telecomunicazione, per la diversità dei supporti, dei mercati, delle specificità anche professionali; per la stessa internazionalizzazione, in modo da avere strutture adeguate alle diversità dei mercati, capaci di rapporti e risposte differenziate anche alle penetrazioni altrui nel nostro mercato nazionale; in relazione, quindi, ai processi di liberalizzazione finalizzati a costituire dei segmenti aperti ad una concorrenza spesso non monopolistica e anche alla presenza utile di apporti, sia finanziari sia tecnologici di privati; infine, alla possibilità di prevedere ulteriori articolazioni nel settore, soprattutto in relazione alle future ipotesi di concorrenza che possono puranco investire il rapporto tra concessionarie e società manifatturiere. È una flessibilità che finisce con l'importare una logica, una metodologia, una organizzazione, una forma giuridica di impresa.

È chiaro che questo significa che nel futuro le scelte aziendali saranno compiute nell'ambito dell'IRI e che nell'immediato le determinazioni d'assetto che vengono proposte dall'IRI debbono passare dal CIPE. In questo senso è stato costruito un meccanismo, che pure era stato prefigurato dalla relazione di accompagnamento del testo governativo, che lascia allo Stato ampi poteri di programmazione, nel rispetto dell'interesse della utenza e nella comprensione del ruolo strategico nell'economia nazionale del settore delle telecomunicazioni; un ruolo dello Stato, quindi, di programmazione e di controllo, dal quale discendono due opportunità: da una parte, il superamento di un rigido metodo di determinazione delle tariffe; dall'altra, tema su cui più ci si è intrattenuti, la soppressione dell'azienda di Stato e dei compiti del settore delle telecomunicazioni affidati all'amministrazione postale. Questo non comporta, collega Visibelli, un giudizio di valore, nel senso di un giudizio negativo nei confronti dell'azienda di Stato, così come non comporta un giudizio aprioristicamente positivo sulla qualità dei servizi forniti dalle attuali concessionarie. Comporta solo, appunto, quello che vuole significare, una divisione compiuta dei ruoli.

Il passaggio richiede logicamente una sorta di periodo ponte e di strumento ponte, quale la società che noi abbiamo individuato a totale partecipazione IRI. Questa società, in sostanza, viene fuori per quattro esigenze: quella di consentire le determinazioni dell'IRI e del CIPE *cognita causa*; quella di consentire scelte consapevoli da parte del personale che sarà soggetto dei processi di trasferimento; quella di consentire valutazioni compiute e trasparenti dei beni e quella di consentire anche – e non è certo l'ultima motivazione – suddivisioni dei servizi che siano razionali, efficienti, economiche.

Ho parlato, e bene ha fatto – lo ringrazio – il senatore Nieddu a sottolinearlo, dei servizi del personale e dei beni come facce di un'identica medaglia, appunto perchè la legge, a differenza di quello che pure in qualche spunto di oratore intervenuto mi è sembrato cogliere, ha voluto intendere queste non come variabili indipendenti, ma come componenti di un tutt'unico aziendale. Ovviamente questo

procedimento della società ponte richiede anche delle determinazioni precise in ordine a tempistiche strette e cogenti, per evitare la dispersione delle ragioni della riforma e dei suoi effetti, senatore Mariotti (ho colto questa preoccupazione nel suo intervento). Ho parlato di tempistiche strette perchè andavano e vanno collegate in uno stretto incastro di adempimenti, concatenati l'uno all'altro.

In sostanza, come diceva giustamente il senatore Libertini, ciò che si pone in essere è una sorta di trasferimento di azienda. I meccanismi che sono stati individuati sono particolarmente interessanti, soprattutto in un periodo in cui si parla di sdemanializzazioni e di privatizzazioni, perchè pongono, come valori base, quelli della trasparenza e della certezza delle valutazioni (da ciò deriva l'intervento delle società di certificazione ed io propongo, con un emendamento, anche di istituti bancari specializzati). Inoltre, essi prevedono degli effetti immediati, come la cessione in uso di questi beni ed anche un sistema di regolarizzazione dei pagamenti nel tempo, contestualmente gravati da interessi che, in base ad una logica contrattualistica privata, vanno ovviamente determinati dalle parti interessate.

L'aspetto che ha interessato di più gli interventi dei colleghi in Aula, come il nostro lavoro nell'ambito della Commissione, è quello relativo al problema del trasferimento del personale. Certamente un'operazione di questo tipo, che interessa circa 18.000 unità, crea il problema di andare ad individuare gli ammortizzatori sociali. Ritengo che sia stato compiuto uno sforzo in questa direzione, ipotizzando la possibilità di opzione da parte del personale in tempi che siano collegati, da un lato, alla consapevolezza delle scelte complessive del sistema che si realizza e, dall'altro, alla necessità di mantenere rigidamente endoannuale il periodo di durata della concessione in capo alla società che succede all'azienda di Stato dei servizi telefonici.

È importante, tuttavia, che la consapevolezza della necessità di provvedere ad ammortizzatori sociali non faccia disperdere quella che è una delle indicazioni di fondo del provvedimento, cioè il passaggio del personale interessato da un regime pubblicistico ad un regime privatistico. Questa indicazione, quindi, superato il periodo transitorio dell'anno, comporta una assoluta soluzione di continuità nel regime giuridico. Ciò significa che non è possibile irrigidire in logiche pubblicistiche il rapporto di lavoro privato (che presenta invece quelle garanzie che offre appunto la contrattualistica del rapporto privato). Infine, desidero sottolineare - anche perchè non è stato evidenziato durante il dibattito - che ciò serve anche ad evitare all'interno delle concessionarie e della società quelle ipotesi conflittuali che potrebbero verificarsi successivamente.

Signor Presidente, queste sono le brevi osservazioni che ho voluto svolgere in replica alle considerazioni che opportunamente sono state fatte nel corso del dibattito. Desidero concludere il mio intervento sottolineando l'importanza dell'approvazione di questo provvedimento, che è necessaria sia per superare - come è stato detto da tutti i senatori che sono intervenuti - antichi ritardi nel settore, sia per ridare la forza e lo slancio necessario al sistema delle telecomunicazioni nel nostro paese. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e del senatore Mariotti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il ministro Vizzini.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare innanzitutto i membri della Commissione lavori pubblici che hanno lavorato per lungo tempo e con grande impegno su questo disegno di legge. Vorrei inoltre associarmi all'apprezzamento espresso da tutti i Gruppi nei confronti del relatore, senatore Andò, per il compito che ha svolto e sta svolgendo egregiamente, dicendo anzitutto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, al di là di alcune valutazioni di merito pur importanti che sono state fatte anche da parte dei Gruppi dell'opposizione, mi pare rappresenti, ad avviso di tutti, un passo nella direzione di un mutamento complessivo da realizzare nella gestione del sistema delle telecomunicazioni nel nostro paese, ed io aggiungerei di riforma complessiva dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non entro nel merito di scelte pregresse circa la presentazione di due diversi disegni di legge per riformare il settore delle telecomunicazioni e quello delle poste, presso i due rami del Parlamento; posso dire senz'altro che considero il lavoro da svolgere un tutt'uno e che il compito sarà assolto quando entrambi i provvedimenti diventeranno legge dello Stato, perchè, al di là dei singoli settori, essi rispondono anzitutto ad una esigenza importante e fondamentale che riguarda la stessa funzione di governo. È francamente singolare che nel 1991 ci sia una funzione di governo, un Ministero come quello delle poste, che debba amministrare direttamente centinaia di migliaia di dipendenti, interi settori che riguardano i servizi del nostro Paese e la vita dell'economia nazionale senza svolgere invece più correttamente – come un Ministero deve fare – funzioni di indirizzo e di controllo, funzioni sulle scelte strategiche di fondo che devono essere portate a compimento non soltanto dall'azione dell'amministrazione.

Credo che la separazione tra la funzione di gestione e quella di indirizzo e di controllo in questo come in altri settori rappresenti un traguardo importante per qualificare la funzione di governo e per non burocratizzare l'azione dei vertici politici dell'amministrazione, così come avviene nel momento in cui bisogna fronteggiare situazioni come quelle esistenti all'interno dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ritengo quindi che questo sia un processo importante, e il provvedimento al nostro esame è una prima tappa di questo processo. Ho ascoltato ovviamente le critiche che sono state rivolte al provvedimento ma credo che sia importante compiere questo passo avanti per il bene del nostro sistema economico e per l'importanza che le telecomunicazioni hanno nello sviluppo della società civile e, inoltre, perchè è necessario uscire da un sistema a due velocità: il sistema delle telecomunicazioni per un pezzo appartiene ancora all'amministrazione dello Stato, che si muove con procedure e regole della pubblica amministrazione, mentre un altro pezzo è già affidato al

sistema di impresa delle partecipazioni statali, che si muove con altre regole, che sono quelle del mercato e della rapidità delle decisioni e delle scelte.

Arrivare alla caratterizzazione del settore con una unitarietà di gestione è certamente un fatto importante ma tengo a ribadire in quest'Aula che è un problema relativo alla necessità di avere un assetto di questo genere. Voglio infatti confermare nell'Aula del Senato che il problema non è certamente quello della professionalità degli addetti ai settori, perchè all'interno dell'amministrazione dello Stato e in questo settore c'è un'importante ed elevata professionalità della quale voglio rendere merito pubblicamente ai dipendenti dell'azienda. Quindi non si può pensare per un solo momento che l'operazione si caratterizza in senso diverso da quello di avere un sistema più funzionale in direzione di scelte che il resto dell'Europa ha già fatto e che il nostro paese deve fare.

Nel corso del dibattito in Commissione sono state apportate modifiche importanti a questo provvedimento. È stata scelta una strada che può essere anche criticata, ma che io credo fosse l'unica perseguibile rispetto alle esigenze del settore, cioè non quella di una legge che contenesse in sè tutta la scelta complessiva da fare, ma di un processo graduale che affida al Governo, al CIPE, agli organismi collegiali di Governo i passaggi successivi, con la possibilità ovviamente che il Parlamento ne sia a conoscenza per poter esprimere opinioni e valutazioni, in un processo che comunque in tempi ben stabiliti ci porterà ad una razionalizzazione dell'intero settore.

Già nel corso dei lavori in Commissione erano stati posti alcuni problemi, che sono stati in qualche modo risolti; altri problemi sono stati sollevati in questa Aula riguardo al tema delle coperture attraverso le modificazioni all'articolo 7, e con la rielaborazione della relazione tecnica sono state date risposte ai quesiti posti. È stato inoltre affrontato il tema della valutazione; a questo riguardo credo di poter dire che la soluzione prospettata nel provvedimento con la Commissione mista coadiuvata dalle società di certificazione rappresenta una garanzia di correttezza e di trasparenza dell'operazione. Sono state al contempo praticate tutte le strade possibili per consentire a questo personale di vivere nel minore stato di disagio possibile questa trasformazione con una serie di garanzie che sono elencate nel provvedimento, con la possibilità di opzione e con una serie di provvedimenti volti a garantire i diritti acquisiti. Comunque – tengo a dirlo in questa sede – nel corso di un incontro tenutosi presso il Ministero su temi specifici che non rientrano nell'ambito del provvedimento, e che difficilmente sarebbero accoglibili come emendamenti (trattandosi di situazioni particolari di questa azienda, per cui vi potrebbe essere altrimenti il rischio di una generalizzazione ed un effetto di trascinamento rispetto ad altre categorie), ho assunto io stesso l'impegno formale davanti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori di aprire un tavolo di trattativa per un protocollo aggiuntivo di intesa rispetto alla legge tra l'IRI e le organizzazioni sindacali già durante l'ulteriore percorso che il provvedimento dovrà compiere in attesa dell'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, posto che questa sera il Senato esprima un voto positivo.

Questo, in linea di massima, il procedimento che viene posto in atto attraverso il provvedimento in esame, che certamente è il frutto di un lavoro lungo, complesso, faticoso e talvolta anche di una mediazione politica importante che è stata svolta in Commissione, ma che certamente rappresenta un importante passo in avanti in direzione delle riforme. Si dirà che è un modo di riformare gradualistico rispetto alla grande riforma che in un primo tempo era stata ipotizzata. Credo che nella logica di questo dibattito bisogna ogni tanto prescindere dalla questione se sia preferibile una grande o una piccola riforma, perchè il nostro sistema in un settore strategico come quello delle poste e telecomunicazioni, che è certo un settore vitale per l'area industriale del nostro paese, avverte la necessità di ridurre i ritardi rispetto all'Europa.

L'approvazione di questo provvedimento ci avvicina, appunto, all'Europa anche se non potrà e non dovrà mancare l'impegno del Governo nell'altro ramo del Parlamento per arrivare all'approvazione dell'altro disegno di legge che riguarda la riforma dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per dare finalmente a questo Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'unica, vera caratterizzazione che esso può avere, cioè quella di un Ministero di programmazione di settore e non di un Ministero di gestione di centinaia di migliaia di unità di lavoratori e di servizi, perchè diventa davvero difficile potere in queste condizioni esplicare una funzione di Governo con la «g» maiuscola, nel momento in cui la quotidianità diventa gestione, e non solo scelte di indirizzo e di controllo, che sono quelle che correttamente il Governo deve svolgere. È per questi motivi che mi auguro il Senato voglia approvare questo provvedimento per quel che rappresenta nel settore delle telecomunicazioni e soprattutto per cominciare a creare un motodo nuovo di governo che separi nettamente la gestione dalla funzione vera e propria di indirizzo. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e del senatore Mariotti*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sul seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che il disegno di legge n. 1685 recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni prevede la messa in mobilità di oltre 18 mila lavoratori dipendenti dall'Amministrazione postale e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

che un numero non prevedibile degli stessi potrebbe non essere ricollocato presso la pubblica amministrazione per insufficienza di posti,

impegna il Governo:

una volta esperite le procedure di opzione e qualora si verifichi una insufficienza di posti, ad adottare con proprio provvedimento misure idonee a consentire l'esodo agevolato del personale in esubero.

9.1685.1 PINNA, VISCONTI, BISSO, GAMBINO, SENESI

ANDÒ, *relatore*. L'ordine del giorno affronta una questione estremamente complessa. Penso che il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione, così come aveva anticipato in Commissione.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Raccolgo l'osservazione fatta dal relatore, anche se con una precisazione.

Penso di poter accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno, precisando però, per la responsabilità di Governo che porto, e coerentemente a quanto ho fatto in precedenza in altri incarichi ministeriali, che il tema riguarda i prepensionamenti, vale a dire una materia che non può essere considerata in modo specifico, provvedimento per provvedimento, settore per settore. Sono convinto che questa tematica vada affrontata nel suo complesso con un provvedimento unico relativo a tutti i settori produttivi del paese in cui si manifesti il bisogno di una manovra del genere e non guardando a questa o a quella categoria a seconda dei provvedimenti in esame. Un simile comportamento fa perdere una visione unitaria della materia e così alla fine ci troviamo con lavoratori che riescono ad ottenere questi benefici ed altri che non li ottengono.

Pertanto, accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno, evidenziando però una contraddizione. In uno stesso disegno di legge ci troviamo di fronte ad un ordine del giorno che ci invita ad utilizzare i prepensionamenti e a norme che portano a 65 anni il limite pensionabile per i lavoratori che transitano dalla amministrazione dello Stato verso società private.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno insistono per la sua votazione?

PINNA. No, signor Presidente. Siamo soddisfatti che il Governo l'abbia accolto come raccomandazione. Peraltro nutriamo speranza che vengano approvati gli emendamenti che abbiamo proposto sulla stessa materia così da rendere superfluo l'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver nulla da osservare, esprime invece parere contrario sull'emendamento 5.1, il quale, poichè dei maggiori oneri per il personale si tiene conto per la determinazione del prezzo dell'azienda, si riflette in un danno indiretto per lo Stato, e sull'emendamento 4.22, a meno che la sua portata non sia limitata al periodo di durata della concessione, di cui all'articolo 1, comma 1».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1685 nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministro delle partecipazioni statali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad una società appositamente costituita per la durata di dieci anni dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di seguito denominata «Società», la totalità delle cui azioni sia posseduta direttamente dal medesimo Istituto. La concessione ha la durata di un anno, non è rinnovabile nè prorogabile. Non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi concessi.

2. All'atto di concessione di cui al comma 1 è annessa una convenzione la quale, in conformità delle disposizioni recate dal capo III del titolo I del libro quarto del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prevede tra l'altro:

a) il mantenimento degli *standard* di servizio assicurati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le modalità di proseguimento dei piani di investimento intrapresi dalle stesse con riferimento ai servizi di cui al comma 1;

b) la facoltà per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di effettuare i controlli necessari a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalle norme vigenti e dalla convenzione stessa;

c) i criteri per la determinazione delle modalità di utilizzo degli impianti e delle reti della Società da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di altre società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, di seguito denominate «concessionarie», per la determinazione dei relativi corrispettivi correlati ai costi e per le modalità di subentro nei rapporti attivi e passivi di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, istituita con regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è soppressa a far data dall'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

4. Il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di indica-

zioni dell'IRI, una proposta di delibera concernente i criteri generali di riassetto del settore delle telecomunicazioni.

5. La proposta indica l'assetto e l'organizzazione delle attività svolte dalle concessionarie in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e garantendo altresì il necessario coordinamento dei servizi.

6. Il CIPE delibera entro 90 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4 e l'IRI, nei successivi 180 giorni, provvede alla conseguente attuazione. Qualora la delibera del CIPE lo richieda, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana appositi atti aggiuntivi alle concessioni dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in vigore e stipula atti integrativi alle annesse convenzioni. La delibera del CIPE è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono affidati in esclusiva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 196 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali, ad una Società concessionaria, la maggioranza delle cui azioni aventi diritto al voto sia posseduta direttamente o indirettamente dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI); la Società concessionaria svolge unitamente tutti i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; non sono compresi nella concessione i servizi dei telegrammi, di posta elettronica e di telematica pubblica svolti attraverso gli uffici postali, i servizi di radiodiffusione circolare, nonchè, fino all'estinzione dei relativi atti concessori, i servizi radiomarittimi.

2. Qualora la Concessionaria, per lo svolgimento di parte dei servizi oggetto della concessione, intenda avvalersi di altre società controllate o collegate all'interno dello stesso gruppo, essa deve ottenere il preventivo assenso dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e delle partecipazioni statali.

3. La Società concessionaria di cui al comma 1 subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico trasferiti ai sensi del comma 1».

1.1 PINNA, VISCONTI, BISSO, LOTTI, GAMBINO, SENESI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.6 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La data di scadenza della concessione è determinata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in modo da assicurarne la coincidenza con il perfezionamento degli adempimenti di cui al comma 6 del presente articolo».

1.5 NIEDDU, PATRIARCA, JANNIELLO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La concessione ha una durata pari al tempo necessario per il perfezionamento degli adempimenti di cui ai commi 4 e 6 e comunque non superiore ad un anno».

1.7 IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«La proposta definisce:

a) la società a prevalente capitale pubblico cui è affidata la funzione di coordinamento dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e dei relativi impianti e mezzi trasmissivi al fine di assicurarne la gestione unitaria. Essa si avvale per lo svolgimento dei servizi e per l'installazione e la gestione degli impianti e dei mezzi trasmissivi di società controllate;

b) il riassetto e la riorganizzazione delle attività svolte dalle attuali concessionarie dei servizi sulla base di criteri di omogeneità delle competenze, di economicità ed efficienza, di trasparenza tra gestione dei servizi in monopolio e in concorrenza».

1.2 VISCONTI, GAMBINO, BISSO, PINNA, SENESI, LOTTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta individua altresì una società controllata dall'IRI cui è affidata la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle reti di distribuzione dei messaggi audiovisivi e dati terrestri, ivi compresi quelli via cavo, e via satellite. Nella società confluiscono le risorse trasmissive della RAI, della società Telespazio e dei concessionari privati interessati».

1.3 PINNA, SENESI, GAMBINO, VISCONTI, BISSO, LOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che esprimono il parere entro trenta giorni».

1.4 VISCONTI, PINNA, SENESI, GAMBINO, LOTTI, BISSO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINNA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il testo dell'articolo 1 che proponiamo con l'emendamento 1.1 è di fatto quello che originariamente aveva proposto nel proprio disegno di legge il Governo. La nostra richiesta non ha alcun carattere provocatorio, in quanto in quel testo era prevista l'unificazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi di telecomunicazioni ad una stessa concessionaria, la quale poteva poi avvalersi, per lo svolgimento di singoli servizi, di proprie sub-concessionarie. Il Governo ha abbandonato questo obiettivo di unificare il settore, che rappresentava un po' il cardine di tutta la legge, ripiegando – come abbiamo sentito anche negli interventi di poc'anzi – su un obiettivo più modesto, quello di un semplice trasferimento dell'azienda di Stato, e della parte delle telecomunicazioni che fa riferimento all'amministrazione postale, nell'ambito dell'IRI.

Credo che occorra fin dall'inizio richiamare l'attenzione dell'Aula sul fatto che persino quest'ultima scelta, cioè del trasferimento dell'azienda di Stato in ambito IRI, sembra essere messa in discussione dagli emendamenti della maggioranza e probabilmente rinviata nel tempo.

Con l'emendamento 1.1, noi invece intendiamo riproporre al centro del provvedimento una soluzione che consentirebbe una reale riforma del settore, con la quale si eliminerebbero le duplicazioni e le diseconomie che furono la ragione alla base della proposta avanzata dal nostro Gruppo e di quella del Governo. Si avrebbe in pratica un centro unico di coordinamento dello sviluppo delle reti e dei servizi, ma soprattutto si perseguirebbero con ben maggiore determinazione quegli obiettivi di avvicinamento ai livelli di sviluppo del settore che caratterizzano i paesi del Centro-Europa, verso i quali noi dovremmo con ben più decisione tendere. Questo è l'obiettivo che noi proponiamo facendo in pratica nostro il testo che originariamente aveva presentato il Governo nel proprio disegno di legge e che poi, per fasi successive, nel corso di un lunghissimo e tormentato dibattito, ha finito per abbandonare.

Passo poi ad illustrare, signor Presidente, l'emendamento 1.2, che di fatto tende a recuperare ciò che è stato espunto dal Governo e dalla maggioranza abbandonando l'articolo 1 nel testo cui facevo poc'anzi riferimento. Con questo emendamento si afferma, con maggiore chiarezza e in modo più preciso di quanto non faccia il testo al nostro esame, quale dovrebbe essere il riassetto del settore delle telecomunicazioni, discorso che appunto, non affrontato nell'articolo 1, è stato rinviato ad una fase successiva. Il testo approvato dalla Commissione stabilisce che è necessario il coordinamento dei servizi di telecomunicazioni. Siamo d'accordo con questo obiettivo. Perciò chiediamo alla maggioranza che si preveda una società cui affidare una funzione di coordinamento del settore; quanto meno che si affermi esplicitamente di volerla individuare nella fase successiva, attraverso le proposte dell'IRI e la delibera del CIPE.

Abbiamo però la sensazione che il lungo scontro politico tra fautori di «super-Sip» e fautori di «super-Stet» impedisca alla maggioranza persino di usare l'espressione «concessionaria unica» anche per il

futuro (non dico all'interno del testo al nostro esame). È allora evidente che, se non si usano espressioni precise ed esplicite, vi è il rischio che anzichè fare le leggi – e vorrei su questo richiamare l'attenzione del Governo e del relatore – si finisca per esprimere semplicemente desideri o dichiarazioni di intenti, come ci sembra essere nel testo licenziato dalla Commissione riguardo alla futura ristrutturazione del settore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, c'è il rischio reale che tutti i soggetti pubblici e privati nel nostro paese si mettano a costruire reti o impianti per la telefonia, per la televisione via cavo, per la televisione via etere (e questo già è avvenuto), quella via satellite, per la trasmissione dati e così via.

La nostra proposta, che fu peraltro già esaminata in sede di discussione della legge di riforma dell'emittenza radio-televisiva, è che si metta ordine nel settore finchè si è in tempo, in modo che non si verifichi una situazione simile a quella determinatasi per il settore dell'emittenza radiotelevisiva. Come fare ciò? Incaricando, a nostro giudizio, l'IRI di individuare una società con la funzione di progettare, installare ed esercire le reti qualunque sia il mezzo trasmissivo che verrà utilizzato. Questo ci sembra l'unico modo per superare sovrapposizioni, duplicazioni ed interferenze che nel futuro rischiano di moltiplicarsi e replicarsi per tutti gli altri settori così come è avvenuto, ripeto, per il settore dell'emittenza radiotelevisiva.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, essendo previsti i tempi di riassetto del settore delle telecomunicazioni da parte dell'IRI e da parte del CIPE, a nostro giudizio è giusto fissare anche i tempi di espressione del parere da parte del Parlamento. Infatti, poichè occorre avere dei tempi precisi, riteniamo di avanzare la proposta che le due Commissioni competenti esprimano il parere entro trenta giorni, quindi in un tempo abbastanza ristretto.

Il testo attuale licenziato dalla Commissione non solo non fissa i tempi per quanto riguarda il parere delle Commissioni parlamentari, ma sembra perfino escludere su una materia di tale rilievo la possibilità che il Parlamento debba esprimere un parere. Allora, se veramente da parte della maggioranza c'è la convinzione che anche le Commissioni su una materia così rilevante qual è la ristrutturazione del settore delle telecomunicazioni debbano esprimere un parere, lo si dica esplicitamente accogliendo il nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* VISIBELLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.6, non si ritiene opportuno limitare per legge ad un anno la durata della concessione in quanto la società concessionaria potrebbe, a nostro avviso, aver dato nel frattempo chiari segni di affidabilità, sotto il profilo dell'efficienza e della funzionalità, tali da consigliare il mantenimento della concessione.

Ciò non contrasta affatto con l'esigenza di creare il polo unico delle telecomunicazioni e l'unicità gestionale. Dovrebbe essere poi sempre il CIPE, su proposta dell'IRI e di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e delle poste, ad individuare le società e i relativi ruoli da inserire nel processo di riforma del settore delle telecomunicazioni.

Voglio inoltre dire con molta chiarezza, come ci è congeniale, che se vi è un concerto con altre persone al di fuori della nostra conoscenza (ad esempio con Agnes o altri) si deve avere il coraggio di dirci qui in Parlamento correttamente e chiaramente cosa si intende fare. Ma su un piano logico, di correttezza, noi riteniamo che non si possa escludere che questa nuova concessionaria possa dare buona prova di sè e quindi il voler limitare la concessione ad un anno ci fa intuire che dietro si nascondano chissà quali nebulosità.

NIEDDU. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.5 ho avuto già occasione di illustrarlo durante il mio intervento in discussione generale. Si tratta di un emendamento più di forma che di sostanza perchè se tutti i tempi previsti da questo disegno di legge saranno rispettati dal Ministero delle poste, dal Ministero delle partecipazioni statali, dal CIPE e dall'IRI, la concessione avrà una durata di 360 giorni: 90 a disposizione del Ministero, 90 a disposizione del CIPE e 180 a disposizione dell'IRI, per realizzare il riassetto della societa e delle telecomunicazioni.

Quindi in realtà, l'anno previsto dalla legge non verrebbe superato, anzi si realizzerebbero 5 giorni di recupero. In queste condizioni non credo vi sia alcuna difficoltà perchè l'Assemblea accolga questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame; il relatore è anche invitato ad illustrare l'emendamento 1.7.

ANDÒ, *relatore*. L'emendamento 1.7 si riallaccia alle preoccupazioni che esprimeva il senatore Nieddu in sede di illustrazione dell'emendamento 1.5 e ne supera alcuni limiti: in pratica tende a collegare la concessione agli adempimenti, senza tuttavia che ciò possa in alcun modo far superare l'anno che era stato previsto come sua durata. Gli stessi motivi che hanno postulato la presentazione dell'emendamento 1.7 mi spingono a chiedere al collega Nieddu il ritiro dell'emendamento 1.5, ritenendolo nella sostanza assorbito nello spirito dell'emendamento 1.7. Diversamente sarei costretto ad esprimere parere contrario sull'emendamento 1.5.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1: si andrebbe ad introdurre un principio in conflitto con quello accolto da questo provvedimento, cioè quello della concessionaria unica. La stessa logica motiva il parere contrario sull'emendamento 1.2, che tra l'altro, stranamente, nel suo secondo periodo fa venire meno il riferimento alla normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole seguire l'ordine che poi si userà nel voto?

ANDÒ, *relatore*. Sì, signor Presidente. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.6, perchè finirebbe per aprire un procedimento a durata indefinita. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.2, che ripropone il tema della concessionaria unica.

Circa l'emendamento 1.3, in questa fase esprimo parere contrario perchè da un lato darebbe luogo ad un provvedimento a carattere sostanzialmente ablatorio, non regolamentato, e dall'altro perchè questa non è più la sede idonea. Un emendamento di questo tipo era stato approvato, ancorchè con formulazione diversa, in occasione della legge sull'emittenza: proprio il Gruppo comunista alla Camera con un altro suo emendamento lo travolse. Ritengo comunque, onorevole Ministro, che il problema del rapporto nell'ambito dell'*hardware* tra telecomunicazioni ed emittenza dovrà, quando entrambe le leggi saranno pienamente a regime, ricevere l'attenzione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo stesso modo esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4: è una logica di confusione tra poteri legislativi e di amministrazione. Tra l'altro, la presenza delle Commissioni parlamentari e quindi del Parlamento è garantita nell'attuale testo con gli strumenti regolamentari a disposizione delle Commissioni, cioè le risoluzioni.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore anche in ordine al parere sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Nieddu, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.5?

NIEDDU. Mi pare che l'emendamento del relatore dia una risposta congrua alle preoccupazioni che ho manifestato, e quindi non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Signor Presidente, se la volontà del relatore nel proporre questo emendamento è che la concessione alla società comunque non duri oltre un anno, perchè rimaneggiare un testo che ha tanto impegnato la Commissione? D'altronde, nell'ipotesi migliore, si risparmierebbero cinque giorni. Se penso ai tempi richiesti da questo disegno di legge per giungere in Aula, francamente non mi pare che si guadagni molto, mentre si introduce una modifica che rimette in discussione un

aspetto che era stato faticosamente definito in Commissione. Perciò il nostro voto sull'emendamento 1.7 è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Tariffe dei servizi di telecomunicazioni)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Comitato interministeriale prezzi (CIP), sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni da realizzarsi entro il 1992, volto a stabilire, contestualmente, una stretta correlazione tra le tariffe dei singoli servizi ed il costo delle relative prestazioni, nonchè una armonizzazione con le tariffe in vigore nei Paesi della Comunità economica europea paragonabili all'Italia per sviluppo del servizio ed estensione territoriale.

2. Dalla data di approvazione da parte del CIP del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, le tariffe dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; non si applica il disposto di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono abrogati l'articolo 304 e il primo comma dell'articolo 306 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con effetto dalla data di approvazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 ovvero dal 31 dicembre 1992.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «Ministri del tesoro», *inserire le seguenti*: «, del bilancio e della programmazione economica».

2.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentate del Governo ad illustrarlo.

TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei soltanto sottolineare come ci è parso un obbligo di completezza l'inserimento anche del Ministero del bilancio e della programmazione economica per i compiti che sono demandati dall'articolo stesso e quindi penso che questo emendamento si illustri da solo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDÒ, *relatore*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Trasferimento dei beni)

1. All'atto dell'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, gli impianti, i beni mobili, i beni immobili sedi di impianti, di magazzini e di officine, inclusi pertinenze ed accessori, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attinenti a servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono trasferiti in proprietà alla Società. La stessa Società subentra all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, come pure nei rapporti obbligatori connessi ai beni trasferiti, ivi compresi quelli concernenti i mutui e le anticipazioni.

2. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, composta da esperti e da rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dell'IRI, provvede ad individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni ed i rapporti indicati nel comma 1. Gli elenchi descrittivi redatti dalla commissione sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione procede ad una prima valutazione dei beni e rapporti individuati ai sensi del comma 2, fatta esclusione per gli oneri relativi al personale che rimangono a carico della Società. Ai fini della valutazione dei beni e rapporti, la commissione tiene conto delle conclusioni cui perverranno due società di certificazione operanti, rispettivamente, su incarico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI.

4. La commissione, dopo tre mesi dal termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 4 per l'esercizio del diritto di opzione tra il mantenimento dello *status* giuridico di dipendente pubblico ed il rapporto di lavoro presso la Società e le concessionarie, procede alla valutazione degli oneri assunti dalle medesime a seguito dell'esercizio del diritto di opzione. Entro i successivi sei mesi la commissione procede all'accertamento definitivo, anche su base reddituale, dei valori dei beni e rapporti trasferiti alla Società, inclusi gli oneri già predeterminati, assunti da quest'ultima e dalle concessionarie per il personale, a seguito dell'esercizio del predetto diritto di opzione.

5. Le spese di funzionamento della commissione, ivi compresi i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti, sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono poste a carico della Società e saranno detratte dai corrispettivi da essa dovuti ai sensi del comma 6.

6. Quale anticipo sul corrispettivo dei beni di cui al comma 1, la Società è tenuta, per i primi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione, al pagamento di una somma annua ragguagliata agli introiti lordi complessivi di tutti i servizi di telecomunicazioni svolti in concessione da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, con la eccezione dei servizi di radiodiffusione circolare, nella misura dell'1,6 per cento. Decorsi tre anni dalla costituzione della Società, sono determinati in via definitiva dalla commissione, sempre con l'assistenza delle società di certificazione di cui al comma 3, i valori a conguaglio quale corrispettivo del complesso aziendale trasferito. Tale determinazione definitiva terrà conto delle conclusioni cui la stessa commissione è pervenuta sulla base di quanto stabilito al comma 4. I valori a conguaglio sono corrisposti nei sette anni successivi alla loro determinazione definitiva e su di essi viene corrisposto un interesse annuo determinato dalla commissione sulla base di intese raggiunte tra le parti.

7. Le somme di cui al comma 6 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. I beni di cui al comma 1, provvisoriamente iscritti in bilancio al valore corrispondente alla sommatoria degli oneri assunti, sono ceduti

in uso dalla Società alle concessionarie entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, verso un canone corrispondente ai costi sostenuti; le concessionarie provvedono alla manutenzione ordinaria dei beni di cui al presente comma e le relative spese sono fiscalmente deducibili in deroga al disposto dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. La Società, entro il termine di dieci anni di cui al comma 1 dell'articolo 1, trasferisce in proprietà, esclusivamente alle concessionarie, i beni e gli impianti funzionali all'esercizio dei servizi di telecomunicazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e dell'IRI», *inserire le seguenti*: «nonchè da un rappresentante di ciascun gruppo politico presente in Parlamento».

3.3 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Entro sei mesi» *fino a*: «la commissione» *con le altre*: «Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 la Commissione».

3.4 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «due società di certificazione» *inserire le seguenti*: «o istituti bancari specializzati».

3.5 IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di certificazione sono incaricate contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facoltà di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI».

3.1 PINNA, BISSO, GAMBINO, VISCONTI, LOTTI, SENESI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Decorsi tre anni dalla costituzione della società» *con le altre*: «Decorsi tre anni dalla data di inizio della decorrenza della concessione».

3.2 IL RELATORE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «società di certificazione» *inserire le seguenti*: «o degli istituti bancari specializzati».

3.6 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* VISIBELLI. Signor Presidente illustrerò gli emendamenti 3.3 e 3.4.

L'emendamento 3.3 si illustra da solo: il fatto principale è che in effetti per noi l'inserimento di rappresentanti di ciascun Gruppo politico presente in Parlamento è finalizzato a dare la massima trasparenza all'operato della commisione.

Per quello che riguarda l'emendamento 3.4 si ritiene più congruo un periodo di sei mesi per addivenire alla valutazione dei beni di cui al comma 1 dell'articolo 3, atteso – e lo voglio rimarcare a tutti i colleghi – che si tratta di un patrimonio con un'estensione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo anche cercato un contatto diretto con l'Azienda dei telefoni di Stato e loro stessi hanno delle difficoltà, come tantissimi enti locali, e anche lo Stato per tanti versi, per quanto riguarda il proprio patrimonio. Ecco perchè noi saremmo dell'avviso di elevare a sei mesi il tempo necessario per addivenire alla valutazione dei beni.

GAMBINO. Signor Presidente, mediante questo emendamento (che come i colleghi ed il relatore avranno avuto modo di accertare è un emendamento tecnico) intendiamo dare un contributo di chiarezza e precisazione, affinchè la legge, almeno su tali questioni, non possa prestarsi ad alcun equivoco.

Durante l'*iter* di questo disegno di legge, giustamente è stata sottolineata la necessità da parte della Commissione bilancio di incaricare due società di certificazione, rispettivamente da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da parte dell'IRI, per la valutazione dei beni e dei rapporti indicati al comma 1 dello articolo 3. Ciò che, tuttavia, non è stato specificato è quando esattamente devono essere costituite tali commissioni, quando devono iniziare il proprio lavoro e a carico di chi debbono essere addebitati gli oneri.

Il nostro emendamento tende a colmare queste lacune, stabilendo che: «Le società di certificazione sono incaricate contestualmente alla costituzione della commissione e hanno la facoltà di prendere visione di qualsiasi atto o scrittura riferita ai beni e ai rapporti da trasferire. I relativi oneri sono posti a carico rispettivamente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'IRI».

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2, si cerca di coordinare il *dies a quo* con quello previsto dal primo periodo del comma 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.5 e 3.6, devo sottolineare che non avrebbe alcuna giustificazione ipotizzare la presenza di società di certificazione e non anche quella di istituti bancari specializzati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.3, penso che i proponenti si attendano, considerata la carica provocatoria in termini parlamentari che presenta l'emendamento stesso, che il relatore esprima parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.4, in quanto ciò che esso prevede costituirebbe una dilazione rispetto alla stretta tempistica indicata nel provvedimento.

Per quanto concerne l'emendamento 3.1, il mio parere sarebbe favorevole; mi rimetto comunque al giudizio del Governo.

Inoltre, nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 3.5, l'emendamento 3.1 dovrebbe poi essere modificato nel seguente modo: «Le società di certificazione e gli istituti bancari specializzati». In sostanza, desidero sottolineare che se l'emendamento 3.1 venisse approvato dall'Assemblea dopo l'approvazione dell'emendamento 3.5, il testo dell'emendamento 3.1 dovrebbe essere coordinato con il testo dell'emendamento 3.5 (il riferimento dovrebbe essere alle società di certificazione e gli istituti bancari specializzati).

PRESIDENTE. Verrà posto in votazione prima l'emendamento 3.5.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il parere espresso dal relatore. Tuttavia, per quanto riguarda l'emendamento 3.5, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 (sul quale il relatore si è rimesso al Governo) esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Nel caso in cui venga approvato l'emendamento 3.5, si dovrà procedere a quella correzione del testo dell'emendamento 3.1 a cui si è riferito il relatore.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, con l'avvertenza – come prima precisato – che dopo le parole: «Le società di certificazione» bisogna aggiungere le parole: «e gli istituti bancari specializzati» e che la parola «incaricate» è sostituita dall'altra «incaricati».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Disposizioni relative al personale)

1. Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, applicato alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nonchè presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni ed i corrispondenti reparti presso gli ispettorati di zona, è trasferito d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è disposto il trasferimento determina le conseguenti variazioni delle dotazioni organiche.

2. La Società, per la durata della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1, si avvale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto alle attività concernenti i servizi trasferiti alla Società stessa, nonchè del personale dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ad esclusione di quello di cui al comma 1 del presente articolo. Il personale predetto conserva il trattamento giuridico ed economico proprio del rapporto di pubblico impiego. I relativi oneri sono rimborsati allo Stato dalla Società stessa.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma 2 del presente articolo, può optare per la permanenza nel pubblico impiego; ad esso si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, determina, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, i criteri per l'assegnazione delle sedi

prevedendo comunque la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale ha svolto il precedente servizio. Il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da emanarsi entro i successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, individua i posti vacanti presso le Amministrazioni dello Stato che potranno essere ricoperti dal personale di cui al comma 2 con il ricorso alla mobilità. Il personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego non può svolgere attività presso la Società oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1.

4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello necessario allo svolgimento delle attività che residuano alla Società, che transita alle dipendenze della Società stessa.

5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3:

a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;

b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;

c) le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nella Società e nelle concessionarie, tenuto conto delle diverse specializzazioni richieste per l'esercizio degli impianti;

d) la previsione di corsi di aggiornamento e di riconversione professionale, finalizzati a favorire la collocazione più funzionale del personale di cui al comma 2 nelle concessionarie.

6. Il pagamento delle pensioni al personale già dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quiescenza alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, ed al medesimo personale che sarà collocato a riposo nel periodo di vigenza del regime transitorio di cui al comma 2 del presente articolo, è a carico del Ministero del tesoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e i corrispondenti reparti» *con le altre*: «e le corrispondenti sezioni».

4.1 PINNA, BISSO, GAMBINO, LOTTI, SENESI, VISCONTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di zona,» *inserire le seguenti*: «nonchè presso la Direzione centrale commerciale il personale addetto allo studio e determinazione delle tariffe,».

4.18 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «è trasferito d'ufficio» *con le altre*: «è trasferito a domanda».

4.2 PINNA, VISCONTI, BISSO, GAMBINO, SENESI, LOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'entrata in vigore della presente legge, tutti i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandati o distaccati presso altre Amministrazioni pubbliche, sono inquadrati nei ruoli organici di queste ultime secondo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tutti i posti resi vacanti presso l'amministrazione delle Poste per effetto del precedente comma sono riservati al personale ASST che non intende transitare nella Società di cui all'articolo 1».

4.3 PINNA, LOTTI, GAMBINO, SENESI, BISSO, VISCONTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «giuridico ed economico» *con le altre*: «giuridico, economico e pensionistico».

4.22 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di impiego del personale nel regime transitorio di cui al comma 1 rispettano la precedente normativa».

4.4 SENESI, BISSO, LOTTI, PINNA, GAMBINO, VISCONTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Le modalità di impiego del personale nel regime transitorio di cui al comma 2 sono definite previe intese fra la società e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

4.5 VISCONTI, PINNA, SENESI, LOTTI, BISSO, GAMBINO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Entro nove mesi» *fino a*: «il personale di» *con le altre* «Entro 3 mesi dagli accordi di cui al successivo comma 5, il personale di».

4.19 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Entro nove mesi» *fino a*: «presente legge» *con le altre*: «Entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui al comma 6 dell'articolo 1 e comunque non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dello stesso articolo 1».

4.23 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «pubblico impiego» *inserire le seguenti:* «inoltrando apposita dichiarazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

4.6 PINNA, VISCONTI, SENESI, BISSO, LOTTI, GAMBINO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; a tale personale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

4.7 PINNA, VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GAMBINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sentite» *con le altre*: «previa intesa con».

4.8 SENESI, LOTTI, VISCONTI, PINNA, BISSO, GAMBINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «territorio provinciale» *con le altre*: «territorio comunale».

4.9 PINNA, GAMBINO, BISSO, VISCONTI, SENESI, LOTTI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Amministrazione dello Stato» *con le altre*: «Pubblica amministrazione».

4.10 GAMBINO, BISSO, PINNA, LOTTI, VISCONTI, SENESI

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti: «Qualora i posti vacanti resi disponibili risultino in numero inferiore alle opzioni a favore della permanenza nel pubblico impiego, è consentito al personale che abbia maturato trenta anni di contribuzione ai fini pensionistici o abbia raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età di essere a domanda collocato a riposo anticipato con l'attribuzione di cinque anni di anzianità convenzionale. Per lo stesso personale il trattamento di quiescenza avverrà sull'intero importo dell'indennità integrativa speciale».

4.11 PINNA, VISCONTI, BISSO, GAMBINO, LOTTI, SENESI

In via subordinata all'emendamento 4.11, al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Qualora il numero dei posti resi disponibili risulti inferiore agli aventi diritto, gli stessi sono collocati nelle corrispondenti qualifiche della Pubblica amministrazione, anche in soprannumero».

4.12 PINNA, GAMBINO, VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO

Al comma 4, sostituire le parole da: «alle dipendenze delle concessionarie» *fino alla fine del comma, con le altre*: «alle dipendenze della Società».

4.15 IANNIELLO

Al comma 4, sostituire le parole da: «ad eccezione» *fino alla fine del comma con il seguente periodo*: «L'IRI determina il contingente di personale strettamente necessario allo svolgimento delle attività che residuano alla Società, individuandolo fra quello che non ha optato per la permanenza nel pubblico impiego sulla base di criteri oggettivi di professionalità e degli accordi di cui al successivo comma 5».

4.13 GAMBINO, VISCONTI, PINNA, BISSO, LOTTI, SENESI

Al comma 4, sostituire le parole: «ad eccezione di quello necessario allo svolgimento delle attività che residuano alla Società» *con le altre*: «ad eccezione di quello individuato dalla Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano».

4.24 IL RELATORE

Al comma 5, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «Fermi restando il riconoscimento dell'anzianità maturata, il trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto e la tutela della professionalità acquisita,»;

conseguentemente sopprimere la lettera b).

4.14 PINNA, LOTTI, VISCONTI, SENESI, GAMBINO, BISSO

Al comma 5, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «Fatta salva la facoltà del personale transitato nella Società o nelle concessionarie di prestare servizio nella stessa sede provinciale da cui proviene».

4.16 NIEDDU, PATRIARCA, IANNIELLO

Al comma 5, nell'alinea, sostituire le parole: «organizzazioni sindacali» *con le altre*: «Confederazioni sindacali».

4.20 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Al comma 5, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole*: «nonchè i criteri di prima assegnazione negli ambiti territoriali».

4.25 IL RELATORE

Al comma 5, lettera b), *premettere le seguenti parole*: «la valutazione dell'anzianità maturata,».

4.26 IL RELATORE

Al comma 5, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole*: «nonchè degli istituti normativi contrattuali».

4.17 IANNIELLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al personale che abbia optato per la novazione del rapporto d'impiego sono comunque garantiti:

a) il diritto a poter lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

b) la permanenza nell'ultima sede in cui ha prestato servizio come dipendente delle poste e telegrafi;

c) la corresponsione immediata nei casi di prematura cessazione, per una qualsiasi causa, dal servizio attivo, almeno della quota parte di pensione maturata all'atto di estinzione del rapporto di pubblico impiego».

4.21 VISIBELLI, SANESI, FLORINO, PONTONE, MOLTISANTI, SIGNORELLI, MISSERVILLE, POZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAMBINO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Con l'emendamento 4.1 intendiamo fare chiarezza sul problema del trasferimento del personale attualmente adibito a funzioni di controllo alle dipendenze della nuova società concessionaria. Al comma 1 dell'articolo 4 si parla tra l'altro del personale presso la direzione centrale per il controllo delle concessioni e dei corrispondenti reparti presso gli ispettorati di zona. Sappiamo che il personale adibito ai controlli fa attualmente parte delle sezioni, mentre il reparto è comprensivo di diverse sezioni nelle quali opera il personale non necessariamente adibito ai controlli, come il Ministro e il relatore ben sanno, ma che svolge altri compiti ed altre funzioni.

Per questo motivo non possiamo parlare coattivamente di reparti, ma dobbiamo riferirci alle sezioni e quindi con l'emendamento 4.1 proponiamo di sostituire la parola «reparti» con la parola «sezioni».

Con l'emendamento 4.2 intendiamo accordare al personale la facoltà di scelta nel momento in cui si pone il problema del trasferimento e pertanto proponiamo di sostituire al trasferimento di ufficio quello a domanda.

L'emendamento 4.3 riguarda il personale comandato. Questa legge pone il problema di mobilità del personale che riguarda ben 18.000 unità; ci siamo chiesti se il personale che svolge attualmente compiti in attività di comando e quindi in altre amministrazioni dello Stato debba rientrare anch'esso in questo corpo e se non possa riservarsi a questo personale – se lo richiede esplicitamente – la facoltà di rimanere nelle amministrazioni in cui è stato comandato. Noi pensiamo che questa facoltà debba essere accordata anche per non creare disfunzioni alle amministrazioni che si avvalgono oggi del lavoro di tale personale; diciamo ancora che bisogna riservare presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici i posti resi vacanti in mobilità al personale dell'Azienda di Stato, che non intende trasferirsi all'IRI.

Con l'emendamento 4.4 si affronta la questione del personale in regime transitorio. Durante la fase del regime transitorio, che comprende il trasferimento alla nuova società concessionaria dei beni, dei servizi e del personale, il personale stesso, conservando l'originario rapporto di impiego, deve essere, a nostro avviso, utilizzato rispettando la precedente normativa; quindi orari, rapporti, gerarchie, modalità di impiego complessive devono essere rispettati affinchè non venga fatta ricadere su tale personale una organizzazione del lavoro che non ha contrattato. Per questo motivo, con l'emendamento 4.5 noi pensiamo vadano definiti per legge quelli che in gergo sindacale si è soliti indicare «gli effetti e le forme di trascinamento»; in altri termini, nel regime transitorio i lavoratori mantengono la loro iscrizione al sindacato d'origine, affidano alle loro rappresentanze sindacali riconosciute le trattative per le previe intese con la nuova società concessionaria circa le loro modalità di impiego.

Con l'emendamento 4.6, anche questo di carattere tecnico, intendiamo offrire un riferimento certo al lavoratore nel momento in cui si pone il problema della sua opzione. Il richiamo alla legge che disciplina le modalità di mobilità dei pubblici dipendenti può generare nella sua genericità molti equivoci: a chi il lavoratore deve indirizzare la sua richiesta? Trattandosi di lavoratori pubblici però dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, noi riteniamo che la loro richiesa debba essere inoltrata attraverso una apposita dichiarazione al Ministero stesso. Con ciò, signor Presidente, ritengo di avere concluso l'illustrazione degli emendamenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PINNA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti dal 4.7 fino al 4.14, che recano la mia firma.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, occorre ricordare che il meccanismo previsto dalla legge è tale per cui nei confronti del personale messo in mobilità, nel caso in cui non trovi nuova collocazione nell'arco dei due anni successivi, si fa luogo all'applicazione

dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, che prevede di fatto il collocamento a riposo del lavoratore, cioè – per esprimersi in termini più crudi – il licenziamento di questi. Se è vero che nel testo licenziato dalla Commissione non appare il riferimento a tale articolo 77, è anche vero che questa norma resta tuttavia operante. Ne deriva che, trascorsi i due anni senza che i lavoratori che abbiano optato per il pubblico impiego, trovino una nuova collocazione, il meccanismo scatta automaticamente. Se così non fosse, dato che questo si potrebbe sostenere da parte della maggioranza, dovrebbe essere molto facile da parte della stessa accogliere il nostro emendamento, che esplicita il fatto che al personale previsto dall'articolo 4 di questo provvedimento non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.8, come è noto, il Ministro della funzione pubblica detta i criteri per l'assegnazione delle sedi al personale che ha optato per il pubblico impiego e che è messo in mobilità. Il Ministro detta tali criteri, sentite le organizzazioni sindacali. Noi riteniamo che, trattandosi di personale che ha già una sede e quindi un diritto acquisito, non sia sufficiente sentire le organizzazioni sindacali ma sia invece necessaria l'intesa. Pertanto proponiamo che il testo sia emendato sostituendo la parola: «sentite» con le altre: «previa intesa con le organizzazioni sindacali».

Riguardo all'emendamento 4.10, desidero ricordare al Ministro ed anche al relatore, oltre che ai colleghi, che il testo originario del Governo usava l'espressione pubblica amministrazione. Ebbene, il personale che non opterà per il trasferimento in ambito IRI e sceglierà di restare nel settore pubblico dovrà essere destinato per quanto possibile all'amministrazione dello Stato, in base al testo al nostro esame. Noi proponiamo che si ripristini il testo originario del Governo, in quanto l'espressione «pubblica amministrazione» ha evidentemente un significato più estensivo ed offre maggiori spazi di ricollocazione del personale stesso. Ricordava poc'anzi il collega Gambino che si tratta di 18.000 lavoratori, molti dei quali chiederanno di restare nel settore pubblico: non sarà facile trovare migliaia e migliaia di posti nel settore pubblico. Allora, anzichè limitare la scelta presso le amministrazioni dello Stato, proponiamo che si adotti l'espressione «pubblica amministrazione».

All'emendamento 4.11 noi attribuiamo un significato politico di prima grandezza. Su questa proposta vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Una volta che il personale avrà optato per essere trasferito presso le aziende dell'IRI o nel pubblico impiego, qualora una parte di questo personale non trovi ricollocazione nella pubblica amministrazione o nelle amministrazioni dello Stato, noi siamo contrarissimi a che scatti il meccanismo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 che prima richiamavo. Perciò riteniamo che sia necessario introdurre nella legge (e non rinviare a dopo) un meccanismo che consenta una soluzione ragionevole. A tale scopo, noi proponiamo che ai lavoratori che abbiano lavorato per trent'anni o che abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età siano attribuiti cinque anni di anzianità e siano collocati, a domanda, in pensione. Ci

sembra una soluzione giusta, che tra l'altro è stata applicata persino in modo più ampio ad altre categorie di lavoratori, per esempio a quelli delle Ferrovie dello Stato.

L'emendamento 4.12 prevede, in via subordinata, di inserire un comma con il quale si adotti il meccanismo del sovranumero qualora non si trovino altre soluzioni occupative. Ci rendiamo conto che questo meccanismo può provocare tensioni presso la pubblica amministrazione, ma lo consideriamo preferibile al licenziamento, vale a dire alla «non soluzione» attualmente individuata nel testo proposto dalla maggioranza.

L'emendamento 4.13 si occupa dell'attività della società concessionaria. Questa deve svolgere attività residue, anche dopo il primo anno, utilizzando una parte del personale che ha optato di trasferirsi in ambito IRI. Ricordo che la società dura in vita dieci anni. Nel testo della maggioranza non è indicato il numero di persone necessarie e i modi con i quali verranno scelte. Noi proponiamo che sia l'IRI a determinare il contingente di personale strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste e che questo venga individuato sulla base di criteri oggettivi di professionalità e sulla base degli accordi raggiunti con i sindacati.

Da ultimo c'è l'emendamento 4.14. Il contenuto della lettera *b*) fa riferimento alla tutela della professionalità acquisita e ad un trattamento economico non inferiore a quello goduto. Questi sono a nostro giudizio diritti già acquisiti dai lavoratori e non possono essere sottoposti, signor Ministro, relatore, per la seconda volta ad accordi con i sindacati. Per questo motivo riteniamo che quei diritti vadano premessi al testo del comma 5. Proponiamo che il comma 5 sia preceduto dalle parole: «Fermo restando il riconoscimento dell'anzianità maturata, il trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto e la tutela della professionalità acquisita». Di conseguenza, con lo stesso emendamento proponiamo che venga soppressa la lettera *b*), che invece subordinerebbe ad una trattativa sindacale diritti che, a nostro giudizio, sono già acquisiti e da non rimettere in discussione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* VISIBELLI. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 4.18, perchè gli altri emendamenti da noi presentati verranno illustrati dal collega Sanesi.

Richiamo l'attenzione del relatore, del Ministro e dei colleghi su questo emendamento. L'articolo 4 è quello relativo al trasferimento d'ufficio di certo personale dell'azienda di Stato che, per la mansione svolta, è particolarmente incardinato nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Stanti la pletora e la complessità degli uffici (perchè non vi sono altri motivi per i quali riteniamo sia stata possibile tale omissione), probabilmente non è stata prevista anche la direzione centrale commerciale. Per questa ragione, nella considerazione che la materia relativa alle tariffe resta di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, riteniamo giusto che anche il personale indicato nell'emendamento sia trasferito nelle corrispondenti qualifiche dell'amministrazione delle poste.

Se fosse possibile accoglierlo, vorrei raccomandarlo caldamente all'attenzione del Ministro e dei colleghi per una sua approvazione.

SANESI. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21. Il primo di questi emendamenti si rende necessario per porre il personale in grado di esercitare il diritto di opzione, in quanto esso fa riferimento ad un periodo di 3 mesi dagli accordi di cui al successivo comma 5. Non si può infatti assolutamente pretendere che tale diritto venga esercitato senza conoscere la realtà per la quale si opta.

Per l'emendamento 4.20, il discorso è più semplice, in quanto si tratta di sostituire, laddove ricorrono, le parole: «organizzazioni sindacali» con le altre: «confederazioni sindacali». La necessità di tale emendamento trova giustificazione nel fatto che l'adesione ad un sindacato - e lei lo sa bene, signor Presidente - è un elemento caratterizzato da estrema fluttuabilità; pertanto, al momento della stipula degli accordi, un'organizzazione sindacale facente comunque capo ad una confederazione maggioramente rappresentativa potrebbe non avere in quel momento la rappresentatività in ambito aziendale, ma non per questo dovrebbe perdere la titolarità della negoziazione.

Con l'emendamento 4.21, si chiede di aggiungere il seguente comma 5-*bis*: «Al personale che abbia optato per la novazione del rapporto di impiego sono comunque garantiti: *a*) il diritto a poter lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; *b*) la permanenza nell'ultima sede in cui ha prestato servizio come dipendente delle poste e telegrafi; *c*) la corresponsione immediata nei casi di prematura cessazione, per una qualsiasi causa, dal servizio attivo, almeno della quota parte di pensione maturata all'atto di estinzione del rapporto di pubblico impiego». Tale emendamento è un atto dovuto dal legislatore soprattutto considerando che l'età media dei dipendenti interessati si aggira intorno ai 45 anni; trattasi quindi di persone per la maggior parte coniugate e con prole, che quindi hanno messo radici e programmato in modo definitivo la propria esistenza. Direi che questa modifica rappresenta un atto di solidarietà sociale dal quale non possiamo prescindere. Pertanto, raccomandiamo vivamente all'Assemblea l'accoglimento dell'emendamento 4.21.

IANNIELLO. Signor Presidente, vorrei annunciare il ritiro dell'emendamento 4.15 perchè ritengo che l'espressione adottata nel testo della Commissione sia più estensiva e quindi sia anche comprensiva dell'emendamento da me preposto.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.17, esso tende a tutelare i diritti acquisiti dal personale che non avrà esercitato la facoltà di opzione. Si propone, in particolare, l'inclusione nelle negoziazione o contrattazione sindacale degli istituti normativi contrattuali come le ferie, l'indennità di missione, la supervalutazione dell'anzianità, l'orario di lavoro, l'inquadramento dei tecnici, eccetera. Sono tuttavia disposto a ritirare anche questo emendamento a condizione che il relatore ed il Governo ribadiscano, qui in Aula, l'interpretazione secondo la quale l'espressione adottata dalla Commissione: «trattamento economico glo-

balmente considerato», contenuta in questo comma dell'articolo, sia da considerare comprensiva anche degli istituti normativi contrattuali.

NIEDDU. Signor Presidente, l'emendamento 4.16 tiene conto delle gravi preoccupazioni diffuse tra i lavoratori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero delle poste per quanto riguarda il rischio di una mobilità selvaggia che si può verificare nel momento in cui i lavoratori e i dipendenti optino per la società di nuova istituzione.

Con questo emendamento si stabilisce una norma che adotta lo stesso trattamento per i dipendenti che optano per il trasferimento alla nuova società e per quelli che optano per restare nello Stato. Per questi ultimi, infatti, il comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge già prevede la facoltà di essere destinati nel territorio provinciale nell'ambito del quale il dipendente ha svolto la precedente attività.

Si tratta quindi di un emendamento che tende a stabilire un eguale metro sia in un caso che nell'altro e mi sembra pertanto una proposta equa.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 4.22, si tratta probabilmente della preoccupazione eccessiva, sorta anche dall'illustrazione di alcuni emendamenti, che nell'espressione «giuridico ed economico» non fosse ricompreso anche l'aspetto pensionistico. Per quanto concerne la preoccupazione espressa dalla 5ª Commissione, mi sembra ovvio che la conservazione di questo trattamento giuridico ed economico pensionistico si riferisce solo ed esclusivamente all'anno di vigenza della società a totale capitale IRI, perchè in quel periodo – e solo per quel periodo – ancora il personale si trova in regime di pubblico impiego, così come prevede la legge. Pertanto il testo dell'emendamento ottempera alla condizione posta dalla 5ª Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.23 nel testo riformulato, è chiaro che si tratta di una norma che tende a fare chiarezza nel senso che l'opzione deve avvenire nell'ambito di un anno e quindi nel termine massimo dei sei mesi dalla delibera del CIPE, che sono i centottanta giorni rispetto all'entrata in vigore della legge, dinanzi ad alcune incertezze interpretative nel coordinamento che era pure stato tentato in Commissione.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 4.24, esso si fa carico della preoccupazione espressa con l'emendamento 4.13, cioè del chi va ad individuare il personale necessario alle attività che residuano alla società dopo l'estinzione del rapporto concessorio. Ovviamente non può che essere la stessa società; mi sembrerebbe strano che fosse un terzo, ancorchè proprietario, come l'IRI.

Gli emendamenti 4.25 e 4.26 tentano di chiarire e di sottolineare che, in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali, dovranno esservi sia i criteri di prima assegnazione sia la valutazione dell'anzianità maturata, anche per andare incontro ad alcune preoccupazioni che erano state sollevate dai relatori. Credo che buona parte di queste preoccupazioni potrebbe tuttavia essere radicalmente superata ove il

Governo si impegnasse ad aprire un tavolo con una certa sollecitudine e comunque prima dell'approvazione definitiva del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, con la raccomandazione di seguire l'ordine dello stampato, dato che sono numerosi.

ANDÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1.

L'emendamento 4.18, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori, mi trova tecnicamente impreparato, per cui mi rimetto al Governo non avendo alcuna contrarietà.

Sull'emendamento 4.2 esprimo parere contrario; i servizi restano, per cui questo trasferimento a domanda ipotizzerebbe una sorta di considerazione del personale come una variabile indipendente.

Per quanto concerne l'emendamento 4.3, i distacchi e i comandi possono obbedire alle motivazioni più varie; non ha senso una norma di chiusura così rigorosa, seppure credo di dover sottolineare al Governo l'esigenza di rivedere, in occasione dell'entrata in vigore di queste disposizioni concernenti il personale, tutta la materia dei distacchi e dei comandi. Esprimo perciò parere contrario.

Circa l'emendamento 4.4, esprimo parere contrario; è sufficiente la ribadita permanenza nel pubblico impiego.

Per le stesse motivazioni esprimo parere contrario sull'emendamento 4.5. Parere contrario esprimo inoltre sull'emendamento 4.19, che farebbe saltare i tempi con l'opzione nei tre mesi ulteriormente successivi e parere contrario sull'emendamento 4.6, trattandosi di materia che regolamenterà direttamente il Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, ritengo che la Commissione abbia fatto tutto il possibile con la soppressione del riferimento in positivo all'articolo 77; non si può in una legge di settore rompere l'unitarietà del quadro del testo unico sul pubblico impiego. Esprimo perciò parere contrario.

Circa l'emendamento 4.8, esprimo parere contrario: non vi è un rapporto equiordinato con le organizzazioni sindacali, ma di consultazione.

Ovviamente sull'emendamento 4.9 esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 4.10, mi rimetto al Governo. Tuttavia consiglierei al Governo, se volesse dare un parere favorevole, una formula che traduca al plurale l'espressione «pubblica amministrazione», perchè, se l'intento è quello di allargare, sarebbe meglio parlare di «pubbliche amministrazioni».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.11, per gli stessi motivi che hanno fatto accogliere al Governo come raccomandazione l'ordine del giorno presentato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.12, dato che vi è un'avversione di carattere generale al principio del sovrannumero.

L'emendamento 4.15 è stato ritirato.

Sull'emendamento 4.13 esprimo parere contrario; ne ho dato motivazione illustrando l'emendamento 4.24.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.14, perchè vi è una sorta di irrigidimento di alcuni istituti che potrebbe creare tensioni all'interno del regime di impiego privato.

Parere contrario esprimo sull'emendamento 4.16: anche questa è una forma di irrigidimento e quindi pregherei il senatore Nieddu di ritirarlo; è ovvio che resta poi una costante contrattazione sindacale tra le concessionarie e le organizzazioni di settore.

Sull'emendamento 4.20 il mio parere è contrario; non si vede perchè abbandonare una dizione ormai entrata nel rito, ossia «organizzazioni sindacali».

L'emendamento 4.26, da me presentato, risponde alla stessa logica che ho enunciato prima in relazione agli impegni del Governo. Prego il senatore Ianniello di ritirare l'emendamento 4.17, intanto in relazione a quello che eventualmente dovrà dire il Governo su questo tema e poi perchè ovviamente tutto il discorso degli istituti e del trattamento economico è oggetto di una contrattazione tra le organizzazioni sindacali e la concessionaria, un oggetto che non può riguardare tutti interi i diritti pregressi e le aspettative del personale.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.21, il parere è contrario, perchè è un irrigidimento di carattere più che rigoristico, addirittura rispetto alle previsioni del pubblico impiego, in un rapporto di impiego privato.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, il Governo fa sue le motivazioni che sono state esposte dal relatore, con i relativi pareri con le seguenti osservazioni (io interverrò soltanto sugli emendamenti su cui ho qualche osservazione da avanzare).

Sul 4.18, per il quale il relatore aveva chiesto al Governo di esprimere un parere, sono contrario.

PRESIDENTE. Scusi, per mia conoscenza, sull'emendamento 4.1 il relatore si è pronunziato a favore. Lei è parimenti a favore?

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Sì. Poi, sempre proseguendo d'intesa con le osservazioni fatte dal relatore, vorrei esprimere il parere su due emendamenti del relatore, ossia il 4.25 e il 4.26. Inviterei il relatore al ritiro di questi emendamenti, assumendo l'impegno che già avevo espresso nell'ambito dell'intervento in replica, ossia prendere l'iniziativa per l'apertura di un tavolo di incontri e di trattativa tra l'IRI e le organizzazioni sindacali subito dopo l'approvazione del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento e prima che si arrivi all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, per cercare di affrontare, nell'ambito di un protocollo di intesa aggiuntivo, una serie di questioni che, a mio avviso non vanno inserite in un provvedimento di legge; infatti anche se rappresentano, così come io ritengo, risposte che vanno date ai lavoratori di questo settore, potrebbero rappresentare un precedente con effetto di trascinamento nei confronti di altre categorie se inserite in una legge dello Stato. Questa volontà del Governo è già stata esposta alle organizzazioni dei lavoratori e quindi procederemo, subito dopo l'approvazione della

legge, ad avviare questa trattativa. Questo consentirà – lo dico anche ai presentatori di altri emendamenti – di affrontare non solo le due tematiche esposte negli emendamenti del relatore, ma anche altre che vedo presenti in altri emendamenti che possono essere, a mio avviso, degne di una presa in considerazione nell'ambito di un accordo, ma non per essere implicitamente inserite in norme di legge, per le motivazioni che prima avevo esposto.

In questo quadro inviterei il relatore a ritirare gli emendamenti 4.25 e 4.26, restando su tutte le altre questioni d'accordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, sull'emendamento 4.10 la Commissione si è rimessa al Governo. La inviterei perciò ad esprimere il suo parere.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo emendamento, accogliendo anche la formula che è stata suggerita dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23 , nel nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole anche in relazione alla proposta di sostituire le parole: «Pubblica amministrazione» con le altre: «pubbliche amministrazioni», avanzata dal relatore. I presentatori sono d'accordo su questa modifica?

VISCONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Gambino e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, approfitto della votazione dell'emendamento presentato dai senatori Pinna, Visconti, Bisso, Gambino, Lotti

e Senesi non solo per dichiarare il mio voto favorevole su di esso, ma per dichiarare il mio voto favorevole, in generale, sugli emendamenti che interessano il personale.

Tutte le assicurazioni chè sono state fatte sia dal relatore sia dal Ministro in occasione delle loro repliche non mi hanno soddisfatto. La questione del personale è stata affrontata in maniera superficiale; sicuramente in questo modo non si dà una certezza di trattamento, ma tutto viene lasciato alla trattativa. Che cosa voglio dire? Certamente nel rapporto tra i lavoratori e le aziende bisognerà procedere ad una contrattazione su tutto però, proprio perchè stavamo procedendo all'approvazione di questo provvedimento e proprio perchè nell'ambito di questo vi sono delle regole che si riferiscono al personale, si poteva aprire una stagione di certezze e non di incertezze. Infatti, la futura trattativa rischia di essere legata a troppe variabili, variabili che poi rischiano di penalizzare, come sempre, il personale.

Quindi, a mio avviso, valeva la pena di compiere uno sforzo in più in sede di definizione del provvedimento per approfondire e regolare alcune questioni specifiche. Hanno fatto bene, allora, i senatori del Partito democratico della sinistra a proporre alcune regole in questa materia; il mio rammarico è che il Governo non le ha accettate e non le ha prese in considerazione. Queste regole tendevano ad introdurre elementi di certezza e di salvaguardia nell'interesse dei lavoratori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.15, presentato dal senatore Ianniello, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Gambino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.24, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

NIEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Se ho capito bene, il Ministro anche su questa materia si è impegnato a promuovere un negoziato tra i sindacati e l'IRI; quindi il tutto va rimesso a quel protocollo aggiuntivo che dovrà essere realizzato tra le parti.

Se è così, non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento 4.16.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Per le stesse motivazioni che ho espresso in precedenza, faccio mio questo emendamento del senatore Nieddu; rinviare questa materia al protocollo d'intesa significa legarla ad una logica di trattativa tutta in divenire, mentre credo che il Ministro possa fare uno sforzo – anzi può e deve fare uno sforzo – perchè non si tratta di mettere in discussione i princìpi della legge, ma soltanto di garantire un diritto acquisito, che non è cosa di poco conto. Infatti stiamo assistendo a movimenti di lavoratori in tutta Italia per la difesa delle loro condizioni, si organizzano comitati sulla mobilità legati al problema dei trasferimenti; quindi, questa parte della normativa è ballerina ed è necessario approvare l'emendamento 4.16. Il senatore Nieddu è esperto di questa materia, è stato sindacalista per tanti anni e non è un caso che abbia presentato questo emendamento, che rappresenta un elemento di salvaguardia per i lavoratori. Per questi motivi lo faccio mio e ovviamente esprimo su di esso il voto favorevole.

IANNIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNIELLO. Signor Presidente, per la verità il collega Nieddu è il primo firmatario di questo emendamento; io sono cofirmatario insieme a lui e al senatore Patriarca e intendo mantenerlo anche con il conforto del collega Pollice che si associa.

Mantengo quindi l'emendamento e chiedo che venga votato anche perchè prevede la tutela della non trasferibilità dei lavoratori che hanno lavorato 25 o 30 anni nell'ambito della stessa provincia; senza questa tutela e solo per il ghiribizzo di cambiare la forma di gestione, il lavoratore può essere sballottolato da Canicattì a Domodossola, il che mi pare non sia giusto.

Per tali motivi mantengo l'emendamento e chiedo all'Assemblea di votarlo.

GAMBINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINO. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori, ritirato dal senatore Nieddu e mantenuto dal senatore Ianniello.

(*Segue la votazione per alzata di mano*).

Per facilitare il computo dei voti, dispongo che la votazione sia effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo a questo punto al relatore se intende, recependo i suggerimenti del Governo, ritirare gli emendamenti 4.25 e 4.26.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, accolgo la richiesta di ritirare questi emendamenti richiamando quanto ho detto nell'illustrazione e accettando le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.17, presentato dal senatore Ianniello, si intende ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Visibelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere un no deciso a questo articolo. Prima in Commissione e poi anche qui in Aula noi abbiamo tentato di modificarlo, ma non ci siamo riusciti. A ben guardare questo disegno di legge nei suoi articoli ci accorgiamo che, per quanto riguarda gli altri temi trattati nel provvedimento, vengono stabilite norme precise; per quanto riguarda il personale, invece, questo rimane veramente allo sbando per le modalità in base alle quali è stato formulato l'articolo 4 che ci accingiamo a votare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISIBELLI. Signor Presidente, colleghi, con riferimento a questo articolo, intendo rappresentare un senso di grande delusione, perchè mi rendo conto che questo dibattito, che pure vuole essere un simulacro di democrazia, in realtà è una prevaricazione ed una perdita di tempo, come mi accingo a dimostrare.

Abbiamo cercato di essere corretti nel rappresentare delle situazioni *ad adiuvandum*. Ecco perchè abbiamo presentato l'emendamento 4.18, con il quale facevamo presente, senza attribuire al Governo alcuna posizione preconcetta, che probabilmente nella individuazione dei vari uffici era sfuggita la direzione centrale e commerciale come personale da far transitare d'ufficio all'amministrazione delle poste.

Ci siamo compiaciuti dell'onestà intellettuale del relatore che ha detto di non nutrire, per parte sua, alcuna contrarietà; ma ci siamo visti «appioppare» un parere contrario *sic et simpliciter* dal Governo senza che lei, caro Ministro, ci spiegasse i motivi di tale contrarietà.

Ed allora leggiamolo questo articolo 4, non ci fermiamo agli emendamenti! Esaminiamo un po' questa superintelligente previsione governativa. Mettiamoci le due dita in gola e arriviamo subito alla «grappa» del provvedimento: all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni verrà trasferito d'ufficio il personale applicato presso l'ispettorato generale delle comunicazioni, l'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e poi, guarda caso – pensate che po' po' di personale tecnico trasferiscono d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione delle poste – le unità applicate alle segreterie del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del consiglio superiore tecnico delle poste. Insomma, si portano appresso tutte le segreterie. Perchè, caro Ministro, questo personale non poteva seguire la sorte di tutti gli altri?

Allora rinnovo la mia protesta per questo atteggiamento a saracinesca che avete adottato. L'emendamento 4.18 che abbiamo presentato poteva essere benissimo recepito. Vi invito a rivedere questo articolo nel prosieguo dell'*iter* alla Camera, se del caso per sopprimere il riferimento alle segreterie e prevedere il trasferimento del personale della direzione centrale commerciale.

Da questo atteggiamento del Governo, per il quale protesto vivamente, deriva il nostro voto contrario sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Voglio sperare, senatore Visibelli, anche se, del resto, mi sembra si evinca dalle parole che ha detto, che, quando ha parlato di «simulacro di democrazia», non si riferisca al modo in cui si è svolta la discussione in Assemblea, bensì al merito del testo che sta per essere approvato, quindi solo al contenuto politico della proposta.

VISIBELLI. Certamente, signor Presidente.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, come hanno avuto modo di dire il collega Visconti e poco fa, con un altro tono, giustamente arrabbiato, il

collega Visibelli, l'articolo 4 rappresenta la cartina di tornasole dell'intera vicenda. Questa mattina mi sono dilungato sulle questioni afferenti al personale, individuando le soluzioni che a mio avviso avrebbero reso compatibile una scelta di utilizzo del personale che fosse, se non la meno indolore possibile, almeno la più razionale. Però le spinte ad approvare la legge a tutti i costi ed al più presto hanno portato a queste soluzioni.

Resta l'amaro in bocca per questo ricorso ad una futura trattativa, ad un futuribile documento d'intesa, quando invece si potevano tranquillamente trovare delle formule, specie considerando (e l'esempio del senatore Visibelli è calzante) che per altre questioni le formule sono state trovate in sede legislativa. Non riesco a capire perchè per altre questioni le soluzioni non siano state trovate.

C'erano i problemi delle modalità e delle condizioni di passaggio, della tutela della professionalità acquisita, dell'anzianità maturata, della collocazione negli analoghi livelli e categorie, del trattamento economico globalmente non inferiore a quello goduto. C'era la necessità che, una volta esperita la strada della mobilità, il personale trovasse un'utile collocazione, anche tenendo conto dei diversi rapporti con i ruoli dei Ministeri e della amministrazione delle poste.

Bisognava chiarire il discorso sul diritto all'anzianità maturata, sul mantenimento della sede di lavoro nell'ambito comunale di provenienza e sul trattamento economico.

Questi elementi a prima vista possono sembrare di natura corporativa; ma come si può parlare di corporativismo quando sono migliaia e migliaia le persone interessate a questi problemi? Sono interi settori che scompariranno; sono intere gestioni di personale che dovranno fare i conti con una nuova realtà.

Ho quindi l'impressione che la superficialità abbia dominato sovrana. Se tutti abbiamo riconosciuto al relatore, e alla Commissione nel suo complesso, amabilmente presieduta dal nostro Presidente e dalla sua saggezza, di aver lavorato in una certa filosofia di carattere generale, è anche vero che poi quella saggezza è venuta meno sia da parte del Presidente che da parte della maggioranza nel momento in cui si è trattato di parlare del personale e di verificarne le condizioni.

L'articolo 4 rappresentava l'elemento fondante del giudizio sul personale: è un giudizio negativo, e quindi il mio voto su questo articolo sarà negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Art. 5.

(Norme previdenziali)

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti,

compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'articolo 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonchè il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento.

2. Gli oneri relativi alla costituzione della posizione assicurativa per il personale di cui al comma 4 dell'articolo 4 sono così ripartiti:

a) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella misura del 52,5 per cento delle riserve matematiche, riferite alla data di cancellazione del personale dai ruoli organici delle aziende e calcolate con i coefficienti di cui al menzionato articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981;

b) a carico della Società o delle concessionarie per la restante quota del 47,5 per cento. Qualora la quota a carico di tali società risulti inferiore a 1.000 miliardi di lire, la differenza è versata da essi all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il versamento degli importi dovuti al Fondo a norma del comma 1, maggiorati dell'interesse annuo del 5 per cento, è effettuato in quindici annualità costanti posticipate.

4. Hanno facoltà di conservare il trattamento previdenziale in atto i dipendenti che, già iscritti al Fondo, facciano richiesta in tal senso entro dodici mesi dall'assunzione in aziende che siano controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790 e che, pur non gestendo servizi in concessione, svolgono attività strettamente connesse all'esercizio delle telecomunicazioni.

5. Il personale che non ha esercitato nei termini l'opzione per l'impiego pubblico, di cui al comma 4 dell'articolo 4, ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salva la facoltà di cumulare l'indennità stessa con quella maturata alla fine del rapporto di lavoro nella Società o nelle concessionarie».

5.1 NIEDDU, PATRIARCA, IANNIELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Il limite di età pensionabile per il personale proveniente dal pubblico impiego e transitato alla Società o alle concessionarie in forza della presente legge, è elevato a 65 anni».

5.2 NIEDDU, PATRIARCA, IANNIELLO

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che sull'emendamento 5.1 è stato espresso parere negativo da parte della 5ª Commissione permanente.

NIEDDU. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.1, tenendo conto del parere contrario della 5ª Commissione, intendo ritirarlo.

Vorrei invece illustrare l'emendamento 5.2. Tale emendamento va inquadrato nell'ambito dei cosiddetti diritti acquisiti del personale. Come ho avuto occasione di sottolineare ed evidenziare durante il mio intervento in discussione generale, il testo del disegno di legge prevede, per i dipendenti dello Stato che optano per la società di nuova costituzione in ambito IRI, l'adozione dei criteri di pensionamento che sono in vigore nel comparto privato, quindi il collocamento in pensione a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. È questa una materia certamente all'attenzione del Governo. Lo stesso disegno di legge in corso di elaborazione da parte del Ministro del lavoro prevede il prolungamento dell'età lavorativa per far arrivare progressivamente, sia pure con la necessaria gradualità (mi pare nell'arco di 15 anni), tutti i lavoratori italiani al collocamento in quiescenza al sessantacinquesimo anno di età.

Credo allora che non tener conto di questa evenienza, cioè non valutare nella giusta misura il fatto che i lavoratori di questa azienda che viene in qualche modo trasformata hanno certi diritti anche perchè i criteri di reclutamento del personale nel pubblico impiego sono innegabilmente diversi rispetto a quelli del settore privato, sarebbe un errore. Per essere assunti nell'ambito del pubblico impiego è necessaria una procedura concorsuale solitamente lunga, che richiede a volte 4 o 5 anni di tempo, per cui la vita lavorativa inizia di solito intorno ai 23-24 anni, mentre nel settore privato inizia intorno al diciottesimo anno di età.

Di qui nasce la mia convinzione della necessità di presentare questo emendamento affinchè questa possibilità venga salvaguardata per coloro che già oggi ce l'hanno. È peraltro un emendamento che non comporta alcuno onere di spesa, e quindi credo che dovrebbe essere facilmente accolto dal Governo e approvato dalla Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDÒ, *relatore*. Signor Presidente, il relatore ritiene di dover chiedere al senatore Nieddu e agli altri senatori il ritiro dell'emendamento. Desidero motivare questa richiesta con le stesse ragioni per le

quali sia io che altri colleghi come il senatore Nieddu, non abbiamo dato seguito alla proposta in Commissione quando pure l'abbiamo presentata.

È in corso un dibattito e la presentazione di un provvedimento che inciderà in maniera complessiva sui limiti dell'età pensionabile; sarebbe sbagliato (uso solo questo termine) creare rotture e anticipazioni in una legge settoriale rispetto ad un sistema che deve avere una sua organicità complessiva.

D'altra parte poc'anzi abbiamo approvato un emendamento con il quale si è reso chiaro che per tutto l'anno in cui eserciterà le funzioni la società IRI, che succede all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in regime di pubblico impiego, il limite dell'età pensionabile sarà di 65 anni. Questo problema quindi si potrà porre in maniera concreta tra circa due anni; nel frattempo dovrebbe essere intervenuta la legge che regolamenta tutta la materia pensionistica e, ove la stessa non fosse intervenuta, si cercheranno da parte del Governo e del Parlamento le soluzioni che, compatibilmente con l'avanzamento del dibattito sul problema, saranno possibili.

In questa logica chiedo alla cortesia del collega Nieddu il ritiro dell'emendamento proposto.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, ritengo che le considerazioni espresse dal relatore siano da condividere soprattutto nel momento in cui il Governo, dopo lungo ed annoso dibattito, ha elaborato uno schema di provvedimento di riforma del sistema pensionistico e previdenziale già approvato dal Consiglio di Gabinetto e illustrato in questi giorni dal collega Marini alle competenti Commissioni di Camera e Senato. Rispetto a questo sforzo unitario se da questo momento ogni provvedimento di settore recasse una norma portante per uno specifico settore e una regolamentazione per ciò che riguarda il sistema pensionistico, sarebbe assolutamente vanificato lo sforzo del Governo di dare a questa problematica una risposta unitaria e complessiva così come si sta tentando di fare.

Il parere contrario non è quindi relativo al merito dell'emendamento, ma perchè si ritiene che in altra sede debba essere affrontata tale questione. Per questi motivi invito anch'io il senatore Nieddu a ritirare l'emendamento 5.2 tenendo conto del tipo di motivazione e di considerazioni che relatore e Governo hanno espresso in proposito.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, ascoltate le argomentazioni testè esposte dal relatore e dal Ministro, intende accoglierle e ritirare di conseguenza l'emendamento 5.2?

NIEDDU. Signor Presidente, mi trovo in una posizione di disagio nel momento in cui accetto di ritirare l'emendamento che poi verrà fatto proprio da altri e quindi votato.

Sono certamente sensibile alle considerazioni espresse sia dal relatore sia dal Ministro anche se per la verità a me sembrava che questo emendamento si collocasse in termini di rigorosa coerenza con la politica governativa per quanto riguarda la materia pensionistica.

Devo anche dare atto che l'emendamento 4.22, presentato dal relatore e poc'anzi approvato, in qualche modo può rappresentare una volontà propedeuticamente intesa del Governo in questo arco temporale calcolato in un paio di anni dal relatore perchè, in un modo o nell'altro, si possa dare una risposta positiva ad un'esigenza reale e sentita da parte dei lavoratori. Mi sembra che nel merito lo stesso Ministro abbia riconosciuto la validità dell'emendamento.

Sulla base di queste considerazioni, *bon gré mal gré*, ritiro l'emendamento.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, proprio in base alle considerazioni espresse dal senatore Nieddu, dichiaro di fare miei gli emendamenti 5.1 e 5.2, con una breve considerazione: questa preoccupazione sul progetto governativo, non la comprendo. A parte il fatto che ho poca fiducia che il progetto governativo vada in porto; ma se ci sarà questa nuova legge, essa razionalizzerà l'esistente. A maggior ragione non riesco a capire per quale motivo noi dobbiamo inserire una norma che diventerà ovvia con l'approvazione del progetto governativo. Se è logica, inseriamola oggi; se risponde alle esigenze che troveranno conferma nel progetto governativo, introduciamole ora. Qual è la preoccupazione? Ogni volta c'è dietro qualche considerazione che non riesco assolutamente a capire!

Desidero perciò far miei gli emendamenti, in modo convinto, proprio alla luce delle affermazioni fatte dal Ministro e dal relatore (che a questo punto perde dei punti rispetto al giudizio che avevo dato all'inizio, perchè continua ad avere un atteggiamento assolutamente incomprensibile, rispettando una logica che non sta in piedi).

Chiedo pertanto, signor Presidente, che siano posti in votazione gli emendamenti 5.1 e 5.2, naturalmente chiedendo all'ineffabile collega Patriarca – che ho visto poco fa – se mantiene gli emendamenti, altrimenti risulterò esserne il solo presentatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Norme transitorie e finali)

1. Le somme costituenti i canoni di concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed ogni altra entrata non correlata alla gestione dei servizi trasferiti, già spettanti alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono devolute all'entrata del bilancio dello Stato.

2. I compiti spettanti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono trasferiti all'Istituto postelegrafonici secondo criteri determinati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Il demanio dello Stato o l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni succedono all'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella titolarità dei rapporti giuridici e nella proprietà dei beni, ivi compresi accessori e pertinenze, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 3; al personale di cui all'articolo 4, titolare della concessione di un alloggio di servizio, è assicurata la facoltà di conservarne l'uso alle condizioni vigenti in materia.

4. Il Ministero del tesoro rimborsa alla Società le spese sostenute per il completamento delle opere connesse ad impianti di cui all'articolo 3, in corso di realizzazione o per i quali sono stati emessi i relativi ordini di acquisto, attraverso l'utilizzazione delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel conto infruttifero intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

5. Gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali effettuati da società direttamente o indirettamente controllate dall'IRI, connessi alla ristrutturazione dei servizi di telecomunicazioni di cui alla presente legge, nonchè le operazioni di pagamento allo Stato delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1992 in complessive lire 1.192.458 milioni, di cui

lire 563.857 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 628.601 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 709.450 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese lire 227.000 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.457.706 milioni, di cui lire 926.647 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 850.050 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono all'entrata dello Stato, ivi comprese 240.000 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1992 in complessive lire 1.191.052 milioni di cui lire 562.451 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 628.601 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 708.044 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono alle entrate dello Stato, ivi comprese lire 253.594 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 483.008 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1993 in complessive lire 1.555.006 milioni, di cui lire 1.023.947 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 531.059 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, si fa fronte:

a) quanto a lire 947.350 milioni mediante le soprattasse telefoniche ed i canoni ordinari che affluiscono alle entrate dello Stato, ivi comprese lire 307.300 milioni quale quota-parte del corrispettivo per la cessione di beni e di impianti;

b) quanto a lire 607.656 milioni con le economie di spesa nell'ambito dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la cessione dei servizi alla società concessionaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1 IL GOVERNO

Invito il Governo ad illustrarlo.

* VIZZINI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. L'emendamento si è reso necessario per adeguare le indicazioni degli oneri e dei mezzi di copertura alle determinazioni delle Commissioni 5ª e 8ª del Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* ANDÒ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Abbiamo evidenziato, in sede di discussione generale, come, alla luce delle considerazioni svolte dal Servizio del bilancio del Senato, la relazione tecnica a questo disegno di legge rechi una sottostima degli oneri a carico del Tesoro di ben 1.340 miliardi di lire.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* PINNA). Questa sottostima deriva dal fatto che esiste un debito previdenziale già maturato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le quote di pensione relative al personale già dipendente da questa azienda. È evidente che con lo scioglimento dell'azienda questo onere finisce per essere trasferito a carico del Tesoro.

A nostro giudizio, nonostante le correzioni apportate con l'emendamento che ora è stato illustrato dal Ministro, sussiste la situazione di mancata copertura del provvedimento per un importo così rilevante. E

poichè riteniamo che non esista una reale copertura, annunciamo il voto contrario a questo emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Su questo emendamento del Governo, che tenta di porre rimedio alle condizioni poste dalla 5ª Commissione permanente programmazione economica e bilancio, naturalmente esprimo il mio voto contrario, e non solo perchè non risponde a ciò che la Commissione bilancio propone in termini di copertura. Spero che i colleghi abbiano letto la relazione della Commissione bilancio; se non l'hanno letta ce l'ho qui e la posso per sommi capi riassumere.

Ma io spero nell'attenzione particolare che in questo momento dimostra il Presidente della Repubblica, su tali questioni se questa legge arriverà in porto entro la fine dell'anno, perchè essa venga rinviata alle Camere. In questo momento c'è una sensibilità da parte del Colle più alto sulla copertura di spesa, su come vengono finanziate le leggi, inusuale rispetto al passato. Ho visto come è stata rinviata alle Camere la legge sulle farmacie comunali; spero che stessa sorte segua questo provvedimento all'indomani della approvazione della Camera. Le motivazioni sono formulate nei pareri espressi dalla Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento e sono più che sufficienti perchè l'alta responsabilità del Presidente della Repubblica intervenga per bocciare questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il disegno di legge n. 1685 ha risvegliato molte speranze di riforma. Si era ritenuto anche da parte mia che esso sarebbe stato affrontato contestualmente alla riforma del Ministero delle poste e telecomunicazioni. In 27 mesi (all'inizio si ebbe una relazione che io stesso giudicai articolata, fine, critica) molte speranze si sono dissolte, dando luogo a non poche delusioni. È quasi naturale che così avvenga quando si carichi di troppe aspettative un testo legislativo, dimenticando che innovazioni autentiche e profonde sono possibili soltanto in un quadro politico e con uno spirito radicalmente rinnovati.

Una riforma vera implica una trasformazione di mentalità politica. Non che io presuma illuminazioni e conversioni improvvise alla Saulo: accadimenti come quelli hanno dello straordinario, del miracoloso; mi contenterei di conversioni graduali, con il segno dell'ordinario. Non

voglio esprimere giudizi sommari; mi pare tuttavia di non poter scorgere nè razionalizzazione, nè funzionalità adeguate nell'articolato, così come ci viene proposto. Si è compiuto un segmento di cammino con rara finezza di flessibilità, per impiegare un termine oggi usato dal relatore; non si è avuta la capacità, la forza e, sì, la rigidità – altro termine impiegato in senso contrario dal relatore – di superare i condizionamenti della lottizzazione politica. E l'Europa appare così più lontana.

Il «Libro verde» della CEE parla di potenziamento delle telecomunicazioni europee come di uno dei principali presupposti per la realizzazione del mercato comunitario dei beni e dei servizi nel 1992: entro la fine del secolo fino al 7 per cento del prodotto interno lordo della Comunità potrà derivare dalle telecomunicazioni, contro poco più del 2 per cento attuale. Non mi sembra che il modo con cui ci avviamo ad inserirci in Europa sia razionale, funzionale, organico, competitivo.

Volevo sottolineare soltanto un aspetto, rinviando all'intervento da me compiuto in Commissione in sede deliberante il 5 ottobre 1989. Esprimo pertanto, con delusa rassegnazione rispetto ad un'occasione in gran parte mancata, il voto contrario della Sinistra indipendente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, intendo ribadire il voto contrario del Gruppo comunista-PDS nei confronti di una legge che costituisce – anche per noi – soprattutto un'occasione mancata. Innanzitutto perchè non ci si è voluti confrontare con le reali esigenze di un settore in tumultuosa evoluzione, sia in termini di innovazione che di internazionalizzazione dei processi; in secondo luogo perchè, rispetto ai solenni impegni più volte assunti, anche con legge, il Governo ha preferito anche in questa occasione volare molto basso. Ne esce così mortificata tutta la concezione, ribadita solo a parole, della centralità dei servizi di telecomunicazione, informatici e telematici non solo nel quadro di un moderno sviluppo industriale, ma anche nel rapporto tra l'Italia e gli altri *partners* della Comunità economica europea e dell'occidente.

Tale esigenza, al contrario, costituiva l'asse portante della nostra proposta di legge che aveva come obiettivo la riforma complessiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dicastero – a nostro avviso – chiamato essenzialmente a svolgere una funzione di indirizzo, di programmazione e di controllo, e dell'azienda postale, dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle varie concessionarie in mano all'IRI, attraverso l'istituzione dell'Ente poste e banco-posta e dell'Ente nazionale delle comunicazioni.

A tale proposito devo svolgere solo alcune brevi considerazioni. È dal lontano 1952, ancor prima quindi del 1958 (anno ricordato questa mattina dal senatore Nieddu), che il Governo non esercita la delega per la riforma dell'amministrazione postale, amministrazione oggi ridotta ad una sorta di gigante con i piedi di argilla, con circa 240.000

dipendenti, ma del tutto incapace ad assolvere ai più elementari compiti di istituto che sono sempre più largamente affidati ai privati. In questa occasione non ci è stata data la possibilità di sapere se il lavoro avviato dalla Camera dei deputati potrà giungere a compimento nel corso di questa legislatura. In ogni caso, desidero far osservare al senatore Nieddu, a proposito della strana procedura parallela che è stata imposta alle due Camere, che due mezze mele non fanno una mela intera, così come due mezze riforme rischiano di non fare una riforma organica.

Il Governo, inoltre, ha clamorosamente fallito proprio su quel terreno del coordinamento dei gestori pubblici, che aveva indicato come suo prioritario impegno. È più che lecito domandarsi, allora, dove sia finito quel piano nazionale del settore che appena pochi anni fa veniva preannunciato come imminente e irrinunciabile «di fronte» (sono parole testuali del Ministro dell'epoca, onorevole Gava, del 1985) «alla confusione di ruoli e di competenze tra i vari operatori presenti nel settore».

Oggi possiamo dire di avere, per molti versi, l'esatto contrario dell'unificazione di tutti i servizi di telecomunicazione e della loro collocazione in area gestionale omogenea, esigenza che – ripeto – era stata proprio indicata dal Governo. Quella che viene fuori, allora, è l'immagine di un paese in grave ritardo rispetto ai grandi processi di concentrazione e di diversificazione che oggi caratterizzano la concorrenza internazionale.

Ormai sono trascorsi otto anni dall'approvazione della legge 13 maggio 1983, n. 192, che poneva l'obbligo per il Governo di presentare al Parlamento entro un anno precise proposte in materia di unificazione della gestione dei servizi di telecomunicazione.

Nel frattempo sono avvenute gigantesche innovazioni come quelle concernenti la tecnologia del satellite, ma noi siamo ancora sostanzialmente fermi nella stessa posizione di allora, nè le cose potranno migliorare con i provvedimenti in corso.

Da queste considerazioni prende le mosse la critica severa del Gruppo del Partito democratico della sinistra, esplicitata con grande chiarezza e puntualità dal senatore Pinna. Prima di concludere voglio accennare soltanto ai punti essenziali della nostra posizione, affinchè l'opinione pubblica, i lavoratori del settore e gli operatori economici possano rendersi conto fino in fondo della natura della discussione che qui si è svolta e che ora la maggioranza si accinge a chiudere con un provvedimento dall'esito peraltro assai incerto.

Noi contestiamo in primo luogo gli orizzonti ristretti che continuano a presiedere alle scelte della maggioranza e del Governo nell'epoca del villaggio globale; il senatore Pinna ha ricordato come gli Stati Uniti condizionino il 35 per cento del mercato mondiale e il Giappone il 12 per cento, mentre per noi l'Europa è ancora tutta da scoprire. Il nostro scenario è tutto racchiuso in una sorta di neoautarchia nazionale, dove il termine di paragone è rappresentato più dal supposto vantaggio elettorale che si può trarre da certe scelte che da un autentica consapevolezza dell'essenziale ruolo strategico che potremmo e dovremmo ricoprire nel continente e nell'ambito comunitario.

In secondo luogo riteniamo che sia stato un grave errore aver abbandonato l'idea di una concessionaria unica dei servizi, a maggioranza pubblica; ancora una volta il riassetto delle attività delle concessionarie viene collocato in prospettiva quantomai nebulosa.

In terzo luogo c'è la farraginosità dell'operazione concernente il personale e in particolare del processo di mobilità che si intende attuare. Assai più opportunamente il nostro Gruppo aveva proposto di fare ricorso alla possibilità di agevolare l'esodo, riconoscendo una anzianità convenzionale ai lavoratori come è avvenuto in altri settori, ad esempio nella siderurgia, ma senza incontrare il consenso della maggioranza.

Resta poi l'irrisolta questione della valutazione del patrimonio dell'Azienda di Stato e del finanziamento complessivo della legge, su cui continuiamo a mantenere gravi riserve.

Ne viene fuori una legge parziale, scoordinata negli obiettivi, di incerta praticabilità, che nonostante tutti gli sforzi compiuti per migliorarla, anche in questa sede, resta un prodotto largamente inadeguato alla bisogna, un'occasione perduta, appunto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VISIBELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VISIBELLI. Faccio una premessa che è anche una confessione: la mancata risposta ai quesiti sulla regolarità di Tele San Marino mi induceva ad un gesto clamoroso di protesta tant'è che, caro Ministro, non rispondendo su Tele San Marino o ai quesiti posti in Commissione sulla *pay tv*, finisce che anche la RAI dichiara che farà una *pay tv*, perchè non si sa se sia legale o meno. Ecco perchè avevamo intenzione di organizzare una protesta.

Però il disegno di legge, coinvolgendo un settore così importante come le telecomunicazioni e 18.000 lavoratori, ci ha indotto a recedere da tale comportamento, anche se non recedo dal reiterare la protesta e la richiesta di lumi su Tele San Marino e sulla *pay tv*; mi auguro comunque che si sia in dirittura di arrivo.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, benchè favorevole alla razionalizzazione del settore delle telecomunicazioni da realizzarsi attraverso la costituzione di un polo unico in seno all'IRI, non può non esprimere un giudizio negativo in ordine al disegno di legge in discussione in quanto non lo ritiene idoneo a perseguire le finalità che hanno giustificato la sua presentazione. Parafrasando Proust, potremmo definire questo disegno di legge alla ricerca della riforma mancata del settore delle telecomunicazioni.

Si è fatto un gran parlare della necessità di eliminare lo «spezzatino telefonico»: l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cinque società dell'IRI (Sip, Italcable, Telespazio, Sirm e Telemat), la concessionaria pubblica RAI, la finanziaria Stet, le aziende dei telefoni di Stato, e alla fine l'unico fatto certo cui approda il disegno di legge in esame è la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rea forse di essere l'unica azienda di Stato attiva. Ma forse, caro relatore,

quando ho lamentato questo dovevo dire che forse è proprio questa la disgrazia che affligge l'Azienda dei telefoni di Stato, cioè quella di essere un'azienda attiva che, come ha detto anche il collega Pollice, dà centinaia di miliardi allo Stato. È chiaro che in un contesto di sfascio e di situazioni fallimentari dà il cattivo esempio e quindi bisogna eliminarla. Tanto è che se vi si facesse svolgere il tema «Telecomunicazioni: quale futuro?», secondo noi non sapreste qui svolgerlo! Ma, comunque sia, a morte l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per risolvere tutto lo «spezzatino» telefonico. Eppure, facendo un'analisi retrospettiva, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1925 – altro elemento negativo – è stata un punto di riferimento costante per lo sviluppo della telefonia in Italia; anche in questi ultimi anni, con autofinanziamento, ha realizzato in misura notevole una politica di investimenti per l'ammodernamento di reti e sistemi.

Ci rendiamo conto che, per la celerità delle evoluzioni che si registrano oggi nel campo delle telecomunicazioni, era necessario pervenire ad una sburocratizzazione delle procedure e dotare l'azienda di una maggiore snellezza di gestione, obiettivo facilmente raggiungibile attraverso la sua trasformazione in società pubblica inserita nell'IRI. Il disegno di legge sul quale oggi l'Aula è chiamata a pronunciarsi stenta a connotarsi come strumento idoneo a perseguire una riforma organica delle telecomunicazioni e, nonostante i sapienti e pertinenti ritocchi apportati in 8ª Commissione alla sua stesura originaria, non si appalesa nemmeno come momento intermedio capace di testimoniare una finalità veramente riformatrice.

Il giudizio negativo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che non nasce certamente da atteggiamenti strumentalmente preconcetti, oggi sarebbe potuto essere diverso se fossero stati recepiti gli emendamenti proposti non solo da noi del Movimento sociale ma stranamente – ma non tanto – anche da autorevoli colleghi della maggioranza che poi li hanno ritirati. In effetti, gli emendamenti proposti, ben lungi dal comportare uno stravolgimento rivoluzionario della proposta governativa, miravano ad assicurare una maggiore trasparenza in ordine al futuro dell'azienda e all'alienazione del suo patrimonio, nonchè a fornire garanzie certe ai dipendenti in relazione al loro futuro, sia che si opti per la novazione del rapporto di impiego, sia che si opti per la permanenza nella pubblica amministrazione. Ma il Governo si chiude a «saracinesca». Eppure bisogna riconoscere che il disegno di legge di cui si tratta, rispetto alla formulazione iniziale, ha subìto notevoli modifiche: mi riferisco alla maggiore cautela e alla maggiore trasparenza che si riscontrano in relazione alle operazioni preliminari per l'individuazione e la valutazione dei beni e alla loro successiva alienazione.

Mentre la proposta elaborata dall'*ex* ministro delle poste Mammì, senz'altro, a nostro avviso, dettata più dalla volontà di fare presto che di fare bene, era sotto questo aspetto carente di ogni minima garanzia, ora nel testo proposto dalla Commissione all'Aula assume rilevante importanza la presenza di due società di certificazione, fiduciarie l'una dell'IRI e l'altra del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di contro bisogna dire che non si riesce ad individuare una valida logica alla base del fatto che debba avere la durata di un anno e non

debba essere nè rinnovabile nè prorogabile la concessione in virtù della quale i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonchè l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti, attualmente gestiti dall'Azienda dei telefoni di Stato e dall'amministrazione postale, vengano affidati in esclusiva ad una società a totale partecipazione IRI appositamente precostituita.

Ciò adombra – questo è il nostro convincimento – di fosche tinte il progetto di riforma, in quanto lascia chiaramente intendere come la mappa delle telecomunicazioni sia già stata concordata tra i vari gruppi di potere fuori dall'ambito parlamentare. Quel che più ci sconcerta, e che maggiormente ci induce ad una valutazione critica negativa, è, a nostro avviso, la poca cura riservata ai dipendenti interessati, loro malgrado, dal progetto di riforma.

Ad avviso del Movimento sociale-Destra nazionale, nell'impianto della legge doveva necessariamente essere prevista la salvaguardia di tutti i diritti acquisiti dai dipendenti coinvolti, con particolare riferimento alla possibilità di restare in servizio fino a 65 anni e di mantenere la sede in servizio, qualunque sia l'opzione esercitata, senza delega a trattative sindacali. Se si considera che l'età media dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si aggira sui 47 anni, ci si rende conto che si tratti di persone per lo più coniugate con prole che hanno messo radici e programmato la propria esistenza.

Altro aspetto lacunoso del disegno di legge è rappresentato dal fatto che il personale deve esercitare il diritto di opzione senza avere molto chiara cognizione delle realtà per le quali optare.

Inoltre non si può tener conto che il disegno di legge non contempla il principio della *par condicio* per tutti i dipendenti interessati dalla riforma; infatti solo i dipendenti impiegati in taluni uffici ben individuati o ben raccomandati permangono o transitano, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione delle poste.

Mai il legislatore è stato così brutale con delle categorie di lavoratori, nemmeno con i dipendenti dei disciolti enti considerati inutili e di questo, onorevoli colleghi, tutti dobbiamo farci carico morale.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale avrebbe senz'altro dato il proprio assenso ad un progetto di riforma meno nebuloso che avesse conservato ai dipendenti la certezza di tutti i diritti acquisiti. Non dobbiamo, inoltre, dimenticare che la riforma della quale ci occupiamo è la prima tra le tante annunciate riforme di strutture economiche pubbliche e che pertanto attuare oggi una riforma giusta, seria e ponderata può costituire un valido punto di riferimento per l'attuazione delle altre previste a medio e lungo termine.

Bisogna tener conto poi che, anche se apparentemente sonnacchioso ed inerte – come l'Aula in questo momento –, il cittadino è alquanto vigile a quanto succede e che attuare oggi una buona riforma avrebbe potuto riavvicinarlo alle istituzioni e ricucire la frattura che si è creata tra paese legale e paese reale. Ma tant'è.

Per quanto sopra rappresentato, e facendovi grazia di un'altra mezza pagina (*Ilarità*), dichiaro il voto contrario del Gruppo dei senatori del Movimento sociale italiano. (*Applausi dalla destra e della senatrice Moro. Congratulazioni*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, una volta si diceva «la piccionaia risponde». In questo caso non di piccionaia si tratta ma di alcuni colleghi stanchi, anche se mi sembra strana la stanchezza di giovedì: ormai il livello di presenza e di lavoro si riduce a due soli giorni a settimana. (*Commenti*). Ma lasciamo perdere questo argomento: se faremo in tempo ne riparleremo, a meno che non ci sciolgano prima.

Passando al disegno di legge, devo dire che le motivazioni del nostro voto contrario sono tante: ci vorrebbe molto tempo per elencarle e giustificarle. Ma il Regolamento ci accorda pochissimi minuti per le dichiarazioni di voto e io mi atterrò a questa norma.

Del resto, ho già ripetuto il mio giudizio in Commissione, nei comitati ristretti e qui in Aula. Siamo uno degli ultimi paesi in Europa a ristrutturare il sistema delle telecomunicazioni. E pur arrivando buoni ultimi, devo dire che arriviamo male. Infatti, la Comunità economica europea non soltanto ci ha sollecitato l'adozione di una legge sulle telecomunicazioni ma ha anche indicato delle regole attorno alle quali muoverci per definire le linee generali. Anche in questo caso, l'Italia si è comportata come al solito: la CEE ha dato delle indicazioni e noi le abbiamo tranquillamente disattese, nonostante tutti i richiami. Non è che siamo più indisciplinati degli altri, perchè anche i nostri *partners* disattendono le indicazioni comunitarie a seconda delle proprie convenienze. Il fatto è che intorno ai problemi delle telecomunicazioni si muovono interessi grandissimi, giganteschi ed in una simile situazione è ovvio che le questioni vadano a rilento.

La CEE ha sancito la divisione tra i servizi di telecomunicazione in due categorie: la prima riguarda i servizi che dovranno rimanere ancora di monopolio pubblico; la seconda riguarda quei servizi che verranno liberalizzati, quelli a cosiddetto valore aggiunto, che possono essere gestiti in regime di libera concorrenza. Queste sono le linee portanti indicate dalla Comunità economica europea.

Ebbene, i più importanti paesi europei, quelli ai quali ogni tanto facciamo riferimento, la Francia e la Germania (ogni volta che parliamo di questioni europee citiamo l'esempio di queste due nazioni) hanno proceduto ad una ristrutturazione delle telecomunicazioni dotata di un elemento portante e decisivo, che è il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che controlla i programmi con una o più strutture pubbliche distinte, che vuol dire separate, che gestiscono sia i servizi in monopolio, sia quelli liberalizzati in regime di concorrenza, questi ultimi insieme agli altri eventuali gestori privati. Queste sono le indicazioni e le linee portanti dei sistemi degli altri paesi cui voi fate riferimento, a cui voi pensate come se fossero paesi della felicità o come se avessero sciolto tutte le grandi contraddizioni.

Quelle che mancano nel nostro paese sono le strutture di controllo. Infatti, nello stesso tempo, tutto ciò che è avvenuto, ad esempio, in Francia ed in Germania non ha arrecato alcun trauma nè al personale,

in quanto nulla è stato modificato nel rapporto di servizio, nè agli utenti, i quali continuano a vedere, per i più importanti servizi, lo stesso gestore di prima.

Questi sono i due nodi rispetto ai quali non so se il ministro Vizzini sarà in grado di dipanare la matassa. Queste però sono le questioni rispetto alle quali bisogna dare una risposta che questa prima legge certamente non dà.

Quindi, prima di parlare di processi di ristrutturazione occorreva assolutamente mettere una cerniera tra la proposta di riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la nuova struttura che si riferisce alle telecomunicazioni e il nuovo assetto di questo settore. Non lo avete voluto fare ed è venuto fuori un bruttissimo pasticcio, che tale resta nonostante tutti gli sforzi che avete fatto per dimostrare il contrario; o meglio, non lo avete affatto dimostrato. Come al solito, la maggioranza si è accodata all'onda in piena: questo dice la maggioranza, questo dicono gli accordi sottoscritti e questo bisogna fare! Non c'è tempo, ma mi piacerebbe farvi vedere tutti i ritagli di giornale che ho conservato. Il senatore Mariotti ed il senatore Andò forse li avranno letti perchè sono attenti, ma gli altri molto probabilmente no perchè queste cose non li interessano. Però, l'accordo era stato siglato, all'interno della maggioranza, nel mese di febbraio: siamo arrivati a luglio, e questo già la dice molto lunga su come lavorano il Parlamento, la maggioranza e il meccanismo che ci governa.

Non dico che fanno bene coloro che pensano che andrebbe sciolto un Parlamento che parla bene e produce poco, anche perchè il pendolo in questo cade poi su un'altra questione, perchè lo si dice per far quadrare il discorso non in funzione della produttività del Parlamento, ma rispetto ad un assetto diverso della struttura legislativa del paese. Lasciamo comunque perdere questi discorsi: la prossima settimana avremo modo di parlarne per tre giorni.

Per quanto riguarda invece il provvedimento, che è figlio di questo Governo e di questa maggioranza, io dico che doveva essere un provvedimento diverso. Qui viene imboccata ancora una volta la strada che ha come unico ed esclusivo obiettivo quello della privatizzazione. Su questo punto, io vorrei che fosse ben chiaro il discorso. Questa mattina, il presidente Bernardi mi ha fermato, dopo la fine della seduta, per chiedermi se io sono a favore o contro la privatizzazione: il fatto è che questo Governo lascia la situazione completamente indefinita, senza scegliere. Se decidesse di scegliere la privatizzazione, farebbe una scelta rispetto alla quale io, che sono contrario, potrei opporre degli ostacoli, fare una battaglia, dare il mio parere. Il Governo invece sceglie la strada che sta a metà: da un lato sceglie la privatizzazione, lasciando il settore pubblico a «fluttuare»; poi lascia andare a fondo il settore pubblico per far tornare il discorso sulla gestione a metà tra pubblico e privato, lasciando quindi nell'assoluto empireo una soluzione rispetto alla quale non sa decidere.

Ne viene fuori una legge-pasticcio, che però autorizza i pirati, a partire da quando la Camera approverà questa legge, a fare quello che voglio in questo settore. Queste sono le questioni rispetto alle quali non cambia il mondo, non si modifica la struttura del nostro paese: le cose vanno avanti lo stesso. In realtà in mezzo a questa vicenda ci sono le

questioni personali, le vicende individuali, i problemi del personale che sono rimasti senza alcuna possibilità di soluzione.

Queste sono le ragioni, illustre Presidente, colleghi che avete fatto questo grande sforzo di rimanere in Aula per assicurare uno striminzito numero di maggioranza, per cui sono contrario al provvedimento. È vero che anche l'opposizione è in forma ridotta ma questo fatto è molto significativo anche per il tipo di maggioranza che è rimasta. Si tratta del solito gioco delle parti: io non sono in numero sufficiente perchè so che la maggioranza non è in numero tale; io sarei in numero sufficiente se la maggioranza fosse tale. È così che va il gioco parlamentare, non è un gioco al quale vale più la pena di giocare perchè, se ad esempio ci fosse una chiara volontà da parte dell'opposizione, e mi riferisco al PDS e a tutti coloro che si dichiarano opposizione...

PRESIDENTE. Senatore Pollice, le ricordo che il suo tempo è scaduto.

POLLICE. Finisco, signor Presidente, certo non è piacevole come «Viva Colombo», però è un lavoro parlamentare.

PRESIDENTE. Per le dichiarazioni di voto bisogna restare nei termini. Questa mattina lei ha parlato già venti minuti di più del previsto, adesso...

POLLICE. Adesso finisco, abbia un attimo di pazienza.

Io capisco questo gioco delle parti però sarebbe importante che le parole seguissero i fatti e quindi concretamente l'opposizione esprimesse, anche numericamente, la contrarietà a questo provvedimento. Invece una legge importante...

PRESIDENTE. Questo lo ha già detto!

POLLICE. Un'importante legge di assetto delle telecomunicazioni viene votata da 25 persone. Credo che la questione non sia assolutamente seria. Signor Presidente, abbia un po' di pazienza!

PRESIDENTE. Non posso averla.

POLLICE. Sì, deve avere pazienza perchè ce l'ho io la pazienza di stare qui con pochissime persone a parlare di cose serie.

PRESIDENTE. Lei deve concludere il suo intervento nei termini del Regolamento.

POLLICE. Abbia pazienza soltanto un secondo, ho concluso.

PRESIDENTE. Soltanto un secondo.

POLLICE. Pertanto, il mio no è convinto, per le motivazioni che ho argomentato in questi due giorni.

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello delle telecomunicazioni è forse il settore che a causa dell'impetuoso sviluppo tecnologico ha subito maggiori trasformazioni negli ultimi anni.

Queste trasformazioni hanno modificato le abitudini di vita, i bisogni, le relazioni umane e i poteri stessi dei ceti sociali e delle classi, nonchè la capacità di controllo e la natura stessa della democrazia.

Siamo tutti convinti, anche chi non è esperto del settore, i «non addetti ai lavori», che da tempo fosse necessaria ed urgente la riforma complessiva del settore delle telecomunicazioni che razionalizzasse il servizio, ristrutturasse e mettesse ordine nel settore, intervenisse nell'organizzazione del lavoro e nei meccanismi della produzione del servizio stesso, ricomponesse la frantumazione dell'offerta dei servizi.

Una riforma complessiva che, restando all'interno della logica del servizio pubblico, esaltasse il diritto all'informazione ed alla comunicazione, eliminando al contempo i fattori di spreco, le diseconomie, le inefficienze, i parassitismi funzionali al mantenimento dell'attuale sistema di potere e rendesse l'intero sistema competitivo nel mercato mondiale (dominato, come giustamente ci ricordava il collega Giustinelli, dagli Stati Uniti per il 35 per cento e dal Giappone per il 12 per cento) ed adeguato ai livelli di servizio reclamati dai cittadini moderni.

In questa direzione andavano certamente le proposte del Partito comunista italiano ed il contributo in Commissione e nel dibattito politico sul tema da parte dei colleghi prima del Partito comunista e oggi del PDS e di Rifondazione comunista.

Ci troviamo invece di fronte ad una proposta che oggi sembra andare nella giusta direzione ma che vanifica i suoi propositi per la sua parzialità e settorialità e perchè su essa grava l'orientamento generale del Governo, tendente alla privatizzazione dei servizi pubblici e anche di questo settore strategico nella realtà moderna delle telecomunicazioni.

Oltre ai motivi espressi questa mattina nel dibattito dal nostro capogruppo Libertini, gli aspetti che più ci preoccupano e che sostengono il nostro dissenso sono anche legati alla sottostima di circa 1.400 miliardi di lire – come ci ricordava il collega Pinna – del patrimonio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che poi dovrebbe confluire nell'IRI. Non c'è stato detto dove dovrà essere reperita una somma così ingente; probabilmente già si pensa a qualche altro balzello.

Quello che più ci preoccupa è il problema del personale dell'Azienda; circa 18.000 lavoratori che, anche con l'uso degli ammortizzatori sociali, si troverebbero privi di garanzie e di certezze, perchè sicuramente l'opzione di restare nell'ambito del settore pubblico non garantirà loro nè la continuazione dell'attività lavorativa nè la sede di lavoro.

Forse quest'ultimo aspetto è stato l'inconfessato, il vero scopo di questo disegno di legge governativo, che taglia il numero dei lavoratori, elimina quelli che ormai sono denominati «esuberi», non intacca la dirigenza e le categorie forti, espressione spesso clientelare dei partiti

di Governo, nè risana un importante settore della vita civile e produttiva del nostro paese. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

PATRIARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento che è stato oggetto dell'esame della nostra Assemblea realizza una riforma del settore delle telecomunicazioni attesa da molti anni.

L'attuale assetto risale infatti ad oltre 60 anni or sono, in un contesto tecnologico e di mercato completamente diverso dall'attuale.

Le telecomunicazioni si trovano ormai da tempo – a livello mondiale – al centro di un vasto processo evolutivo; il progresso tecnologico – che si sostanzia soprattutto nella numerizzazione della rete e nell'introduzione dei nuovi portanti in fibra ottica e dei satelliti – consente di ampliare le modalità di utilizzo della rete che dovrà tendere sempre più ad assumere le caratteristiche di infrastruttura integrata a supporto della fornitura di una vasta gamma di servizi che corrisponda alle attese di una domanda più evoluta e diversificata.

Nel nuovo panorama – che vede rescisso il legame fra tipologia di impianti e tipologia di servizio – si accentua l'esigenza di ricondurre ad un unico centro di responsabilità la pianificazione e la conduzione della rete e la prestazione del servizio di base.

L'attuale assetto delle telecomunicazioni italiane presenta del resto caratteri di spiccata atipicità nel contesto europeo dove sono stati attuate in tempi ragionevolmente brevi riforme istituzionali e organizzative che, pur attraverso distinte modalità, assicurano unicità di gestione della rete e dei servizi di base secondo criteri di imprenditorialità; la riforma della *Deutsche Bundespost,* la trasformazione di France Telecom in azienda pubblica e la privatizzazione del gestore olandese (PTT Netherland) si collocano in tale logica in sintonia con l'evoluzione tecnologica e la trasformazione dei mercati; anche nel Regno Unito, dove il processo di liberalizzazione si è spinto, caso unico in Europa, sino alla rottura dell'esclusività sull'infrastruttura, British Telecom e Mercury mantengono totalità di competenze operative sulle rispettive reti.

Tenuto anche conto di quanto si va generalmente affermando in ambito comunitario, non è più dilazionabile il varo di una riforma che, superata l'attuale frammentazione di competenze nell'ambito dell'esclusività pubblica tra Amministrazione e concessionaria ponga le necessarie premesse per evitare al sistema delle telecomunicazioni italiane di affrontare in posizione di debolezza strutturale il crescente confronto con i gestori esteri.

Il Gruppo della Democrazia cristiana ha sempre seguito con attenzione i problemi del settore. Nella passata legislatura l'onorevole Antonio Gava, ministro *pro tempore* delle poste e delle telecomunicazioni, fece predisporre un progetto di riforma organica del settore che ebbe il merito di avviare in modo concreto il dibattito sull'esigenza di un riassetto delle telecomunicazioni.

Si è giunti, ora, dopo discussioni ampie e approfondite, come testimoniano gli oltre due anni trascorsi dall'assegnazione del disegno di legge alla Commissione di merito, al testo oggi sottoposto all'approvazione di questa Assemblea.

Riteniamo che esso consenta di realizzare gli obiettivi fondamentali della riforma delle telecomunicazioni italiane: ricondurre ad unitarietà il sistema nell'ambito delle partecipazioni statali che rappresentano, nell'esperienza italiana, la sede naturale ove contemplare l'esigenza di una gestione basata su criteri di imprenditorialità e la riconosciuta (anche in ambito europeo) valenza sociale del settore; separare l'attività di indirizzo e di controllo, che spettano al Ministero delle poste e telecomunicazioni, dalla gestione del servizio, così come richiesto anche da precise disposizioni comunitarie.

A mio avviso le soluzioni adottate per risolvere le diverse problematiche che l'operazione di riassetto del settore ha fatto emergere sono le più idonee a garantire gli interessi dello Stato, l'efficienza e la economicità del sistema delle telecomunicazioni, le legittime aspettative delle persone coinvolte.

Si è discusso a lungo se il passaggio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'ambito delle partecipazioni statali dovesse o meno prevedere una fase intermedia nel corso della quale far emergere, per poterli meglio definire, i diversi aspetti economico-patrimoniali ed i problemi del personale.

Si è convenuto che questa fase intermedia fosse utile, ma non troppo lunga da ritardare la realizzazione dell'assetto definitivo del settore.

Altro momento qualificante del dibattito è stata la scelta se dovesse prevedersi una concessionaria unica o più concessionarie.

A questo riguardo si è preferito stabilire per legge solo i criteri generali in base ai quali realizzare la ristrutturazione del settore, demandando al CIPE, su proposta dell'IRI e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, la definizione del futuro assetto del settore, sulla base del principio dell'unitarietà della gestione nell'ambito delle partecipazioni statali.

In tal modo, si sono avvicinate le fasi della decisione e della realizzazione, assicurando alla struttura quella flessibilità e adattabilità necessarie ad adeguarla alla evoluzione tecnologica e dei mercati.

Particolarmente qualificante, ai fini di assicurare al sistema certezze ed economicità di gestione, mi sembra anche la ristrutturazione delle tariffe e l'adozione di meccanismi più agili per la loro determinazione.

Credo di poter dire che per due altri argomenti molto importanti questo provvedimento individua soluzioni da condividere: mi riferisco alla valutazione dei beni e degli impianti ed alle norme che riguardano il personale.

Anche se le norme che riguardano il personale sono state oggetto, anche nel corso del lunghissimo e travagliato dibattito in Commissione, di un esame molto approfondito che indubbiamente è pervenuto ad

alcune conclusioni abbastanza importanti, rimangono alcuni inquietanti problemi irrisolti, la cui validità è emersa anche nel corso di questo dibattito.

Per quanto riguarda il problema della valutazione dei beni occorreva tener presente che i tempi di una valutazione preventiva erano incompatibili con una rapida attuazione del riassetto del settore.

La soluzione più trasparente è parsa quella, in gran parte suggerita dal parere della Commissione bilancio, di versare per i primi tre anni una percentuale degli introiti delle concessionarie e di prevedere che una commissione, supportata da due società di certificazione, e anche da due importanti istituti di credito specializzati, grazie ad un emendamento del relatore approvato stasera, proceda poi alla valutazione definitiva con il versamento del conguaglio nei sette anni successivi.

Ci sembra così tutelato in modo indiscutibile l'interesse dello Stato.

Venendo infine al problema del personale voglio sottolineare che esso è stato affrontato con particolare cura considerando sia la rilevanza numerica delle persone coinvolte (18.000 unità), che la novità di un cambiamento della natura del rapporto di lavoro di così vasta dimensione.

Abbiamo ottenuto che fosse indicato un congruo periodo di tempo entro il quale ciascuno potesse optare fra il passaggio al Gruppo IRI e il restare nello Stato, nell'un caso come nell'altro garantendo il mantenimento di tutti i diritti dei lavoratori. Saranno oggetto di accordi con le organizzazioni sindacali tempi e modalità del passaggio, tutela della professionalità, equiparazione delle qualifiche, trattamento retributivo, aggiornamenti e riconversioni professionali.

Noi riteniamo che il ricorso a questo strumento, che nel corso degli anni è stato un esempio qualificante della trasformazione e dello impegno economico del nostro paese, debba esplicare la propria validità anche in una situazione così delicata, come il passaggio del personale dell'azienda di Stato all'IRI o il mantenimento della qualifica di dipendente statale.

Mi sono soffermato sui punti qualificanti del provvedimento in esame per sottolineare il giudizio positivo del mio Gruppo su questa legge.

Abbiamo operato, in efficace collaborazione con gli altri Gruppi della maggioranza ed anche in un costruttivo rapporto con le opposizioni, per dotare le telecomunicazioni italiane di uno strumento di riforma da lungo tempo atteso.

Il passaggio dell'Azienda di Stato alle partecipazioni statali prima e la definizione da parte del CIPE dell'assetto del settore successivamente, metteranno l'Italia in condizione di affrontare l'apertura dei mercati europei in una posizione maggiormente competitiva.

La gestione unitaria delle telecomunicazioni italiane porterà una razionalizzazione delle strutture, un'armonizzazione degli investimenti ed una maggiore efficienza gestionale che avranno benefiche conseguenze sulla qualità del servizio. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1685, nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 478.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» (2898) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria».

Poichè la 6ª Commissione permanente ha concluso ieri i propri lavori, il relatore, senatore Favilla, è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, cercherò di ridurre il più possibile e soltanto agli aspetti essenziali la mia relazione introduttiva.

Il decreto-legge al nostro esame viene reiterato per la quarta volta. Esso è stato oggetto di esame proprio poco tempo fa da parte di quest'Aula: il 2 luglio è stato votato il decreto-legge n. 140. Il decreto-legge n. 196, del 2 luglio 1991, contiene sostanzialmente le stesse materie trattate dal decreto-legge che ho citato, per cui ritengo di potermi esimere dal descriverne il contenuto. Mi limiterò, pertanto, ad indicare soltanto alcune differenze rispetto al testo approvato dal Senato il 2 luglio.

In particolare, devo sottolineare che non sono stati reintrodotti in questo decreto-legge i commi 4-*bis* e 4-*ter* che erano stati approvati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nel decreto-legge n. 140. Questi commi riguardavano l'applicazione della cosiddetta «legge Amato» da parte degli istituti di credito e davano alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alle agevolazioni fiscali sul conferimento

dei beni. La Commissione ha ritenuto opportuno, nell'esaminare questo provvedimento, di non insistere ulteriormente nella riproposizione di queste norme.

Al contrario la Commissione insiste su altre due disposizioni. La prima riguarda la specificazione che le limitazioni, apportate dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, alla libera trasferibilità degli immobili non si riferiscono anche ai diritti di garanzia. Tale disposizione, che deve facilitare il creditore e che non è da porsi in rapporto con le penalizzazioni che invece vengono previste per il proprietario inadempiente rispetto agli obblighi fiscali, è una disposizione pienamente condivisibile e pertanto la Commissione insiste per un suo reinserimento.

La seconda disposizione, che non è prevista dal decreto-legge al nostro esame e che la 6ª Commissione ripropone, riguarda l'elevazione da 3.000 a 5.000 lire dell'importo minimo della tassa per ogni contratto riguardante i contratti di titoli e valori; viene fatta l'eccezione per quelli conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare.

La Commissione ha ritenuto altresì opportuno introdurre *ex novo* alcune altre modifiche, che mi riprometto di illustrare sinteticamente al momento della loro specifica trattazione. Sono state introdotte anche alcune altre variazioni allo scopo di superare la contrarietà espressa dalla 5ª Commissione su alcune parti del provvedimento.

La Commissione raccomanda caldamente all'Aula l'immediata approvazione del decreto con le modifiche che sono state introdotte, in modo che anche l'altro ramo del Parlamento abbia il tempo per concluderne l'esame prima delle ferie estive. Con questo invito termino, auspicando la conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Garofalo.
Ne ha facoltà.

GAROFALO. Interverrò solo per pochissimi minuti, non tanto per tornare sulle singole misure di un provvedimento che abbiamo discusso più di una volta, ma solo per segnalare all'Assemblea due problemi che mi sembrano particolarmente significativi di un certo comportamento del Governo, a dir poco incoerente.

Poco più di una settimana fa abbiamo votato un decreto governativo con il quale è stato deciso il blocco delle assunzioni in tutto il pubblico impiego; questa misura è stata proposta dal Governo e fortemente sostenuta sia in Commissione che in Aula; nel decreto che è oggi al nostro esame e precisamente al primo comma dell'articolo 6, in aperto contrasto con quanto stabilito appena una settimana fa, si autorizza lo svolgimento di concorsi per l'assunzione di personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Quindi, una settimana dopo aver votato una norma per il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, facciamo una prima deroga per l'assunzione di personale al Ministero delle finanze, se non sbaglio per qualche migliaio di persone; mi sembra un episodio di incoerenza che vorrei

segnalare all'Assemblea, anche se a quest'ora e con la fatica di un giorno di lavoro sulle spalle non credo che questa segnalazione avrà un grande effetto.

In secondo luogo all'articolo 8, facendo deroga alle disposizioni della legge finanziaria, si prevede che nuove entrate non siano utilizzate per coprire il disavanzo ma per nuove spese: anche questo è un episodio di incoerenza nel comportamento del Governo che vorrei segnalare all'Assemblea. Assistiamo spesso a richieste di rigore o per il risanamento del bilancio dello Stato e ancor più spesso i comportamenti del Governo vanno in direzione opposta. Ciò significa o che la mano destra del Governo non sa quello che fa la sinistra, oppure che il rigore viene soltanto dichiarato ma mai praticato.

Erano queste le due cose che volevo dire perchè mi sembravano di un certo rilievo. Con queste osservazioni confermiamo il nostro voto contrario al provvedimento in esame, che già avevamo espresso in altre occasioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Non ho nulla da replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente anche perchè si tratta di un provvedimento che abbiamo discusso in modo molto approfondito qui in Senato: il Governo ha reitirato il decreto tenendo presenti le modifiche apportate dalla Commissione e dall'Aula del Senato.

Devo però rispondere alle due osservazioni del senatore Garofalo. Circa il problema del personale, l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, cioè la legge finanziaria, ha previsto l'assunzione di oltre 7.000 funzionari presso il Ministero delle finanze attraverso 22 concorsi basati su *quiz* e prove attitudinali.

Era necessario, quindi, provvedere allo svolgimeno di tutte le attività concorsuali che riguardano la preparazione dei *quiz*, la stampa dei fascicoli, l'acquisizione dati delle domande ai candidati, la lettura ottica delle risposte e la elaborazione delle graduatorie nonchè la predisposizione delle sedi di esame, ciò che il Governo ha fatto, per cui questi concorsi sono in via di espletamento.

E proprio la norma alla quale faceva riferimento il senatore Garofalo, pur prevedendo il blocco delle assunzioni, con alcune deroghe, fa salvi però i concorsi espletati e quelli in via di espletamento quali sono i concorsi del Ministero delle finanze.

Per quanto attiene al problema della utilizzazione delle nuove entrate, il senatore Garofalo sa bene che la stessa Commissione bilancio del Senato è stata in più di un'occasione non omogenea nelle sue decisioni, per cui il Governo ha ritenuto di poter derogare anche in questa sede, all'interno della Commissione finanze, per la qualità della spesa che noi abbiamo invocato e che serve per coprire fabbisogni piuttosto importanti.

Con queste due osservazioni e stante l'assoluta urgenza di convertire questo decreto-legge, io raccomando la sua conversione in quest'Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver nulla da osservare sul testo, ad eccezione degli articoli 6 e 8.

Per l'articolo 6, infatti, il nulla osta è condizionato – nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – a che venga specificato che si tratti di una spesa *una tantum* per il 1991. Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 1, il parere è contrario, per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto la legge finanziaria per il 1991 prevede che le nuove o maggiori entrate siano acquisite a sollievo del disavanzo, per cui non sussistono disponibilità di copertura per oneri nuovi o maggiori.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti, la Commissione esprime parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione per gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2 (con la precisazione – per tali quattro ultimi emendamenti – che il parere è da intendersi di nulla osta ove il Governo chiarisca che si tratta solo di una interpretazione della norma interessata della legge "Amato"), 3.0, 3.1, e 6.1, in quanto tutti comportanti un aggravio per il bilancio dello Stato».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara, per quanto di propria competenza, il proprio nulla osta, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 2.2, 2.0.2, 3.1 e 3.2, su cui il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione, sempre che, per l'emendamento 2.0.2, il Governo non chiarisca che si tratta di un'interpretazione autentica della legge "Amato".

Ovviamente, l'accoglimento dell'emendamento 8.1 serve ad eliminare il parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione espresso alla Commissione di merito in ordine all'articolo 8, comma 1, del testo del decreto. Il parere di nulla osta sull'emendamento 8.1 si giustifica con il fatto che, dall'entrata in vigore della legge n. 202 del 12 luglio 1991, tutte le entrate richiamate dall'articolo 8 del decreto-legge in esame vengono acquisite al bilancio dello Stato.

Infine, il parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1 si motiva per il fatto che il Governo, presso la Commissione di merito, ha chiarito – come prevedeva il parere espresso a tale Commissione – che trattasi di interpretazione autentica della legge "Amato" e quello sull'emendamento 6.1 rimuove la condizione posta alla Commissione nel parere ad essa espressa sull'articolo 6 del testo del decreto-legge».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria.

2. Le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, si applicano sino al 2 maggio 1991. Le disposizioni del decreto-legge indicato al comma 1, rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, 1° marzo 1991, n. 62, e 3 maggio 1991, n. 140.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter*.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis* e d-*ter* del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis* del secondo comma».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applicano anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa

ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione».

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.

9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituto dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si intendono ricomprese tra le prestazioni di servizi anche il montaggio, l'assiemaggio, l'adattamento ad altri beni, le trasformazioni della materia prima in semilavorati e le modificazioni, con esclusione delle riparazioni».

1.2 CISBANI, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, GIUSTINELLI, PINNA

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: «comprese» *con le altre*: «compresi i manufatti per sepoltura, nonchè».

1.3 IL RELATORE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Gli interessi di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 è semplicemente un necessario completamento che ha scopo di puro chiarimento, mentre l'emendamento 1.1 ha carattere di spiegazione per gli uffici nel senso che anche sui rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno decorrono gli interessi secondo quanto è previsto dagli articoli 38-*bis* e 30 del testo unico sull'IVA. Tale emendamento ha lo scopo di evitare vertenze e trattamenti che rischierebbero una censura di non costituzionalità.

CISBANI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si illustra molto brevemente. La nostra proposta è volta a risolvere un piccolissimo problema che riteniamo debba essere risolto, per ciò in questa circostanza lo solleviamo e sottolineiamo particolarmente. Si tratta infatti di un provvedimento nato da una nota ministeriale del 10 novembre 1990, relativo al settore calzaturiero, e riguardante più che altro disposizioni che vanno contro gli interessi di tutti: dei piccoli imprenditori i quali

maturano crediti d'imposta il cui rimborso avverrà con un anno di ritardo, sia pure con gli interessi; e degli uffici, almeno quelli di alcune aree del nostro paese, che dovranno gestire questi crediti d'imposta. In altre parole, credo che questa previsione abbia dei costi per lo Stato e non interessi nemmeno l'erario, visto che le somme incamerate quest'anno dovranno essere rimborsate il prossimo anno.

Per tutte queste ragioni, e senza dilungarmi oltre, credo sia opportuno, anzi assolutamente necessario, che i funzionari del Ministero riconsiderino la nota ministeriale testè citata affinchè vengano riprese le procedure e i comportamenti antecedenti il novembre 1990.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 1.2.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, le esigenze segnalate dai presentatori sono in linea di principio giuste. Però, una formulazione così rigida come quella prevista nell'emendamento, secondo cui la fase di trasformazione, di adattamento, di montaggio e di assiemaggio di beni e la produzione dei semilavorati, verrebbero equiparati nel trattamento IVA al bene principale, è una definizione troppo pericolosa e apodittica. Essa rischia di creare uno sconvolgimento nel sistema tributario attuale.

Ritengo però che costituisca un indirizzo estremamente valido e per questa ragione proporrei ai presentatori di trasformare l'emendamento 1.2 in un ordine del giorno che vincoli il Governo ad operare in via amministrativa e nei futuri provvedimenti secondo questo principio, vale a dire quello che tende ad equiparare la semilavorazione e le fasi intermedie a quella del prodotto principale, sotto il profilo dell'aliquota IVA. Questa dovrebbe essere una regola permanente che vedo meglio inserita in un ordine del giorno e che dovrebbe costituire un impegno non solo per il Governo ma anche per il Senato per ogni futuro atto legislativo in materia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario alle finanze*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3 ed è d'accordo sulla proposta del relatore di trasformare l'emendamento 1.2 in ordine del giorno. Anche perchè devo far presente che probabilmente questo emendamento avrebbe problemi di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 1.2 accettano l'invito del relatore e del rappresentante del Governo?

CISBANI. Sì, signor Presidente, trasformiamo l'emendamento in ordine del giorno che impegna il Governo nel senso indicato dall'emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto si intende che un ordine del giorno che impegni il Governo nei termini indicati dall'emendamento 1.2 è accolto.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione del presente comma.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

2.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, GIUSTINELLI, PINNA, CISBANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La disposizione prevista nel primo periodo del comma 13-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia».

2.1 LA COMMISSIONE

GAROFALO. Signor Presidente, non credo ci sia bisogno di illustrare l'emendamento 2.2, perchè è questione nota di cui abbiamo parlato più di una volta. Sarei interessato ad ascoltare il parere del relatore o del rappresentante del Governo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 non necessita di illustrazione, perchè il problema è stato già affrontato nella relazione.

PRESIDENTE. Invito allora il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.2.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 2.2, devo dire che avendo già il Senato approvato due volte questa norma, ma soprattutto in considerazione che con il disegno di legge n. 1746 è stata approvata dal Senato – e dopo l'approvazione della Camera diventerà legge – l'istituzione del conto corrente fiscale, forse sarebbe più opportuno che i colleghi ritirassero l'emendamento, perchè l'esigenza da loro segnalata troverà applicazione con il conto corrente fiscale. Penso pertanto che la questione possa essere considerata superata e che – ripeto – l'emendamento potrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo concorda con le considerazioni fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, visto che il problema da lei posto sarebbe superato da questa nuova situazione, come ha spiegato il relatore, lei intende accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento?

GAROFALO. Sì, signor Presidente, ma vorrei anche osservare che la questione della compensazione tra il credito ed il debito è una questione che bisogna affrontare, nasconderla vuol dire soltanto nascondere una parte rilevante di debito pubblico che il Governo sa di avere ma che non compare. Sarebbe stato preferibile risolvere il problema immediatamente, visto che vi era stato anche un voto della Camera in questo senso. Tuttavia, siccome consta anche a me, come membro della Commissione finanze, l'esistenza di un provvedimento *in itinere* che istituisce il conto corrente fiscale, che giungerà all'esame dell'Aula, penso di poter ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.2 viene quindi ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

«Art. 2- . . .

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonchè ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218».

2.0.2 BRINA, GAROFALO, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, GIUSTINELLI, PINNA, CISBANI

«Art. 2- . . .

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da opera-

zioni di concentrazione perfezionate prima della data di entrata in vigore della legge stessa e comunque successivamente al 30 luglio 1989, fermi rimanendo i limiti temporali e quantitativi stabiliti per l'effettuazione dei previsti accantonamenti».

2.0.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, anche l'emendamento 2.0.2 può esser dato per illustrato in quanto concerne una questione conosciuta e discussa già altre volte dall'Aula. Anche su questo argomento è forse più interessante ascoltare l'opinione del relatore e del Governo.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.1 rappresenta una interpretazione della legge n. 218 del 1990 che è stata espressa più volte dal Senato e che è stata anche oggetto di un emendamento presentato dal Governo in precedente occasione. Riteniamo pertanto che esso possa essere accolto perchè, nella veste in cui si presenta, consente di superare anche le obiezioni della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.2.

FAVILLA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.2 vorrei ricordare ai colleghi che io stesso avevo presentato questo emendamento, insieme ad un altro più ampio che riguardava sempre i problemi dell'applicazione della «legge Amato». Ho riscontrato che gli uffici del Ministero fanno alcune obiezioni parziali perchè temono che questo testo possa dar luogo a fenomeni di elusione, così come anche il testo che era stato da me proposto. Tali uffici non hanno però ancora concluso il lavoro di analisi del problema e pertanto vorrei suggerire ai colleghi di accogliere l'invito a ritirare l'emendamento nella consapevolezza che si tratta di questione che sta a cuore anche alla maggioranza e che in questo momento è oggetto di studio da parte del Ministero; quindi potrà trovare accoglimento più corretto in una successiva occasione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il parere della 5ª Commissione condizionava la votazione dell'emendamento 2.0.2 ad un chiarimento da parte del Governo circa i rapporti tra l'emendamento stesso e la «legge Amato».

Invito pertanto il rappresentante del Governo a fornire, se ritiene, questo chiarimento e a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ritiene che l'emendamento 2.0.2 costituisca effettivamente un'interpretazione autentica della «legge Amato», ma nel merito non è d'accordo. Il Governo intende però fare proprie le considerazioni che faceva il relatore invitando i presentatori dell'emendamento 2.0.2 a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, il Governo, così come ha fatto in Commissione, si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, intende accogliere l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento?

GAROFALO. Signor Presidente, l'obiettivo del nostro emendamento non è certo quello di creare maggiore incertezza, ma quello di raggiungere una certezza nell'applicazione della «legge Amato». Se per raggiungere tale certezza occorre in questo momento ritirare l'emendamento, avendo assicurato un impegno del Governo a raggiungere il risultato che con questo emendamento volevamo raggiungere, siamo disponibili a ritirarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Brina e da altri senatori, si intende pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

Articolo 3.

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare, che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. A tal fine le disponibilità di cui al comma 2 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 luglio 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 3 ad integrazione di quanto disposto con il decreto del Ministro delle finanze 12 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1991, nonchè la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 6.

6. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 20 luglio 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

7. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

8. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 7 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario

governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

10. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, lettera a) *sostituire le parole*: «, ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione» *con le seguenti*: «ovvero, in deroga alle norme della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano espressamente di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione».

3.1 MANCIA, SIGNORI, MARNIGA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3-*bis*. La valutazione delle spese per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, utile ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, della remunerazione del servizio stesso, deve considerare i soli costi del personale dipendente dai concessionari e obbligatoriamente iscritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette". A tal fine, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio centrale, il predetto Fondo di previdenza è tenuto a fornire al Servizio centrale stesso, per ogni ambito territoriale di riscossione e per il periodo richiesto, i dati riferiti al numero complessivo, suddiviso per categoria e qualifica, dei dipendenti da ciascun concessionario, iscritti all'ordinamento previdenziale della categoria, e quelli riferiti al relativo ammontare retributivo. Deve, inoltre, fornire i dati riguardanti gli oneri a carico di ciascun concessionario per contributi assistenziali e previdenziali ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del trattamento integrativo di pensione e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

3-*ter*. Per la valutazione delle spese di cui al precedente comma deve essere, altresì, considerato il costo dei dipendenti dai concessionari con qualifica di ausiliario e di quelli assunti dagli stessi per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di legge, esclusi dalla iscrizione al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette" a norma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio si deve anche considerare il costo del personale che fin da data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, pur essendo addetto al servizio di riscossione dei tributi, era escluso dalla iscrizione al predetto Fondo di previdenza e il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal contratto collettivo del settore del credito, sempre che lo stesso continui eccezionalmente, ai sensi della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad essere adibito al servizio di cui sopra presso concessioni gestite direttamente da aziende e istituti di credito. Per ciascun ambito i concessionari devono fornire, annualmente, al Servizio centrale l'elenco nominativo dei dipendenti e del personale di cui al presente comma, distinti per tipologia. In corrispondenza di ciascun nominativo deve essere indicato l'ammontare annuo della retribuzione, della contribuzione assistenziale e previdenziale a carico del concessionario, nonchè dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto. L'elenco deve essere corredato, per ciascun nominativo, della copia della denuncia annuale delle retribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467».

3.2 MANCIA, SIGNORI, MARNIGA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3-*bis*. La valutazione delle spese per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi, utile ai fini della determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, della remunerazione del servizio stesso, deve considerare i soli costi del personale dipendente dai concessionari e obbligatoriamente iscritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377, al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici". A tal fine, entro trenta giorni dalla richiesta del Servizio centrale, il predetto Fondo di previdenza è tenuto a fornire al Servizio centrale stesso, per ogni ambito territoriale di riscossione e per il periodo richiesto, i dati riferiti al numero complessivo, suddiviso per categoria e qualifica, dei dipendenti da ciascun concessionario, iscritti all'ordinamento previdenziale della categoria, e quelli riferiti al relativo ammontare retributivo. Deve, inoltre, fornire i dati riguardanti gli oneri a carico di ciascun concessionario per contributi assistenziali e previdenziali ai fini dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del trattamento integrativo di pensione e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè per l'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

3-*ter*. Per la valutazione delle spese di cui al precedente comma deve essere, altresì, considerato il costo dei dipendenti dai concessionari con qualifica di ausiliario e di quelli assunti dagli stessi per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di legge, esclusi dalla iscrizione al "Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici" a norma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1958, n. 377. Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio si deve anche considerare il costo del personale che fin da data anteriore alla entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, pur essendo addetto al servizio di riscossione dei tributi, era escluso dalla iscrizione al predetto Fondo di previdenza e il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal contratto collettivo del settore del credito, sempre che lo stesso continui eccezionalmente, ai sensi della lettera *e*) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ad essere adibito al servizio di cui sopra presso concessioni gestite direttamente da aziende e istituti di credito. Per ciascun ambito i concessionari devono fornire, annualmente, al Servizio centrale l'elenco nominativo dei dipendenti e del personale di cui al presente comma, distinti per tipologia. In corrispondenza di ciascun nominativo deve essere indicato l'ammontare annuo della retribuzione, della contribuzione assistenziale e previdenziale a carico del concessionario, nonchè dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto. L'elenco deve essere corredato, per ciascun nominativo, della copia della denuncia annuale delle retribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467».

3.3 GAROFALO, CISBANI, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, PINNA, GIUSTINELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARNIGA. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.1 e 3.2. Si tratta di due emendamenti che sono stati proposti in Commissione in occasione di precedenti decreti e che riguardano il personale impiegato dagli istituti di credito per svolgere le funzioni di esazione.

Sappiamo che sugli emendamenti è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione, ma non riusciamo a capire il parere contrario sull'emendamento 3.1 che tende solo a chiarire meglio alcune questioni. Vorremmo quindi sentire il parere del relatore e del Governo in merito per vedere se è possibile in questa sede avere garanzie diverse che ci facciano superare la presentazione dell'emendamento.

GAROFALO. Signor Presidente, con l'emendamento 3.3, vogliamo raggiungere l'obiettivo di determinare quale sia il personale delle esattorie e delle concessionarie, in maniera tale che non si scarichi

sullo Stato un onere che non ha nessun rapporto con il ristoro che lo Stato dà alle esattorie per il compito che svolgono. Vogliamo evitare che le banche, che svolgono anche il lavoro delle esattorie, scarichino, sulla finanza pubblica, una parte del personale che è invece personale bancario.

Ho sentito anche prima – ascolteremo ora il relatore e il Governo – che su tali questioni vi è una disponibilità a trovare le sedi nelle quali banche, esattorie e organizzazioni sindacali possano incontrarsi per chiarire la questione e ciò nell'interesse di tutti, anche delle esattorie; se queste assicurazioni ci verranno date, dichiaro fin da adesso che sono diponibile a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda questi emendamenti riteniamo che la materia che essi trattano – in particolare mi riferisco agli emendamenti 3.2 e 3.3 perchè il 3.1 è conforme al testo del decreto-legge, salvo esplicitare qualcosa di più – debba essere approfondita perchè essi pongono delle soluzioni che vanno bene ad una parte in causa, ma occorre valutare se sono compatibili anche per l'altra.

Proporrei pertanto ai presentatori di ritirare tali emendamenti assumendo l'impegno, per quanto ci riguarda, di discutere alla prima riunione della Commissione sull'opportunità (sulla quale il mio Gruppo è già favorevole) di iniziare un'indagine conoscitiva sull'argomento in modo da poter chiarire le questioni. Nello stesso tempo spero che anche il Governo voglia assumere l'impegno di convocare le parti sociali interessate per definire questi aspetti.

Con queste motivazioni suggerisco il ritiro dei suddetti emendamenti.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore; si tratta di una materia molto delicata e ritengo che, in sede di confronto con le parti interessate, sarà possibile arrivare ad una soluzione del problema che viene affrontato negli emendamenti presentati in questa sede.

PRESIDENTE. Lei accetta pertanto la proposta del relatore di impegnare il Governo a studiare il problema?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, la accetto sia in sede governativa sia in sede di Commissione o di Aula.

GAROFALO. Ritiro l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Senatore Marniga, ritira dunque gli emendamenti?

MARNIGA. Signor Presidente, ringrazio il relatore e soprattutto il Governo per la loro disponibilità ad approfondire i problemi sollevati con i nostri due emendamenti. Vorrei ancora rilevare che non com-

prendo il parere negativo della 5ª Commissione, che si configura, a mio modo di vedere, se non come un eccesso di potere, sicuramente come un eccesso di parere. Spero che qualcuno riferisca queste mie parole.

Pertanto, avendo ricevuto garanzie dal Governo, ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Marniga, lei da buon alpino insiste, ma poi si sa fermare.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi, anche con procedure automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici, nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonchè alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del

registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonchè a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «È autorizzata», *inserire le seguenti*: «per il 1991».

6.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Si tratta di un chiarimento richiesto dalla 5ª Commissione, perchè non ci siano dubbi sul fatto che il finanziamento è relativo solo all'anno 1991.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000 —
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b*) e *c*):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140 (****)
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000.

(****) L'imposta è ridotta a lire 50 per le azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo non negoziate sui mercati regolamentati".

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti «pronti contro termine» si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.

3. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. All'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti».

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso 1, nella tabella A richiamata, sostituire la nota (*) *con la seguente*:

«(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 5.000, salvo che per quelli di cui alla lettera *c*) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000».

Sopprimere la nota (****).

7.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. L'ho già illustrato nel corso della relazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «si provvede», *inserire le seguenti*: «, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405».

8.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

8.2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, *relatore*. Si tratta di due emendamenti scaturiti dal colloquio con la 5ª Commissione. Il primo è volto a superare le difficoltà sollevate al comma 1 dell'articolo 8 dalla 5ª Commissione. Il secondo propone di sopprimere una norma perchè già contenuta al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 151, convertito nella legge n. 202 del 12 luglio 1991. Se non sopprimessimo il comma 2, adotteremmo una norma che è già legge dal 12 luglio 1991.

Naturalmente il comma 1, che trae il proprio finanziamento da queste stesse somme che poi verranno acquisite dal bilancio, è da considerarsi come un fatto anteriore perchè il decreto è del 2 luglio, mentre la legge è stata pubblicata il 12 luglio. Quindi vi è una logica coerente in questa disposizione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. È soppresso l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Per essere il più breve possibile, con l'ultimo periodo del decreto-legge che ha apportato modifiche alla legge n. 516 è stata inserita una norma che crea contrasto con le disposizioni del codice civile e del testo unico sulle imposte sui redditi. Per questi motivi è opportuno sopprimere questo articolo, in modo che non si creino conflitti con le seguenti leggi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario, tenuto conto che la condotta prevista dall'articolo 1, comma 1, ultima parte, del decreto-legge n. 429 del 1982 non si appalesa, secondo il Governo, tanto grave da configurare un reato. Peraltro la norma che si propone di sopprimere è identica a quella contenuta nella stesura originaria dell'articolo 1, comma 1, ultima parte, del decreto-legge n. 429 del 1982.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1991, n. 196, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria».

È approvato.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POZZO: *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 23 luglio 1991

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute di domani venerdì 19 luglio, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 luglio alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica sulle riforme istituzionali (*Doc.* I, n. 11)

La seduta è tolta (ore 20,05).

Allegato alla seduta n. 553

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 883-1377-1784-1964-2212-2925-3308-3798-4305-5061-5095. – Deputati Auleta ed altri; Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri. – «Legge-quadro sulle aree protette» (2918) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2140-4517-4669-4944. – Deputati RUSSO Raffaele ed altri; MENSORIO; PICCIRILLO; NAPPI ed altri. – «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola» (2919) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 3618. – Deputati MASTRANTUONO ed altri. – «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata» (2920) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 4108-5189. – Deputati CURCI e MASTRANTUONO; GARGANI ed altri. «Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore» (2921) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'inizativa del senatore:

CARLOTTO, MAZZOLA, CHESSA e BRINA. – «Autorizzazione alla costruzione dell'autostrada Albenga-Garessio-Ceva» (2922).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o

italiani residenti all'estero» (2899), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

IANNIELLO ed altri. – «Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati» (2247-B) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 13ª Commissione;

«Modifica alla legge 23 settembre 1980, n. 591, concernente l'autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile» (2838), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

«Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo» (2910) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

– in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

PETRARA ed altri. – «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti» (2913), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico» (1457-*bis*) (*Stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1990*); BOATO. – «Norme in materia di inquinamento acustico» (2128); BOSCO ed altri. – «Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico» (2803) – già assegnati in sede referente alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) – sono nuovamente deferiti alla Commissione stessa in sede deliberante, a condizione che il testo approvato dalla Commissione si uniformi a quanto previsto dall'articolo 72 della Costituzione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche» (2625-B) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e*

modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

COVELLO ed altri. – «Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare» (2024);

«Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di ideoneità al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza» (2807) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

«Nuove disposizioni per il Corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del Corso di polizia tributaria» (2902) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), *con modificazioni e con il seguente nuovo titolo*: «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia»;

«Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi» (2396), *con il seguente nuovo titolo*: «Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni». *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge*: MARGHERITI ed altri. – «Modifiche ed integrazioni all'articolo 3-*bis* della legge 13 giugno 1966, n. 543, istitutiva della Facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'Università di Siena» (2653);

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. – «Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro» (2839) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Lanfranco Pedersoli, di Roma, chiede un provvedimento di revisione della Costituzione al fine di introdurre nell'ordinamento il cosiddetto «ricorso costituzionale» dei cittadini (*Petizione n. 438*).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 138.

Mozioni

SERRI, LIBERTINI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, MORO, SALVATO, SPETIČ, TRIPODI, VITALE, VOLPONI. – Il Senato:

esprimendo la propria grande preoccupazione per le difficoltà che tuttora impediscono l'avvio di un reale processo di pace nell'area medio-orientale;

ritenendo inaccettabile politicamente e moralmente che l'Italia, dopo aver partecipato ad una guerra drammatica per le centinaia di migliaia di morti, feriti, profughi e distruzioni di massa in nome del diritto internazionale e delle risoluzioni dell'ONU, possa accettare che altri rifiutino ogni norma di diritto e non riconoscano nè, tantomeno, attuino le risoluzioni dell'ONU;

considerando che su questo punto è in discussione la dignità e la credibilità delle stesse istituzioni democratiche del nostro paese, delle stesse assemblee parlamentari e di ognuno dei suoi comportamenti;

constatando, infine, che i sacrosanti diritti del popolo palestinese vengono ancora una volta ignorati, calpestati o sacrificati a interessi di potenze mentre si aggravano ancora, nei territori occupati da Israele, la persecuzione, la repressione, le espulsioni, il metodo terribile della rappresaglia, la confisca delle terre, la distruzione delle case,

impegna il Governo:

a) a chiedere in modo fermo al Governo israeliano di rispettare i diritti umani nei territori occupati accettando a tal fine la supervisione dell'ONU;

b) a chiedere al Governo israeliano la sospensione immediata di ogni nuovo insediamento israeliano nei territori occupati;

c) ad esigere dal Governo israeliano almeno una disponibilità di principio ad applicare le risoluzioni dell'ONU e in particolare le nn. 338 e 242 che impongono il ritiro dai territori occupati;

d) a prendere con urgenza – in sede ONU – sollecitando lo stesso Consiglio di sicurezza, tutte le misure necessarie, escluse quelle dell'intervento militare, per costringere lo Stato di Israele ad adeguarsi alla legge del diritto internazionale e alle risoluzioni della stessa ONU;

e) ad agire comunque in questo senso con quegli atti unilaterali dell'Italia che si rendessero necessari e doverosi in assenza delle auspicate decisioni dell'ONU;

f) ad operare per la convocazione rapida di una conferenza a carattere internazionale che coinvolga in primo luogo tutti gli Stati della

regione, nonchè l'OLP, legittimo rappresentante del popolo palestinese, e che avvii un reale processo di pace che abbia alla sua base il riconoscimento pieno del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, il diritto alla sicurezza dello Stato di Israele, il rispetto della indipendenza e della integrità territoriale di tutti gli Stati della regione ivi compreso il Libano;

g) a sostenere in ogni sede i processi che, nel segno della pace, della trattativa e dello sviluppo della democrazia, affermano i diritti umani di ogni individuo e i diritti delle diverse nazionalità della regione a cominciare da quelli del popolo curdo;

h) ad agire in sede comunitaria perchè la CEE sviluppi in questa direzione una seria, nuova, incisiva iniziativa fuori da ogni subalternità alla potenza e alle scelte degli Stati Uniti d'America o agli interessi di singoli paesi della CEE.

Impegna inoltre il Governo a riferire entro due mesi al Parlamento sulle decisioni prese, sugli atti compiuti, sui risultati auspicabilmente ottenuti e sulle ulteriori iniziative che esso intende prendere.

(1-00121)

Interrogazioni

BOCHICCHIO SCHELOTTO, SALVATO, GALLO, CORRENTI, BATTELLO, MACIS, IMPOSIMATO, CORLEONE, TEDESCO TATÒ, ACONE, MORO, ZUFFA, STRIK LIEVERS, ALBERICI, ONGARO BASAGLIA, CALLARI GALLI, PELLEGRINO Giovanni, FERRAGUTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, con inammissibili giudizi su una legge dello Stato italiano, l'ambasciatore degli Stati Uniti Peter Secchia avrebbe dichiarato che la detenuta Silvia Baraldini non dovrebbe essere estradata fino a quando resterà in vigore la «legge Gozzini», gli interroganti chiedono di sapere quale sia la presa di posizione del Governo in merito a tale episodio.

(3-01588)

TAGLIAMONTE, GUIZZI, IMBRÌACO, CONDORELLI, TOTH, PATRIARCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso:

che il potenziamento dei servizi giornalistici periferici della RAI corrisponde ad una obiettiva esigenza di informazione puntuale quanto più fedele agli avvenimenti ed alle peculiarità sociali, economiche e culturali delle realtà locali;

che tale potenziamento, più volte auspicato in sede politica e formalmente recepito nei deliberati dell'azienda, viene attuato in forma e misura fortemente diversificata sul territorio nazionale e decisamente penalizzante per le regioni meridionali e in particolare per la sede e la redazione del centro di produzione di Napoli;

che la discriminazione così praticata mortifica le potenzialità della redazione napoletana, compromette la qualità dei servizi ed

impedisce di progettare e realizzare programmi che contribuiscano al complessivo sforzo di avanzamento socio-economico del Mezzogiorno nonchè allo sviluppo di nuovi e più intensi rapporti di collaborazione giornalistica e culturale con i paesi del bacino mediterraneo,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se il Governo non ritenga di richiamare l'IRI e la RAI al dovere di potenziare i servizi giornalistici della redazione del centro di produzione di Napoli secondo le deliberazioni a suo tempo assunte dall'azienda ed a tutt'oggi eseguite soltanto a beneficio delle redazioni di Milano e Torino;

b) se non consideri censurabile e meritevole di approfonditi accertamenti il comportamento discriminatorio dell'azienda che obbedendo – a quanto pare – a spinte di carattere politico, privilegia le redazioni di Milano e di Torino e condanna quella di Napoli ad un ingiusto quanto inarrestabile declino;

c) se e quali direttive si pensi di impartire all'IRI e alla RAI ai fini del contributo che l'azienda è chiamata ad assicurare, mediante una più diretta responsabilizzazione dei servizi radiofonici e televisivi della redazione di Napoli, alla crescita sociale e culturale del Mezzogiorno, alla obiettiva diffusione della conoscenza dei fatti, dei problemi e dello sviluppo di quest'ultimo, al rafforzamento dell'unità e della solidarietà nazionali;

d) se siano stati effettuati gli opportuni controlli diretti ad accertare che la RAI abbia rispettato la norma che obbliga le aziende a partecipazione statale a destinare al Mezzogiorno il 40 per cento dei loro investimenti.

(3-01589)

MERIGGI, DIONISI, LIBERTINI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che è stata stipulata una convenzione dal Ministero della sanità con una società del gruppo IRI, denominata Italsanità, per prestazioni di supporto tecnico al nucleo di valutazione dei progetti e degli studi di fattibilità per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti e disabili di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *f*), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

che la convenzione risulta non essere ancora stata ratificata da parte degli organi di controllo e da parte della Ragioneria generale dello Stato;

che la società Italsanità ha posto in essere più rapporti con le unità sanitarie locali e con le regioni riguardanti la realizzazione di residenze sanitarie per anziani, nonchè di strutture ospedaliere;

che tali rapporti con le unità sanitarie locali e le regioni da parte della società Italsanità pongono in evidenza situazioni in cui la medesima società è responsabile della progettazione per conto delle USL, del controllo dei progetti per conto delle regioni nonchè della valutazione e approvazione definitiva per conto del Ministero della sanità;

che la società Italsanità provvede altresì a subappaltare lavori di progettazione prescindendo dalla qualità della stessa progettazione;

che la società Italsanità si è attivata per acquisire in locazione strutture da destinare a residenze sanitarie per anziani al di fuori di ogni disegno di programmazione da gestire con moduli organizzativi e personale che allo stato attuale non risultano essere concordati con nessuna struttura del servizio sanitario nazionale; con costi locativi superiori a 1.200.000 per posto-letto al mese, con costi complessivi di gestione preventivi in lire 250.000-300.000 per paziente-giorno, nella certezza che tali costi potranno essere compensati con le convenzioni di ricovero con le singole regioni;

che si rende urgente intervenire per verificare la fondatezza di tali notizie che, ove risultassero confermate, e se risultassero esistere elementi di legittimità di tali operazioni, metterebbero in discussione la possibilità di istituire 140.000 posti letto nelle strutture residenziali sanitarie per anziani, a causa di inusitati costi di realizzazione e di gestione degli stessi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

1) intervenire per sospendere gli effetti della convenzione in atto con la società Italsanità e portare a conoscenza del Parlamento il contenuto della convenzione;

2) accertare se esistono i presupposti di legittimità delle operazioni immobiliari poste in atto dalla Italsanità con l'obiettivo di realizzare e gestire «residenze sanitarie per anziani» attraverso convenzioni con le regioni o con gli enti locali anche se le stesse strutture per anziani non trovano riferimento in nessun progetto di programmazione;

3) assumere tutte le iniziative utili per annullare ogni forma di supporto tecnico della società Italsanità al nucleo di valutazione del Ministero della sanità e provvedere, attraverso il distacco da altri settori della pubblica amministrazione, alla chiamata di personale tecnico per consentire di approvare con urgenza i progetti per la realizzazione di «residenze sanitarie per anziani» presentati dalle regioni.

(3-01590)

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che lo stato di incertezza determinatosi con il commissariamento della Federconsorzi sta causando gravi conseguenze per l'agricoltura italiana;

che alla giusta decisione del commissariamento non sono seguite iniziative idonee ad evitare tali conseguenze;

che le iniziative annunciate dal Governo in Parlamento per evitare speculazione al ribasso sul prezzo del grano non sono state attuate o non hanno avuto efficacia;

che le aziende collegate alla Federconsorzi vivono una fase di paralisi con incertezza anche sul ritiro dei prodotti agricoli da parte di quelle trasformatrici oltre che sui livelli occupazionali;

che mancano ancora una analisi delle cause della crisi della Federconsorzi e ogni progetto strategico rivolto a trasformare i consorzi agrari provinciali in vere cooperative e a destinare le aziende controllate o collegate, specie quelle del settore agroalimentare, alla

realizzazione degli obiettivi previsti dal piano agroalimentare approvato dal CIPE,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative tempestive si intenda assumere per evitare ulteriori danni e per realizzare obiettivi di sviluppo agroalimentare e di salvaguardia dell'occupazione.

(3-01591)

SALVATO, DIONISI. – *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'AVIS (Azienda riparatrice del Gruppo Aviofer-Breda) di Castellammare di Stabia (Napoli), a causa del taglio delle commesse nella misura del 50 per cento avvenuto nel gennaio del 1989, sta attraversando notevoli difficoltà;

che questa situazione ha comportato un ricorso sempre più massiccio alla cassa integrazione, raggiungendo il tetto medio di 300 lavoratori su 650 addetti con turnazione di tre settimane *pro capite*;

che la Direzione dell'Aviofer-Breda ha dato mandato alla Direzione dell'AVIS di ridimensionare la struttura e gli organici nella misura del 50 per cento;

che questa decisione comporterebbe inevitabilmente il licenziamento di oltre 300 dipendenti;

considerato:

che questa azienda è situata in un comprensorio come quello stabiese-torrese colpito da una profonda crisi dell'apparato produttivo e con una presenza forte di disoccupazione giovanile;

che da tempo sono rimasti disattesi impegni per dare risposte in termini di reindustrializzazione e creazione di nuove occasioni di lavoro;

che, nonostante vari incontri presso la Presidenza del Consiglio, nessuna risposta concreta è stata data;

che, anzi, il degrado e la crisi di questa area, dove forti sono le tensioni sociali, si sono accentuati,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda urgentemente intervenire perchè siano garantiti i livelli occupazionali attuali e lo sviluppo produttivo di questa azienda.

(3-01592)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BAIARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere:

1) se corrisponda al vero che, previo parere favorevole degli organi di Governo, il reparto testurizzazione fibre del gruppo Enichem operante a Vercelli dovrebbe essere trasferito in altra località;

2) quali provvedimenti si intenda adottare affinchè ciò non avvenga e invece, in base agli impegni a suo tempo assunti con lo smantellamento della Montefibre, vengano salvaguardati i livelli occupazionali e produttivi della città di Vercelli che, in questo senso, ha investito risorse e creato strutture e servizi.

(4-06727)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che i contenuti della nuova versione del *business plan* dell'Enichem continuano a penalizzare e marginalizzare il Mezzogiorno, in particolar modo la Sicilia, a causa della inadeguatezza dei nuovi investimenti e dei tagli occupazionali;

che le ripercussioni negative del piano Enichem nel Mezzogiorno e nella Sicilia difficilmente saranno sopportate a causa dell'industria strutturalmente debole e dell'alto tasso di disoccupazione;

che le realtà di Ragusa, Siracusa, Gela – sostanzialmente escluse dai nuovi investimenti – puntano ad aggravare i livelli di disoccupazione esistenti in Sicilia e che i nuovi indirizzi sono orientati a spostare verso il Nord il baricentro delle produzioni chimiche in contrapposizione con gli impegni assunti dal Governo centrale e dalla regione siciliana,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda assumere affinchè venga rivisto il *business plan* dell'Enichem per arrestare i processi di marginalizzazione della Sicilia e per favorire i processi di rafforzamento della presenza industriale e produttiva delle partecipazioni statali.

(4-06728)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro* ad interim *per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che un progetto dell'Ente Porto di Napoli prevede l'abbattimento del mercato ittico di via Marinella, progettato da Luigi Cosenza nel 1929;

che tale demolizione, prevista per la costruzione di una strada, provocherebbe gravissimo nocumento per il valore architettonico e culturale dell'opera e per la perdita di un'utile struttura al servizio del quartiere;

che si può adibire tale opera ad utile destinazione (centro di cultura, di lettura, di congressi, di musica) che salvaguardi il valore dell'opera e lo renda utile alla comunità della zona;

che, mentre in Europa e nel mondo si evidenzia sempre più il valore ed il significato delle strutture architettoniche degli anni '30, è assurdo che a Napoli si voglia abbattere un rilevante esemplare ed una significativa espressione di tale periodo,

l'interrogante chiede di sapere che cosa si stia facendo o si intenda fare al fine di salvaguardare e valorizzare tale rilevante opera napoletana di enorme valore architettonico e culturale e se non si ritenga opportuno adibirla secondo le necessità del quartiere, che è privo di qualsiasi struttura con finalità artistico-culturali.

(4-06729)

ZANELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 10 giugno 1991 il Ministro del lavoro, rispondendo ad una precedente interrogazione dello scrivente (4-06236 del 20 aprile 1991) informava essere in atto l'attenta analisi delle risultanze

dell'indagine ispettiva, effettuata nel novembre 1990, presso il fondo di previdenza «G. Caccianiga» della Cassamarca (Treviso);

che pare confermato il fatto che tutti i componenti – o comunque parte rilevante di essi – della commissione amministratrice del fondo in parola siano in carica ben oltre la scadenza del loro mandato e non si sia proceduto ad alcun rinnovo malgrado formali ed informali richieste rivolte, in tal senso, alla presidenza del fondo «G. Caccianiga»;

considerato che risulta essersi tenuta, in data 18 aprile 1991, una riunione della commissione amministratrice sopracitata per la quale, pur in presenza di argomenti di grande importanza e rilevanza, paiono essere stati diramati inviti in modo «discrezionale» escludendo, in via pregiudiziale, almeno un componente della commissione stessa,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che codesto Ministero intende intraprendere per accertare, con urgenza, la veridicità delle notizie in suo possesso e, nel caso esse risultassero confermate, quali iniziative, altrettanto urgenti, intenda assumere per:

accertare il numero esatto ed i nominativi dei membri, in carica, della commissione amministratrice del fondo «G. Caccianiga»;

garantire a tutti i membri della commissione stessa il diritto-dovere di svolgere il loro mandato in conformità alle leggi vigenti;

insediare una gestione del fondo «G. Caccianiga» meno esposta agli umori, magari partitici, del momento ed in grado di evitare qualsiasi irregolarità gestionale.

(4-06730)

NERI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per chiedere se sia a conoscenza della situazione di grave disagio per l'ingorgo dei mezzi che si verifica in corrispondenza dell'incrocio tra la strada statale n. 51 d'Alemagna e la strada statale n. 50 del Grappa e Passo Rolle, in località Bivio di Ponte sulle Alpi, dove le due direttrici assorbono il traffico dal Cadore verso Venezia, da Belluno verso Venezia, da Belluno verso il Cadore, e le correnti opposte.

Per effetto della precedenza che attualmente favorisce la direttrice Cadore-Venezia e viceversa si formano code lunghissime con attese snervanti specialmente per la corrente Belluno-Cadore.

L'interrogante chiede di conoscere se siano allo studio interventi per una sollecita soluzione del problema che, pur prevedendo lavori edili estremamente costosi, si rende particolarmente urgente, in quanto, all'apertura del traffico sul costruendo tronco autostradale Vittorio Veneto-Pian di Vedoia, verrà attirata sul bivio in parola ulteriore utenza stradale.

In attesa della soluzione definitiva si sottolinea l'opportunità dell'installazione di un impianto semaforico «intelligente».

(4-06731)

ZANELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 28 febbraio 1991 il sindaco del comune di Pieve di Cadore (provincia di Belluno) aveva richiesto al Presidente del Consiglio la disponibilità a far parte del costituendo comitato d'onore per il «premio Tiziano 501»;

che il premio stesso, svolgendosi in un'area economico-geografica da considerarsi la «patria» dell'occhiale, aveva ed ha lo scopo principale di sostenere le capacità produttive e le volontà innovative delle locali strutture artigianali ed industriali di settore;

che in contrapposizione al sopracitato premio si è sviluppata una polemica partitica i cui obiettivi denigratori sono però, fortunatamente, falliti;

considerato che, in via formale ed informale, verbale e scritta, il Presidente del Consiglio, pur plaudendo all'iniziativa, ha opposto un deciso diniego alla propria inclusione nel comitato d'onore,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni alla base di un simile, e a suo avviso ingeneroso, atteggiamento che ha finito per deludere le aspettative di numerosi sindaci ed amministratori locali meritoriamente e costantemente impegnati a favore di una comunità e di un settore produttivo ai quali la storia, recente e passata, riconosce meriti indiscutibili in favore dell'Italia intera.

(4-06732)

IMBRÌACO, BERLINGUER. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che nel più importante presidio ospedaliero meridionale, l'ospedale Cardarelli della USL n. 40 di Napoli, a più riprese, negli ultimi tempi si sono verificati gravi episodi legati in parte a responsabilità gestionali, in parte a carenze oggettive di organici e di risorse finanziarie, gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero la notizia dell'avvio di un faraonico progetto per la costruzione di una «piastra chirurgica» centralizzata dal costo di svariate decine di miliardi;

se sia vero che il costo dell'intera opera verrebbe caricato sul capitolo delle «spese correnti»;

se non ritenga necessario un intervento per bloccare sul nascere una operazione le cui finalità, lungi dal restituire efficienza e razionalità alla struttura, rischiano di trasformarsi in nuove occasioni di sperpero di risorse, di confusione e di disordine;

se non sia il caso invece di destinare le risorse suddette (ammesso che esistano effettivamente e non siano, come gli interroganti pensano distratte da altri impegni primari) all'immediato potenziamento e miglioramento delle sale chirurgiche già esistenti ed al rifacimento o alla ristrutturazione dei vari padiglioni e corsie delle quali in occasione di una recente visita del Pontefice gli stessi amministratori dovettero vergognarsi.

(4-06733)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che nel febbraio 1991, a seguito dei noti avvenimenti relativi al trasporto di rifiuti tossici e nocivi dalla «Ecomovil» di Cuneo ad una discarica della Campania, l'amministratore unico della stessa «Ecomovil» dichiarò che per i rifiuti tossici e nocivi veniva utilizzata una discarica in Campania della società Di.Fra.Bi. e una discarica di Brindisi, la «Roma»;

che, in effetti, il signor Antonio Roma, già titolare ed attualmente socio della discarica della «Ines Sud», in contrada Formica di Brindisi, era anche socio della Di.Fra.Bi.;

che fu aperta una indagine da parte della magistratura sui rifiuti smaltiti nella discarica «Ines Sud», già «Roma», di contrada Formica;

che, nei giorni scorsi, sono arrivati a Brindisi i cosiddetti «due treni dei veleni» con 25 vagoni ferroviari e 54 *containers* contenenti scorie industriali;

che questi fanghi e rifiuti per 1500 tonnellate, attraverso il trasportatore Giovanni Boneto e per conto dell'azienda Servizi Industriali spa di Orbassano, erano destinati alla discarica di contrada Formica della «Ines Sud» con la quale vi era un accordo per il trasferimento di 6.000 tonnellate di scorie a trimestre;

che la discarica in questione è di tipo 2/B;

che dalle analisi delle scorie è risultato che, diversamente da quanto dichiarato nei certificati di analisi di accompagnamento, si tratta di rifiuti tossici e nocivi, sostanze non smaltibili in discariche di tipo 2/B;

che, per il trasporto di questi rifiuti, vi era il parere favorevole dell'apposito Comitato tecnico della provincia;

che è stata disposta la partenza da Brindisi per Orbezzano dei due «treni dei veleni»;

che sono in atto una indagine della magistratura e le necessarie perizie per accertare se la discarica di tipo 2/B è in regola con le prescrizioni imposte dalla legge e dall'amministrazione provinciale di Brindisi;

che i rifiuti tossici e nocivi della azienda Servizi Industriali spa erano stati, prima, portati alla discarica della società campana Di.Fra.Bi. e ciò aveva comportato il sequestro dei rifiuti e la denuncia del titolare della discarica;

che le seguenti vicende della discarica «Ines Sud», già «Roma», sono davvero particolari ed investono responsabilità, oltre che dei titolari della discarica, anche del Comitato tecnico della provincia, della stessa provincia e del comune di Brindisi:

a) il 30 dicembre 1987, la regione Puglia approva il progetto di adeguamento di discarica controllata per rifiuti speciali presentata dalla ditta Roma Antonio, con una serie di prescrizioni chieste dal COTRI (Comitato tecnico delle risorse idriche);

b) il 30 marzo 1988 il comune di Brindisi rilascia alla società Roma Antonio una concessione edilizia per eseguire una discarica in contrada Formica, pur non essendo il signor Antonio Roma ancora proprietario del terreno interessato e senza che il consiglio comunale fosse investito della necessaria variante al Piano regionale generale;

c) il 29 febbraio 1990 la ditta Roma Antonio chiede alla provincia di integrare il progetto per adibire la discarica allo smaltimento di rifiuti di tipo 2/B;

d) sia il dirigente tecnico della provincia che l'apposito Comitato tecnico esprimono pareri favorevoli subordinandoli a diverse condizioni;

e) il 14 maggio 1990 la giunta provinciale, con deliberazione n. 733, autorizza la società Antonio Roma, nonostante la stessa sia

inadempiente alle condizioni imposte dal COTRI e dal Comitato tecnico ed alle leggi in vigore;

f) il 24 luglio 1990 la società «Ines Sud» subentra alla ditta Roma ed esegue alcune opere edili senza peraltro chiedere ed ottenere alcuna concessione;

g) il 6 ottobre 1990 viene effettuato un sopralluogo da parte del Comitato tecnico ed in seguito viene espresso parere favorevole all'esercizio della discarica, in quanto la «Ines Sud» «avrebbe adempiuto a tutte le prescrizioni» imposte dalla innanzi richiamata deliberazione n. 733;

h) il 28 novembre 1990 la giunta provinciale autorizza la «Ines Sud» all'esercizio della discarica;

i) dopo le segnalazioni di alcuni consiglieri provinciali viene disposto un altro sopralluogo ed il dirigente tecnico svolge una dettagliata relazione che evidenzia diverse inadempienze alle prescrizioni da parte della «Ines Sud» e che è quindi in contrasto con i precedenti pareri favorevoli e le autorizzazioni degli organismi tecnici e amministrativi della provincia;

l) il 28 marzo 1991 la giunta provinciale sospende l'autorizzazione per 15 giorni intimando alla «Ines Sud» di adempiere alle diverse irregolarità contestate;

m) il 7 maggio 1991, nonostante il persistere delle inadempienze e delle irregolarità, la giunta provinciale autorizza nuovamente la ditta all'esercizio della discarica;

n) nel mese di giugno 1991 i consiglieri provinciali Silletti, Epifani, Suma, Punzi, Miglietta, Passante ed Ardito, su tutti questi problemi e sulla vicenda della «Ines Sud», presentano la seguente interrogazione alla provincia:

«Al Presidente dell'Amministrazione
provinciale di Brindisi

e p.c. Sindaco di Brindisi
Presidente giunta regionale
Ass. regionale all'ambiente
Ass. comune di Brindisi all'urbanistica

I sottoscritti consiglieri provinciali, in riferimento alla pratica relativa alla discarica di rifiuti speciali, tossici e nocivi della ditta «Ines-Sud» sita in contrada Formica di Brindisi,

premesso:

che, in data 30 marzo 1988, il comune di Brindisi ha rilasciato alla società Roma Antonio & C. una concessione edilizia per eseguire una discarica di ceneri provenienti dalla centrale di carbone Enel e le relative opere *in loco*;

che tale concessione n. 1789, pratica n. 38, si riferisce al foglio di mappa n. 39, particelle 103-33-36-21-120-121-20-34-28-208-27-18-25-242;

che la ditta Antonio Roma & C. non aveva titolo per ottenere la concessione in quanto il terreno all'epoca risultava di proprietà della ditta Lo Rè Anna Maria;

che solo il 10 aprile 1988 il signor Antonio Roma stipulava un contratto di locazione, per il terreno in questione, con il signor Francesco Mele procuratore della ditta Lo Rè;

che il consiglio comunale di Brindisi non ha deliberato alcuna variante al Piano regionale generale per quel territorio e quindi la destinazione d'uso non prevede l'attivazione di discariche;

che in data 24 luglio 1990 la «Ines-Sud», subentrata nella attività alla ditta Antonio Roma & C., chiede all'amministrazione provinciale di Brindisi che venga volturata l'autorizzazione all'esercizio di discarica rilasciata alla società Roma Antonio & C. con delibera di giunta n. 733 del 14 giugno 1990;

che dal regolamento di gestione della discarica della «Ines-Sud» si evince la volontà di realizzare alcune opere edili;

che non risulta richiesta nè ottenuta alcuna concessione edilizia a nome della «Ines-Sud» per le opere eseguite;

che dai verbali di sopralluogo e dalle dichiarazioni dei responsabili della «Ines-Sud» si evidenzia che quasi tutte le opere sono state realizzate;

considerato:

che, da una analisi delle varie documentazioni riguardanti la discarica già Antonio Roma & C., oggi «Ines-Sud», si rileva che tale discarica non può essere considerata in regola con le leggi in vigore;

che la vicenda denota troppa benevolenza e superficialità da parte dell'amministrazione provinciale (allo scopo di dimostrare ciò si allega un sunto dei vari provvedimenti che interessano la discarica),

chiedono

alla Signoria Vostra quali provvedimenti intenda assumere per fare chiarezza su di una vicenda che ad oggi presenta troppi punti oscuri; se non ci siano gli estremi per una definitiva revoca dell'autorizzazione dell'esercizio di discarica in attesa che la «Ines-Sud» regolarizzi la sua posizione sotto ogni aspetto; se risponda a verità la notizia che in quella discarica siano smaltiti o si intenda smaltire residui di amianto; di avere risposta ai quesiti posti nella prima seduta utile del consiglio provinciale».

ALLEGATO

Il 30 dicembre 1987 la regione Puglia approvava il progetto di adeguamento di discarica controllata per rifiuti speciali (Ceneri Enel) presentato dalla ditta Roma Antonio & C., condizionandola però alle prescrizioni del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI):

1) si realizzi sul fondo cava, al di sotto del manto di HDPE, uno strato impermeabile di terra a granulometria fine, opportunamente compattata, dello spessore di 1 metro;

2) si sottoponga a trattamento di precipitazione chimica dei metalli il percolato raccolto, prima del riciclo dello stesso in cava;

3) la ditta elabori un dettagliato piano di gestione dell'impianto, riguardante tutte le fasi operative interessate, con particolare attenzione al monitoraggio ambientale (aria/acqua/suolo) ed all'analisi del percolato;

4) che la validità ed il rispetto del piano gestionale e del monitoraggio ambientale vengano garantiti da primari istituti di ricerca pubblici e privati;

5) che l'intera realizzazione e gestione per almeno un anno vengano seguite da esperti che abbiano il gradimento della regione Puglia.

Il 29 febbraio 1990 la ditta Roma chiede all'amministrazione provinciale di Brindisi l'integrazione del progetto nel senso che la discarica sia adibita allo smaltimento di tutti i rifiuti previsti per lo stoccaggio in discarica di tipo 2/B.

Parere dirigente tecnico ingegner Fischetto favorevole a condizione che venga estesa la impermeabilizzazione al manto HDPE a tutta la superficie della cava e venga rielaborato un piano di sistemazione finale prevedendo la copertura anche con TNT e manto in HDPE.

La ditta Roma Antonio chiede l'autorizzazione all'esercizio di discarica 2/B per lo smaltimento di tutti i rifiuti previsti.

L'ingegner Fischetto esprime parere favorevole subordinandolo alle condizioni del COTRI ed alle seguenti condizioni da lui espresse:

«È opportuno che venga effettuato un collaudo per accertare il grado di compattazione, la tenuta della guaina e la perfetta rispondenza del realizzato al progetto; venga redatto il regolamento di gestione; va determinata la fideiussione».

Il 2 maggio 1990, in merito all'autorizzazione per la discarica, il Comitato tecnico concede parere favorevole a condizione che «venga esteso il manto HDPE anche sullo strato di cenere preesistente, venga rielaborato un piano di impermeabilizzazione finale – per la finale sistemazione e previo sopralluogo del Comitato tecnico – ed alle condizioni del COTRI. Venga redatto il regolamento di gestione».

La giunta provinciale, con delibera n. 733 del 14 maggio 1990, autorizza la società Antonio Roma all'esercizio della discarica di tipo 2/B sebbene la società sia ancora inadempiente rispetto alle condizioni imposte dal COTRI, dal Comitato tecnico ed a quanto dettato dalle leggi in vigore.

Il 24 luglio 1990 la società «Ines Sud» subentra alla ditta Roma Antonio e chiede all'amministrazione provinciale di volturare l'autorizzazione alla discarica, cosa che l'amministrazione provvede a fare con delibera del 3 agosto 1990, n. 1182; in seguito a ciò la «Ines Sud» comunica che, avendo adempiuto alle prescrizioni imposte nella delibera n. 733, inizierà l'attività di smaltimento il 17 settembre 1990.

Il 6 ottobre 1990 venne effettuato un sopralluogo da parte del Comitato tecnico in seguito al quale viene dato parere favorevole all'esercizio di discarica in quanto la «Ines» avrebbe «adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dalla delibera n. 733». La tal cosa non risulta neanche dalle dichiarazioni dell'amministrazione Landucci nella nota inviata all'amministrazione provinciale.

La giunta provinciale il 28 novembre 1990, con delibera n. 1845, autorizza la «Ines Sud» all'esercizio di discarica.

In seguito a numerose segnalazioni e ad interventi di vari consiglieri l'amministrazione dispone un nuovo sopralluogo; in seguito l'ingegner Fischetto redige una relazione dettagliata sulla discarica; tale relazione è in netto contrasto con i vari pareri favorevoli e le varie autorizzazioni concesse, in quanto evidenzia inottemperanze della «Ines-Sud» alle varie prescrizioni.

In seguito a queste dichiarazioni ed anche ad alcune contestazioni in merito allo smaltimento di rifiuti di non meglio precisata natura e provenienza ed al conferimento di tali rifiuti tramite automezzi non autorizzati da questa provincia, la giunta provinciale, su suggerimento del consiglio provinciale, con delibera n. 541 del 28 marzo 1991 sospende l'autorizzazione per 15 giorni intimando alla «Ines» di eliminare in questo periodo le irregolarità contestate.

Dalla relazione dell'ingegner Pescatore si evidenzia:

a) il manto in HDPE è stato esteso alla scarpata sud ma non è protetto adeguatamente;

b) non risulta realizzato un adeguato impianto di monitoraggio come prescritto dal COTRI;

c) vi è la sola dichiarazione della ditta che afferma che tali acque non risultano essere state mai nè smaltite nè asportate;

d) strato drenante copre la superficie del 1° lotto;

e) allegato certificato di regolare esecuzione dell'opera;

f) laboratorio d'analisi istallato solo temporaneamente come da dichiarazione della «Ines-Sud»;

g) non risulta realizzato l'impianto di inertizzazione;

h) non risultano realizzate le celle;

i) non risulta possibile rispondere al quesito;

l) i registri di carico e scarico non sono vidimati dall'Ufficio del registro;

m) non vengano rimossi i dubbi espressi.

Sebbene queste valutazioni non sciolgano tutti i nodi evidenziati nella delibera n. 541, e tantomeno evidenzino che la «Ines-Sud» abbia ottemperato alle prescrizioni imposte dai vari enti e dalla legislazione in vigore, la giunta provinciale il 7 maggio 1991, con delibera n. 867, autorizza nuovamente la ditta all'esercizio di discarica imponendo alla stessa di eseguire, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, atti e lavori per mettersi in regola.»,

rilevato:

che nella zona di contrada Formica, ove insiste la discarica della «Ines Sud», abitano circa 500 cittadini e ciò, oltre ad imporre urgenti interventi per la salvaguardia dell'ambiente, richiede azioni decise per la tutela della salute;

che i cittadini in questione hanno già organizzato manifestazioni di protesta;

che la zona di Brindisi è già inquinata dalla presenza, tra l'altro, del Petrolchimico, di un mega-impianto di smaltimento di rifiuti industriali, di due mega-centrali a carbone e di diverse discariche

autorizzate e non per lo smaltimento di rifiuti urbani, tanto da essere riconosciuta area ad eventuale rischio di crisi ambientale;

che la presenza di una discarica, come la «Ines Sud», disposta a ricevere tutti i tipi di rifiuti, anche quelli non consentiti, costituisce un costante pericolo per l'ambiente e la salute dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano:

1) assumere le necessarie iniziative per giungere con urgenza alla chiusura della discarica della «Ines Sud»;

2) fare intervenire l'apposito Nucleo ecologico dei carabinieri;

3) fare accertare le caratteristiche dei rifiuti smaltiti in detta discarica;

4) far verificare la qualità delle acque del sottosuolo e far disporre un monitoraggio della falda freatica;

5) finanziare un piano di risanamento ambientale delle aree di contrada Formica, Autigno e Mascava, degradate a causa della presenza di numerose cave e discariche di ogni tipo;

6) far effettuare un effettivo controllo sull'attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti industriali in provincia di Brindisi;

7) porre fine al rilascio di autorizzazioni di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi, da parte della provincia, in attesa dell'attuazione del Piano regionale, per il quale è necessario che il Ministro dell'ambiente metta in opera i poteri sostitutivi previsti dalla legge;

8) segnalare alla magistratura le responsabilità tecniche ed amministrative;

9) favorire lo scioglimento del Comitato tecnico della provincia.

(4-06734)

CORLEONE, MODUGNO. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che in data 9 giugno 1991 Davide Catalano, un ragazzo di ventidue anni, si è recato al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, lamentando un dolore al capo, insorto a seguito di un incidente avvenuto con il motorino due giorni prima;

che il medico di turno, informato dallo stesso Davide di un periodo di depressione di cui aveva sofferto cinque anni prima, ha consigliato al ragazzo di rivolgersi al Centro di igiene mentale di Primavalle;

che il giovane, contrariato per non aver ricevuto le cure richieste (non è stato svolto alcun accertamento relativo ai postumi dell'incidente), è ritornato a casa ma, a causa dei forti dolori, si è recato di nuovo al San Filippo Neri, dove è stato ricoverato. Poco dopo, tuttavia, gli sono state praticate due iniezioni sedative, come si evince dalla cartella clinica, rilasciata ai parenti, ed è stato trasportato in ambulanza al Forlanini: a questo punto, è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale stesso e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) perchè ritenuto affetto da «agitazione psicomotoria»;

che in data 11 giugno 1991, come si rileva dalla cartella clinica, il ragazzo è stato contenuto e, verso le 19,30, un incendio sviluppatosi al suo letto per cause non ancora accertate gli ha procurato gravi ustioni all'arto inferiore sinistro ed agli arti superiori;

che dopo un periodo di terapia intensiva al Sant'Eugenio (dove è stato trasportato a seguito delle ustioni), il giovane è stato sottoposto ad intervento di trapianto del tessuto e, pochi giorni fa, i medici hanno proceduto ad amputazione del piede sinistro e, assurdamente, è stato prorogato il TSO,

gli interroganti chiedono di sapere quale giudizio i Ministri in indirizzo esprimano su questa vicenda, e in particolare:

quali iniziative i Ministri intendano promuovere per chiarire le circostanze che hanno causato questa assurda e gravissima situazione;

quali misure intendano adottare per individuare i responsabili di questa vera e propria tragedia; ovvero quali eventuali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi al San Filippo Neri non ha effettuato la prima visita, quella del 9 giugno 1991 e per stabilire le modalità e le eventuali responsabilità di quanto è accaduto all'ospedale Forlanini dove si è verificato l'incendio che ha così gravemente ustionato Davide Catalano;

se non ritenga il Ministro della sanità – con riferimento ai ripetuti episodi che si sono verificati nel nostro paese, sui quali sono state presentate altre interrogazioni – che una modifica del regime del TSO, nel senso ipotizzato all'interno di un disegno di legge presentato dal Governo, avrebbe come conseguenza un'assai probabile diminuzione dei diritti e delle garanzie dei cittadini;

quali concreti provvedimenti si vorranno adottare al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della legge n. 180 del 1978, che prevedono una continuità nell'intervento sanitario e nei rapporti tra il sanitario responsabile del servizio psichiatrico ed il sindaco che ha disposto il TSO.

Gli interroganti, infine, chiedono di sapere se – da parte dell'autorità sanitaria, e nella fattispecie da parte del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale – siano state rigorosamente osservate le disposizioni della legge 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori), con particolare riferimento a quanto previsto:

dall'ultimo comma dell'articolo 1, a proposito del trattamento sanitario obbligatorio motivato da parte di un medico al sindaco che dispone il provvedimento;

dai commi 2 e 3 dell'articolo 2, dove si dispone che tale trattamento «può avvenire in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici...» e che in condizioni di degenza il trattamento può avvenire «solo se la proposta viene convalidata e motivata da parte di un medico della struttura pubblica»;

dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, a proposito della notificazione al giudice tutelare dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti;

quale sia, quindi, il parere dei Ministri di fronte a questo gravissimo episodio e, in particolare, quali provvedimenti si intendano

prendere nei confronti di chi ha abusato della propria autorità rendendosi responsabile di un così intollerabile sopruso.

(4-06735)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la chiesa di San Bevignate in Perugia (XIII secolo), famosa tra gli studiosi per la presenza al proprio interno di un'importante serie di affreschi, tra cui i resti di una grande scena di guerra, costituisce uno dei più rari ed importanti esempi di cicli pittorici templari rinvenuti in Europa, testimonianza importante per la storia del costume del primo trecento;

che la stampa locale umbra ha dato ampio spazio ad una lettera di denuncia di un gruppo di docenti universitari che lamentavano lo stato di totale e «squallido abbandono» della chiesa, e facevano presente la minaccia di infiltrazioni piovose nella navata, in grado di provocare dissesti nelle cortine murarie oltre la corrosione delle superfici affrescate e la presenza di gravi fessurazioni che compromettono la statica stessa dell'edificio,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito finora il completo restauro della chiesa in oggetto;

se non si intenda provvedere immediatamente, attraverso la locale Sovrintendenza, con interventi che possano restituire questo importante monumento alla completa fruizione del pubblico;

se il Ministro in indirizzo ritenga che da parte della Sovrintendenza siano state prese tutte le necessarie iniziative connesse con la responsabilità dell'alto incarico ricoperto;

quale ente sia attualmente proprietario del monumento in oggetto.

(4-06736)

GIUSTINELLI, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che ai sensi dell'articolo 23, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 87, è stato stabilito un intervento dello Stato a favore delle regioni per le attività legate allo studio e alla realizzazione degli interporti;

che la regione Lazio e la regione Umbria hanno avanzato, tra l'altro, richiesta di contributi per la progettazione di un interporto ad Orte (Viterbo) in base a documentazione predisposta dalla Società Centro Merci Orte spa costituita nel marzo del 1983;

che il Ministro dei trasporti, con nota 9 febbraio 1990, n. Gab-00934/PGT, comunicava alla regione Lazio l'avvenuta assegnazione di un contributo pari a lire un miliardo per lo studio e la progettazione degli interporti di Orte e Civitavecchia;

che l'assessore ai trasporti della regione Lazio comunicava al Ministero dei trasporti il 22 marzo 1990 il numero di conto corrente presso il Ministero del tesoro su cui poteva essere versata la predetta somma;

che in più occasioni la Società Centro Merci Orte spa ha sollecitato l'erogazione del predetto contributo di cinquecento milioni,

quale giusta partecipazione dello Stato alle spese di progettazione per l'interporto;

che la stessa regione Umbria, per tramite dell'assessore ai trasporti, ha rivolto solleciti alla regione Lazio per regolarizzare la erogazione della somma suddetta,

gli interroganti chiedono di sapere:

i motivi per i quali la giunta e l'assessore ai trasporti della regione Lazio non abbiano – a distanza di oltre un anno – provveduto a regolarizzare il trasferimento dei contributi previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 87, a favore della Società Centro Merci Orte creando difficoltà di bilancio alla predetta società e venendo meno ad un rapporto corretto e trasparente con il Ministero dei trasporti;

quali iniziative si intenda intraprendere per rimuovere tale incredibile situazione.

(4-06737)

PELLEGRINO Giovanni. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* – Premesso:

che il comune di Palagianello (Taranto), con delibera C.C. 30 luglio 1987, n. 186, confermata con atto 16 novembre 1987, n. 238, ha approvato *ex* articolo 51 della legge n. 865 del 1971 un programma costruttivo da realizzarsi da parte dell'impresa Francesco Rizzi su suoli che si assumevano in proprietà dei signori Ada Masella e Domenico Benvenuti;

che il sindaco di Palagianello, con atto 31 gennaio 1990, n. 68, ha assentito concessione edilizia in favore dell'impresa Rizzi per la costruzione di ben 96 alloggi residenziali;

che i suoli oggetto d'intervento ricadono in una zona comprendente la gravina di Palagianello e Mottola (Taranto), dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto dell'onorevole Ministro per i beni culturali e ambientali 1° agosto 1985, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1986;

che l'ambito territoriale in questione doveva ritenersi comunque coperto all'epoca dell'assenso edilizio da un vincolo di immodificabilità assoluta ai sensi dell'articolo 1, lettera *c*), secondo comma, e *d*) della legge regionale pugliese 11 maggio 1990, n. 30, emanata ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge statale n. 431 del 1985 e prorogata dalla legge regionale pugliese 11 febbraio 1991, n. 2;

che sia il programma costruttivo sia la concessione edilizia sono stati rispettivamente approvati ed assentiti senza che intervenisse da parte della regione e/o della Sovraintendenza ai beni ambientali il prescritto controllo paesaggistico ed ambientale;

che gli ambiti territoriali in discorso costituiscono un complesso geomorfologico e storico-culturale di rilevante eccezionalità, vuoi per una morfologia fortemente accidentata rivestita da folta vegetazione, costituita dalla classica macchia mediterranea, vuoi per i numerosi episodi di civiltà rupestre con insediamenti trogloditici;

che dei lavori assentiti è appena iniziata l'esecuzione,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuni e addirittura dovuti l'esercizio del potere

inibitorio di cui all'articolo 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e del potere cautelare e innominato di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge n. 349 del 1986, nonchè la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18, secondo comma, della stessa legge.

(4-06738)

SENESI, BOLLINI, LOTTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il nostro paese, oltre a vantare una tradizione di navigazione marittima, annovera anche quella della navigazione lacuale, con specifico sviluppo nella regione Lombardia;

che quanto sopra ha consentito di sviluppare una apprezzata industria nazionale;

che esiste una particolare attenzione da parte di cittadini estimatori di questo tipo di mezzo di trasporto;

considerato:

che sul Lago di Como da oltre 70 anni viaggiano piroscafi a vapore, molto apprezzati da utenti italiani e stranieri;

che, negli ultimi tempi, la Società Gestione Navigazione Laghi, per riparazione, ha sospeso l'attività del battello «Patria» del 1926;

che tale sospensione ha determinato forte preoccupazione per il futuro del «Patria», sia fra i lavoratori della navigazione sia fra gli utenti;

che addirittura è stato costituito un Comitato d'azione per il piroscafo a vapore «Patria» con sede a Lucerna (Svizzera), che ha raccolto oltre 2.800 firme di cittadini, soprattutto stranieri, inviate alla regione e alla Società Nazionale Laghi;

che in questi giorni è ripresa la raccolta di firme sulla sponda italiana del Lago di Como anche per iniziativa dei lavoratori del settore,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dei trasporti sia a conoscenza di quali sono i motivi che adducono i tecnici della Motorizzazione civile a tenere sospesa l'attività del «Patria»;

quali provvedimenti si intenda adottare, anche di tipo economico, che consentano al piroscafo «Patria» di tornare a solcare le acque del Lago di Como.

(4-06739)

SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, GAMBINO, PINNA, SENESI. – *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Premesso:

che con un ritmo crescente ed impressionante si verificano quotidianamente, nelle strade ed autostrade italiane, furti e rapine contro gli autotrasportatori;

che il numero dei reati, secondo alcune stime, oscillerebbe da 7.000 a 9.000 l'anno, con un danno per gli autotrasportatori che si aggirerebbe attorno ai 1.500 miliardi;

che furti e rapine vengono consumati nelle piazzole di sosta delle strade e delle autostrade, dove sostano i camionisti sia per esigenze personali sia per obblighi di legge;

che tali atti criminosi si caratterizzano non solo per il furto delle merci, ma anche per le minacce a mano armata, il ferimento degli autisti e il furto degli stessi automezzi;

che, in rapporto alla diffusione di questi fenomeni criminosi, le assicurazioni coprono malvolentieri le merci trasportate e, quando lo fanno, impongono tassi elevatissimi;

che, con diversa intensità, tutta la rete stradale ed autostradale italiana – dall'autostrada Catania – Messina all'autostrada del Sole, dall'autostrada Salerno – Reggio Calabria all'autostrada Taranto – Pescara e Napoli-Caserta – e tutte le regioni – dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Campania all'Emilia Romagna, dal Lazio alla Puglia – sono colpite dal grave fenomeno dei furti e delle rapine contro gli autotrasportatori;

che vivissimo è l'allarme fra gli autotrasportatori che, minacciati nel loro diritto alla sicurezza e nella loro libertà di impresa, denunciano come strade ed autostrade italiane siano sempre più terra di nessuno,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative urgenti e concrete i Ministri in indirizzo, anche di concerto fra di loro, intendano assumere al fine di rendere più sicura la rete stradale ed autostradale e di difendere la sicurezza e il reddito degli autotrasportatori dalla catena impressionante di furti e rapine;

se non ritengano necessario accogliere le principali richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali degli autotrasportatori ed in particolare:

a) l'aumento massiccio dei controlli da parte della polizia stradale su tutta la rete stradale ed autostradale italiana, con particolare riferimento ai tratti più «a rischio» segnalati dalle associazioni degli autotrasportatori;

b) la repressione dei diversi momenti di commercializzazione delle merci rubate;

c) la costituzione di un adeguato sistema di aree di sosta recintate ed illuminate.

(4-06740)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 13 settembre 1988, articolo 3, lettera *d*) (Specialità di base), stabilisce che ogni modulo deve constare di 32 posti letto, 6 unità mediche e 17 infermieri;

che il reparto di ortopedia-traumatologia dell'Ospedale «Trigona» di Noto (Siracusa) è dotato di appena 15 posti letto e che i medici che formano l'attuale organigramma sono soltanto 2;

preso atto che, per evitare il pericolo che possa verificarsi un qualsiasi incidente dovuto a carenza assistenziale, i due medici – da lungo tempo – non godono del dovuto riposo settimanale e delle ferie estive e non recuperano le ore di straordinario effettuate;

che, a seguito di tutto ciò, uno dei due medici – il primario dottor Vincenzo Adamo – autoconsegnatosi nel reparto, ha iniziato lo sciopero della fame,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure si intenda adottare affinchè la popolazione della città di Noto possa usufruire di assistenza

traumatologica adeguata e i medici possano lavorare con serenità e avere il riconoscimento dei propri diritti.

(4-06741)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale 10 ottobre 1988 si prevede l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986;

che il tirocinio teorico-pratico di due anni è articolato come segue:

a) un totale di settocento ore di medicina clinica e medicina di laboratorio;

b) un totale di trecentonovanta ore di chirurgia generale;

c) un totale di trecentonovanta ore di pediatria;

d) un totale di settecentottanta ore da svolgersi presso un medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;

e) un totale di settecentottanta ore, da svolgersi presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio comprendenti attività pratica guidata presso consultori, ambulatori e laboratori, attività didattica seminariale su medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;

considerato che a causa della perdurante carenza di organici esistente in moltissimi nosocomi del Mezzogiorno d'Italia, i medici tirocinanti vengono utilizzati a discapito della loro formazione professionale,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare affinchè non venga stravolta la *ratio* della legge che è quella di preparare i nuovi medici per programmi speciali di interesse nazionale.

(4-06742)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il 18 giugno 1991 il senatore Corleone ha presentato una interrogazione a risposta scritta (4-06541) al Ministro per i beni culturali e ambientali, denunciando la vicenda dello scempio di importantissimi reperti archeologici venuti alla luce in località Pistunina, in provincia di Messina;

che tali reperti erano venuti alla luce nel corso di lavori di sbancamento effettuati dalla ditta FIDA degli imprenditori Gioacchino Finocchiaro e Cesare D'Amico;

che, al fine di evitare il blocco dei lavori, i responsabili della società hanno tentato di tenere nascosta la notizia dei ritrovamenti, scaricando in mare e nelle discariche ogni reperto archeologico che veniva alla luce;

che tutto ciò avveniva nonostante la sopraintendenza ai beni ambientali e culturali di Messina seguisse l'andamento dei lavori già da aprile;

che l'impresa FIDA stata eseguendo questi lavori di sbancamento su un'area di 4.000 metri quadrati, finalizzati alla costruzione di un centro commerciale polifunzionale;

che risulta che alla impresa Fida sono stati erogati dalla Cassa di risparmio di Messina circa 15 miliardi e 500 milioni, a fronte di un fido garantito di 200 milioni, trovandosi quindi in una situazione di incapienza;

che sono state sollevate numerose perplessità sulle modalità con le quali l'ipoteca di primo grado ha sostituito una operazione chirografica;

che infine risulta anche che per l'acquisizione di un terreno limitrofo (necessario per raggiungere una certa quota di edificabilità) sono state effettuate pesanti pressioni nei confronti dei proprietari, come risulta da atti giudiziari, giungendo ai limiti della prevaricazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di eventuali attività della vigilanza della Banca d'Italia volte a verificare la correttezza dell'operato della Cassa di risparmio di Messina;

se non si ritenga – in caso contrario – di sollecitare un immediato intervento della Banca d'Italia;

in quale data sia stato concesso il fido alla azienda FIDA e in quale data risulti essere stata accesa l'ipoteca;

quali iniziative la Cassa di risparmio di Messina abbia messo in atto – successivamente al blocco dei cantieri della società FIDA – per il rientro della considerevole somma erogata.

Gli interroganti chiedono infine di sapere quali interventi il Ministro intenda assumere di fronte a un caso che appare emblematico per l'intreccio fra affari, appalti, distruzione di beni culturali e assetto del territorio.

(4-06743)

SPOSETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146, il Ministero di grazia e giustizia ammise nel 1981 a finanziamento il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Viterbo per una cifra di 10 miliardi di lire per la costruzione degli uffici giudiziari con mutuo a totale carico dello Stato;

che, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584, fu espletata nel febbraio del 1982 una gara di licitazione privata e che risultò aggiudicataria la ditta C. Veggi di Roma;

che subito dopo la consegna dei lavori – avvenuta il 26 maggio 1982 – iniziò una lunga «fase di difficoltà» tra l'amministrazione comunale di Viterbo e la ditta aggiudicataria C. Veggi di Roma;

che il 1° luglio 1983 la ditta C. Veggi chiamava in giudizio il comune di Viterbo per una irregolarità sostanziale della cubatura dell'immobile diversa da quanto previsto dall'articolo 4 del capitolato di appalto;

che sin dal maggio 1984 la ditta aggiudicataria ha cessato ogni attività di cantiere non maturando il terzo SAL (Stato di avanzamento dei lavori);

che pende tuttora la suddetta causa civile ed altresì altra di natura penale, le cui decisioni sono, peraltro, ritardate dai tempi inspiegabilmente lunghi dei relativi procedimenti;

che gli uffici giudiziari sono attualmente ubicati in tre diversi centri della città molto distanti tra loro, creando enormi disagi agli operatori della giustizia e ai cittadini interessati;

che gravano sul bilancio dello Stato le spese di centinaia di milioni per l'affitto dei locali adibiti ad uffici giudiziari;

che il contenzioso che investe il cantiere per la costruzione degli uffici giudiziari ha tempi così incredibilmente lunghi da riversare sul bilancio dello Stato costi certamente molto più elevati di quanto previsto nel 1980 e rischiando di non poter più neanche utilizzare le opere in cemento armato già realizzate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministero di grazia e giustizia abbia ancora in programma di finanziare la costruzione degli uffici giudiziari nel comune di Viterbo;

quali iniziative si intenda intraprendere per rimuovere la situazione creatasi tra il comune di Viterbo e la ditta aggiudicataria, anche sotto il profilo della verifica della rispondenza a norma dei tempi tecnici di suddetti procedimenti giudiziari.

(4-06744)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione della RAI, riunitosi sotto la presidenza di Enrico Manca ed alla presenza del direttore generale Gianni Pasquarelli, ha deciso di esaminare entro settembre l'eventuale presenza del servizio pubblico nel settore della *pay-tv*;

che la RAI sostiene che l'esistenza di un'impresa (chiaro riferimento al gruppo Fininvest) che sta esercitando di fatto un'iniziativa nel campo della *pay-tv* pone all'ente radiotelevisivo un'alternativa: o questo esercizio avviene in deroga alle prescrizioni della legge Mammì, e allora la RAI si trova di fronte ad una concorrenza fuori dalle regole che tende a sottrarle quote di mercato, rendendo indispensabile una difesa degli interessi e del ruolo del servizio pubblico, oppure tale esercizio viene riconosciuto legittimo dagli organi competenti, e allora anche la RAI si pone il problema di entrare nel settore della *pay-tv*;

che per quanto innanzi il consiglio di amministrazione della RAI ritiene che l'azienda debba procedere rapidamente ad una valutazione circa le possibilità giuridiche, tecniche, organizzative, finanziarie e societarie;

evidenziato che sull'argomento *pay-tv*, come pure sul caso Telesammarino, l'interrogante ha varie volte interessato il Ministro e gli organi pubblici incaricati della vigilanza nel settore, senza ricevere in proposito alcun riscontro;

rilevato che questo modo di fare da parte della RAI è determinato anche da posizioni passive e «gattopardesche» del Ministero delle poste e degli organi incaricati della vigilanza,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga finalmente giunto il momento di far conoscere le definitive determinazioni del Governo in merito alla giungla televisiva, *rectius pay-tv* e Telesammarino.

(4-06745)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01590, dei senatori Meriggi ed altri, sulla convenzione tra il Ministero della sanità e la società Italsanità per la realizzazione di strutture residenziali per anziani.